

dossier

21 febbraio 2020

Proroga di termini legislativi
e altre disposizioni

Schede di lettura

D.L. 162/2019 – A.S. 1729

Volume I - Articoli 1-11-*quinquies*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 195/4 Volume I



SERVIZIO STUDI:

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 249/4 Volume I

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1, commi 1 e 1-bis (*Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni*) 1
- Articolo 1, comma 1-ter (*Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo*) 3
- Articolo 1, comma 1-quater (*Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili*) 5
- Articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a) (*Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni*) 7
- Articolo 1, comma 2, lettera b) (*Utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica*) 9
- Articolo 1, comma 3 e comma 4, lettera b) (*Proroga di termini di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) 10
- Articolo 1, comma 5 (*Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato*) 12
- Articolo 1, commi 5 bis-5 quater (*Assunzioni nei Ministeri*) 14
- Articolo 1, comma 6 (*Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia*) 18
- Articolo 1, commi da 7 a 7-quater (*Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici*) 23
- Articolo 1, commi 7-quinquies e 7-sexies (*Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*) 34
- Articolo 1, comma 8 (*Proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni*) 35
- Articolo 1, comma 8-bis (*Tassa automobilistica veicoli in locazione a lungo termine*) 37
- Articolo 1, comma 8-ter (*Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*) 41
- Articolo 1, comma 9 (*Agevolazioni postali all’editoria*) 43
- Articolo 1, comma 9-bis (*Concessioni di lavori pubblici e servizi*) 45
- Articolo 1, comma 10 (*Osservatorio nazionale persone con disabilità*) 46
- Articolo 1, commi 10-bis-10-quinquies (*Ricompense al valore militare*) 48
- Articolo 1, comma 10-sexies (*Proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali*) 50

▪ Articolo 1, comma 10-septies (<i>Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio</i>).....	53
▪ Articolo 1, comma 10-octies (<i>Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni</i>).....	55
▪ Articolo 1, commi 10-novies e 10-decies (<i>Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica</i>)	58
▪ Articolo 1, comma 10-undecies (<i>Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per alcune pubbliche amministrazioni</i>)	60
▪ Articolo 1, commi 10-duodecies e 10-terdecies e articolo 7, comma 10-quaterdecies (<i>Disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria</i>).....	63
▪ Articolo 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies (<i>Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici</i>).....	66
▪ Articolo 1, commi 10-sexiesdecies e 10-septiesdecies (<i>Screening oftalmologico straordinario</i>)	71
▪ Articolo 2, comma 1 (<i>Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni</i>).....	72
▪ Articolo 2, comma 2 (<i>Garante per la protezione di dati personali</i>)	75
▪ Articolo 3, comma 1 (<i>Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri</i>).....	78
▪ Articolo 3, comma 2 (<i>Indennizzo vittime di reati violenti</i>).....	81
▪ Articolo 3, comma 3 (<i>Proroga in materia di colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale</i>)	83
▪ Articolo 3, comma 4 (<i>Proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria</i>)	84
▪ Articolo 3, comma 5 (<i>Adeguamento antincendio strutture ricettive</i>).....	88
▪ Articolo 4, commi 1 e 2 (<i>Assunzioni Agenzia dogane e monopoli - Blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla PA</i>)	93
▪ Articolo 4, comma 3 (<i>Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento</i>)	96
▪ Articolo 4, comma 3-bis (<i>Misure di contenimento della spesa e poteri di vigilanza Consob</i>)	98
▪ Articolo 4, comma 3-ter (<i>Finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari</i>)	101
▪ Articolo 4, comma 3-quater (<i>Tributi locali</i>).....	102
▪ Articolo 4, comma 3-quinquies (<i>Istituto per il credito sportivo</i>)	104
▪ Articolo 4, commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies (<i>Accisa sigari</i>)	106
▪ Articolo 4, commi 3-novies e 3-decies (<i>Estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca</i>)	108

▪ Articolo 4-bis (<i>Disposizioni in materia di cartolarizzazioni</i>).....	110
▪ Articolo 5, comma 1 (<i>Proroga in materia di quote premiali a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020</i>).....	115
▪ Articolo 5, comma 2 (<i>Proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia italiana del farmaco</i>).....	116
▪ Articolo 5, comma 3 (<i>Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi</i>).....	118
▪ Articolo 5, comma 4 (<i>Medici operanti presso reti di cure palliative</i>).....	121
▪ Articolo 5, comma 5 (<i>Equivalenza titoli professioni sanitarie</i>).....	124
▪ Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter (<i>Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie e relativi ad alcune prestazioni pediatriche ed all'adroterapia</i>).....	127
▪ Articolo 5, comma 5-quater (<i>Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali e dei contratti finanziati con le risorse del PON inclusione</i>).....	129
▪ Articolo 5-bis (<i>Partecipazione ai concorsi e rapporti di lavoro dei medici e veterinari in formazione specialistica e limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici</i>).....	134
▪ Articolo 6, comma 1 (<i>Somme residue mutui per edilizia universitaria</i>).....	138
▪ Articolo 6, comma 2 (<i>Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM</i>).....	139
▪ Articolo 6, comma 3 (<i>Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera</i>).....	142
▪ Articolo 6, comma 4 (<i>Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica</i>).....	147
▪ Articolo 6, comma 5 (<i>Finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici</i>).....	149
▪ Articolo 6, comma 5-bis (<i>Requisiti di ammissione all'esame di Stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine</i>).....	151
▪ Articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies (<i>Curriculum della studentessa e dello studente</i>).....	152
▪ Articolo 6, commi 5-sexies e 5-septies (<i>Disposizioni in materia di ricercatori universitari</i>).....	155
▪ Articolo 6, comma 5-octies (<i>Rifinanziamento progetto Scuola europea di industrial engineering and management</i>).....	160
▪ Articolo 6, commi 5-novies e 5-decies (<i>Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali</i>).....	161
▪ Articolo 6-bis (<i>Assunzioni di dirigenti scolastici</i>).....	163
▪ Articolo 7, commi 1, 1-bis e 3-bis (<i>Disposizioni relative alle</i>	

<i>fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	166
▪ Articolo 7, commi 2 e 3 (<i>Completamento attività Matera- Restauro urbanistico rione Sassi - Complesso conventuale San Felice</i>).....	172
▪ Articolo 7, commi 4 e 4-bis (<i>Grande Progetto Pompei</i>).....	176
▪ Articolo 7, comma 5 (<i>Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici</i>).....	180
▪ Articolo 7, commi 6 e 7 (<i>Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura</i>).....	182
▪ Articolo 7, comma 8 (<i>Piano per l'arte contemporanea</i>).....	184
▪ Articolo 7, commi 9 e 10 (<i>Fondo per la rievocazione storica</i>).....	186
▪ Articolo 7, comma 10-bis (<i>Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici</i>).....	188
▪ Articolo 7, comma 10-ter (<i>Contributo a festival, cori e bande</i>).....	189
▪ Articolo 7, comma 10-quater (<i>Assunzioni nel MIBACT</i>).....	190
▪ Articolo 7, comma 10-quinquies (<i>Accademia Vivarium novum</i>).....	192
▪ Articolo 7, commi 10-sexies e 10-septies (<i>Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche</i>).....	193
▪ Articolo 7, commi 10-octies e 10-novies (<i>Incremento dell'organico del personale docente nella scuola secondaria di secondo grado</i>).....	195
▪ Articolo 7, commi 10-decies e 10-undecies (<i>Celebrazioni ovidiane</i>).....	197
▪ Articolo 7, commi 10-duodecies e 10-terdecies (<i>Contributo alla Fondazione "I Lincei per la scuola"</i>).....	199
▪ Articolo 7, comma 10-quinquiesdecies (<i>Contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA</i>).....	200
▪ Articolo 8, comma 1 (<i>Funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna</i>).....	201
▪ Articolo 8, comma 2 (<i>Manutenzione uffici giudiziari</i>).....	203
▪ Articolo 8, comma 3 (<i>Proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale della amministrazione della giustizia</i>).....	205
▪ Articolo 8, comma 4 (<i>Soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza</i>).....	206
▪ Articolo 8, comma 5 (<i>Proroga della entrata in vigore della disciplina in materia di class action</i>).....	207
▪ Articolo 8, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti</i>).....	210
▪ Articolo 8, commi 6-bis e 6-ter (<i>Assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del Ministero della giustizia</i>).....	212
▪ Articolo 8, comma 6-quater (<i>Proroga per l'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori</i>).....	214
▪ Articolo 8, comma 6-quinquies (<i>Proroga della nuova disciplina</i>	

<i>dell'esame di abilitazione forense)</i>	216
▪ <i>Articolo 8, comma 6-sexies (Proroga termini in tema di revisione contabile)</i>	218
▪ <i>Articolo 8, commi 6-septies e 6-octies (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)</i>	220
▪ <i>Articolo 8, comma 6-novies (Proroga delle attribuzioni assegnate al personale DAP in materia di edilizia penitenziaria)</i>	221
▪ <i>Articolo 8-bis (Proroghe relative alla riforma della magistratura onoraria)</i>	223
▪ <i>Articolo 9, comma 1 (Assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari)</i>	225
▪ <i>Articolo 9, comma 2 (Proroga banche dati Prum)</i>	228
▪ <i>Articolo 9, commi 2-bis e 2-ter (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)</i>	231
▪ <i>Articolo 10, comma 1 (Proroga detrazioni sistemazione a verde)</i>	232
▪ <i>Articolo 10, comma 2 (Informazione antimafia per i terreni agricoli)</i>	234
▪ <i>Articolo 10, commi 3 e 4 (Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi)</i>	236
▪ <i>Articolo 10, comma 4-bis (Differimento dei termini sistema UNIEMENS nel settore agricolo)</i>	237
▪ <i>Articolo 10, commi 4-ter e 4-quater (Fondo limitazione sprechi alimentari)</i>	238
▪ <i>Articolo 10-bis (Differimento di termini in materia di conversione del marchio collettivo d'impresa)</i>	239
▪ <i>Articolo 11, commi 1 e 1-bis (Stanziamenti per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.)</i>	242
▪ <i>Articolo 11, comma 2 (Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI e sospensione della norma sul commissariamento)</i>	244
▪ <i>Articolo 11, commi 2-bis e 2-ter (Cassa integrazione giornalisti agenzie di stampa e proroga acquisto servizi giornalistici)</i>	246
▪ <i>Articolo 11, commi 3-4 (Trattamento di integrazione salariale straordinaria per alcuni lavoratori del settore della grande distribuzione)</i>	248
▪ <i>Articolo 11, comma 5 (Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)</i>	250
▪ <i>Articolo 11, comma 5-bis (Assegni nucleo familiare per dipendenti Poste italiane)</i>	252
▪ <i>Articolo 11-bis (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment))</i>	254

- Articolo 11-ter (*Proroga assunzioni lavoratori disabili*)256
- Articolo 11-quater (*Proroga di misure di sostegno al reddito*)258
- Articolo 11-quinquies (*Determinazione della prestazione assistenziale malati di mesotelioma non professionale e agli eredi per l'anno 2020*).....265

Schede di lettura

Articolo 1, commi 1 e 1-bis
(Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1** ed il **comma 1-bis** - quest'ultimo **inserito dalla Camera dei deputati** - dell'**articolo 1** modificano la **disciplina transitoria** che consente **l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni**. In particolare, la novella di cui al **comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021**, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data¹. La novella di cui al **comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020** il termine temporale **entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio** - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina -.

Si ricorda che il termine finale di applicazione della disciplina non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022².

L'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni - con alcune esclusioni, indicate in successivi commi³ -, a decorrere dal 2018 **e fino al termine ora oggetto (come detto) di proroga**, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria⁴ - personale che possenga tutti i seguenti requisiti:

¹ Come riportato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, tale disposizione è volta anche al superamento della procedura di infrazione 2014/4321 con cui l'UE, il 25 luglio 2019, ha messo in mora l'Italia per "trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico".

² Una proroga del termine al 31 dicembre 2021 è stata già disposta per gli enti pubblici di ricerca (di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218) - insieme con altre norme (in aggiunta a quelle specifiche già vigenti) relative all'applicazione della normativa in oggetto per tali enti - dalle novelle di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.

³ Riguardo ad esse, cfr. *infra*.

⁴ Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche il comma 3 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015⁵ con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione⁶;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- avere maturato, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni⁷. Tale requisito, nella disciplina finora vigente, deve essere stato conseguito entro il 31 dicembre 2017. La novella di cui al **comma 1-bis differisce tale termine al 31 dicembre 2020**. *Sembrerebbe opportuno chiarire se, in relazione al differimento in esame, resti immutato o cambi il termine di decorrenza del periodo di riferimento costituito dagli "ultimi otto anni".*

Con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il suddetto termine temporale per la maturazione del requisito è stato differito al 31 dicembre 2019, ai sensi del citato comma 11-bis dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75. *Sembrerebbe opportuno un coordinamento tra il termine posto da quest'ultimo comma e quello posto dalla presente novella nel comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20.*

Dall'applicazione della normativa suddetta sono esclusi: il personale dirigenziale⁸; il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali⁹; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica¹⁰.

⁵ Data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

⁶ Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

⁷ Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

⁸ Tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

⁹ Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

¹⁰ Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

Articolo 1, comma 1-ter
***(Procedure selettive per la progressione tra
le aree riservate al personale di ruolo)***

L'articolo 1, comma 1-ter – introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati – proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame – modificando l'art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017 (vedi *infra*) – dispone che **la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020-2022**, in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto, fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno, ed **augmenta il numero di posti** individuati per tali procedure selettive riservate, disponendo che questi non possano superare il **30 per cento** (in luogo del 20 attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Il richiamato art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017 riconosce la suddetta facoltà per il triennio 2018-2020, nel limite del 20 per cento del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione delle suddette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che non può essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.

Le predette procedure selettive prevedono prove volte a verificare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.

Come disposto dall'art. 2, c. 6, del D.L. 126/2019, quanto previsto dal più volte citato art. 22, c. 15, in merito alle procedure selettive riservate si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre

interi anni scolastici a decorrere dall'a.s. 2011/2012. Il medesimo comma 6 specifica, inoltre, che le graduatorie così determinate sono utilizzate in subordine a quelle del concorso in corso di svolgimento per l'assunzione di DSGA, attivato a seguito della legge di bilancio 2018, con riferimento alle quali la percentuale degli idonei è elevata al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al 20% previsto dall'art. 17, c. 1, del bando del concorso.

Articolo 1, comma 1-quater
(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili)

Il comma 1-quater dell'articolo 1 - inserito dalla Camera dei deputati - modifica i termini temporali della procedura di riparto di alcune risorse finanziarie, relative ad assunzioni a tempo indeterminato - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Più in particolare, la novella concerne la norma - di cui all'articolo 1, comma 497, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - che consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (risorse stanziare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni e che il comma 496 dello stesso articolo 1 della L. n. 160 incrementa, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui).

La [nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2020](#) rileva che l'utilizzo delle suddette risorse ai fini in oggetto concerne le seguenti amministrazioni regionali utilizzatrici: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia.

Il suddetto comma 497 dispone che, ai fini dell'utilizzo in esame, le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2020. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. La novella di cui al presente **comma 1-bis** differisce i suddetti termini del 31 gennaio 2020 e del 31 marzo 2020 rispettivamente al 30 aprile 2020 ed al 30 giugno 2020.

In merito al summenzionato termine del 31 gennaio, la citata [nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2020](#), rilevando che esso non è perentorio, consente alle amministrazioni interessate l'invio delle istanze entro il 20 febbraio 2020 - termine che, in base al presente **comma 1-bis** è ora, come detto, differito al 31 marzo 2020 -.

La suddetta [nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2020](#) rileva che l'utilizzo delle risorse summenzionate dà luogo

ad un contributo statale in favore dell'amministrazione pari ad un importo annuo di 9.296,22 euro per ciascun lavoratore (decorrente dalla data di assunzione a tempo indeterminato) - ferma restando la cumulabilità con eventuali altri contributi regionali -.

Si ricorda che le assunzioni interessate dalla misura in oggetto rientrano nel regime di cui all'articolo 1, commi da 446 a 449, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, concernente, con riferimento al triennio 2019-2021, le possibilità di assunzioni a tempo indeterminato - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. In base a tale disciplina, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale -:

- sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;
- possono concernere i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera a), dell'articolo 1 della L. n. 145).

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 495, della citata L. n. 160 del 2019, con riferimento alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei soggetti in esame¹¹, ha soppresso la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovranumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.

¹¹ Si fa riferimento anche ai casi di utilizzo mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

Articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a)
**(Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche
amministrazioni)**

La **lettera a)** del **comma 2** e la **lettera a)** del **comma 4** dell'articolo 1, prorogano **dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020** il termine temporale per le possibilità di **assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni**. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)¹².

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, la proroga concerne le possibilità:

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici¹³, in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse¹⁴ nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013¹⁵; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2018. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in

¹² Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

¹³ Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. *infra*.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l'articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).

¹⁵ Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).

esame, in quanto l'articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l'articolo 20, comma 3, di quest'ultimo decreto legislativo ha abrogato l'articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l'articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga¹⁶. Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il **comma 3** e il **comma 4, lettera b)**, del presente **articolo 1**;
- di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato¹⁷, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse¹⁸ - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)¹⁹ - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

¹⁶ Cfr. l'articolo 66, comma 9-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

¹⁷ Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. *infra*, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

¹⁸ Cfr. l'articolo 66, commi 13 e 13-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

¹⁹ Cfr. il citato articolo 66, comma 13-*bis*, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

Articolo 1, comma 2, lettera b)
***(Utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica)***

L'articolo 1, comma 2, lettera b) proroga al **31 dicembre 2023** la possibilità di **utilizzo temporaneo del contingente di personale** presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

La proroga in esame interviene sull'articolo 1, comma 6-*quater*, del D.L. 216/2011, il quale dispose, nel testo originario, la possibilità di utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2015, del contingente di **30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica**. Tale termine è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera a), n. 2 della L. 145/2018.

Il richiamato contingente di personale era costituito (articolo 10-*bis*, comma 3, del D.L. 203/2005) dai **segretari comunali e provinciali**, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).

Si ricorda che l'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-*quater* è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza (di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001).

Articolo 1, comma 3 e comma 4, lettera b)
***(Proroga di termini di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

L'**articolo 1, commi 3 e 4, lettera b)**, recano una duplice proroga - al 31 dicembre 2020 - in materia di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 3** proroga al **31 dicembre 2020** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni** di cui all'*articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013*, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2013**, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente **prorogate** di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera *b*) della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 4, lettera b)**, proroga al **31 dicembre 2020** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico**, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2014** relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Quest'ultimo dispose l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018.

La previsione del comma 4 mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015.

Quest'ultimo prevede che le amministrazioni statali (e le agenzie e gli enti pubblici non economici) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (resta escluso dalle disposizioni il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche *supra* le lettere *a)* sia del comma 2 sia del comma 4 del presente articolo 1.

Articolo 1, comma 5
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)

L'**articolo 1, comma 5, proroga al 31 dicembre 2020** il termine per procedere ad **assunzioni presso le amministrazioni dello Stato** finanziate con il Fondo istituito a tale scopo.

Nel dettaglio, si tratta delle **assunzioni presso le amministrazioni dello Stato**, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, **finanziate con l'apposito Fondo**, di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

Il termine, già oggetto di proroga da parte dell'art. 1, c. 1148, lett. *e*) della L. 205/2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, c. 1131, lett. *d*), della L. 145/2018.

L'**articolo 1, comma 365, della L. 232/2016** ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuata nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la **lettera b) del comma 365** definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013. Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio

2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

Articolo 1, commi 5 bis-5 quater
(Assunzioni nei Ministeri)

L'articolo 1, commi 5 bis- 5-quater, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizzano: a) **la proroga al 30 giugno 2021 delle graduatorie dei concorsi** per l'assunzione di personale della amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario (**comma 5-bis**); b) **un reclutamento straordinario**, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero della Salute, di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica e di tredici dirigenti di livello non generale (**comma 5-ter**); c) **la riorganizzazione** dei Ministeri della Salute, della Giustizia e del lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 ottobre 2020, utilizzando modalità semplificate (**comma 5-quater**).

In particolare, **il comma 5-bis** dispone **la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle graduatorie (approvate negli anni dal 2012 al 2017) dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario**, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019- 2021, **in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di Bilancio per il 2020), che ne prevedeva lo scorrimento fino al 30 settembre 2020.

Come ricorda la Relazione Illustrativa dell'emendamento **approvato dalla Camera**, "l'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017 siano utilizzabili fino al 30 settembre 2020. La legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), all'articolo 1, comma 362, lett. b), aveva previsto la proroga della durata delle graduatorie approvate nell'anno 2017, estendendone la vigenza fino al 31 marzo 2021; la norma contenuta nella legge di bilancio 2020, invece, ha ridotto sensibilmente la vigenza delle medesime graduatorie determinando di fatto una riduzione della capacità assunzionale del Ministero della giustizia per assunzioni che, peraltro, sono state già approvate e finanziate da diverse disposizioni normative per il triennio 2019-2021. [...] Viene dunque ridotto il lasso temporale di utilizzabilità delle graduatorie relative ai concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare la graduatoria sopra citata. Con la proposta emendativa in esame si intende dunque introdurre un necessario correttivo alla predetta disposizione che, in contrasto con la stessa finalità generale della norma, ha accorciato i termini di utilizzabilità delle vigenti graduatorie dell'amministrazione della giustizia".

Riguardo alla nuova disciplina generale sui termini di validità relativa alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e posta dall'articolo 1, comma 147, della L. n. 160 e dall'articolo 35,

comma 5-ter, dello stesso D.Lgs. n. 165, si ricorda che essa prevede (ferma restando la validità di eventuali periodi di validità inferiori stabiliti da leggi regionali):

- il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell'anno 2011. L'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 (su cui interviene la disposizione in esame);
- il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019;
- il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il **comma 5-ter** autorizza il Ministero della Salute ad avviare un **reclutamento straordinario a tempo indeterminato, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero stesso:**

a) **di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all'Area III (posizione economica FI):** ad esso fa fronte un corrispondente incremento della dotazione organica, finanziato con risorse proprie del Ministero;

b) **di 13 dirigenti di livello non generale di cui di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari.**

L'intento della disposizione, come si evince dalla Relazione Illustrativa, è quello di “adeguare la struttura del Ministero della Salute e di efficientarne l'organizzazione in maniera più flessibile al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021”.

Il reclutamento è autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 1** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici

adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al successivo comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I **commi 2 e 3** dispongono che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, indicando, altresì, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati

L'**articolo 6-ter, comma 1**, stabilisce la procedura per la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle linee di indirizzo di cui sopra, volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale (adozione di decreti di natura non regolamentare da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 5 ter, è autorizzata una spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.

Infine, il **comma 5-quater** autorizza il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, ad utilizzare fino al 31 ottobre 2020 le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86²⁰. Secondo tale disposizione, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro

²⁰ Recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità".

dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
La disposizione esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 6
*(Sospensione delle modalità di reclutamento
di dirigenti pubblici di prima fascia)*

Il comma 6 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti).

Inoltre, fissa al **10 per cento** (in luogo di quella finora vigente stabilita all'8 per cento), la percentuale massima prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di **incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone** di comprovata qualificazione professionale **esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente** (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

In via analoga, eleva dal 30 al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti di secondo livello la percentuale di incarichi di funzione dirigenziale che possono essere coperti in alcuni enti di ricerca con le modalità di cui all'art. 19, co 6-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001.

Più in dettaglio, il **primo periodo del comma 6** modifica la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle **modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia** disciplinate dall'**articolo 28-*bis* del testo unico del pubblico impiego** (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47).

In base a tale disciplina, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 28-*bis* TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), **l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia** avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite **concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni**, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti

in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. In base alla norma, i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base all'**art. 23 del D.Lgs. 165/2001** l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. Non operando quanto stabilito dall'*art. 28-bis* del testo unico, quella dell'articolo 23 è la modalità usuale di accesso alla seconda fascia.

L'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 95/2012 – oggetto di novella da parte del comma in esame – ha infatti sospeso tali modalità **fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione** derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4); successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4).

L'ultima proroga **al 31 dicembre 2018** è stata prevista dall'articolo 1, comma 1148, lett. *f*), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda infatti che l'articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l'adozione di uno o più D.P.C.M.) si prevedeva che le amministrazioni interessate adottassero regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento di una serie di obiettivi (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la prima proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016),

al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

Con la modifica introdotta, le **modalità di reclutamento** dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del testo unico del pubblico impiego sono sospese fino al 31 dicembre 2020. La relazione illustrativa non motiva ulteriormente la disposizione.

Il secondo periodo del comma in esame innalza dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell'articolo 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), **a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Al riguardo, si valuti l'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, di riformulare la stessa come una novella dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si ricorda, in proposito, che la circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive, al paragrafo 3, lettera *a*), di privilegiare “modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette”.

In base alla **previgente disciplina stabilita dall'articolo 19, comma 6 del testo unico**, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti sopra indicati entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla

prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Da ultimo, si ricorda che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha stabilito (art. 1, comma 352) al 12 per cento (in luogo del 5 per cento), per il triennio 2019-2021, la percentuale fissata dall'art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo agli **incarichi di livello dirigenziale non generale** da conferire al personale in servizio presso il **Ministero dell'economia e delle finanze** "in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero".

Una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** aggiunge, infine, una disposizione (**terzo periodo**) relativa al **numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili** ai sensi del citato comma 6 dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 **negli enti di ricerca** di cui all'articolo 8 del d.P.C.m. n. 593 del 1993.

La previsione del d.P.C.m. 593 del 1993 (articolo 8) menziona:

- gli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui all'apposita tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i.;
- l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (poi soppresso, con passaggio delle funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori: ISFOL);
- l'Istituto italiano di medicina sociale, poi trasformato in Istituto affari sociali (IAS) soppresso nel 2010 con trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL;
- l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- le stazioni sperimentali per l'industria, soppresse dal D.L. 78/2010 (art. 7, co. 20) con trasferimento delle relative funzioni alle camere di commercio;
- il Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (CRESAM) (poi trasformato in Centro interforze studi per le applicazioni militari: CISAM);
- l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinateleradar), oggi confluito nel Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN);
- l'Area di ricerca di Trieste, riordinato come Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area *Science Park*.

La materia è oggi disciplinata dal **comma 6-*quater* dell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001**, che fissa il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili nei summenzionati enti di ricerca rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.

Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali previste in via generale per le pubbliche amministrazioni (art. 19, co. 6) devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna (volta ad accertare "il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità" nelle materie oggetto dell'incarico). Questo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione in esame prevede la possibilità di innalzare dal 30 al 38 per cento la percentuale di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 6-*quater* del D.Lgs. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente di ricerca.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, di riformulare la stessa come una novella dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165/2001.*

Articolo 1, commi da 7 a 7-quater
(Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici)

I **commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1** dispongono che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione – **come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la *privacy*, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all'incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al *curriculum* ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Durante l'esame presso la Camera, sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni stabilendo, in particolare, che non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento e che gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio

dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno.

Si ricorda che il D.Lgs. 33/2013 (codice della trasparenza) reca disposizioni riguardanti gli **obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**, in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

Il provvedimento individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella *home page* dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).

Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'**organizzazione** e l'**attività** delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).

Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei **titolari di incarichi politici**, anche di natura non elettiva, e i **dirigenti pubblici**.

Con riferimento a questi soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:

- l'atto di nomina (art. 14, comma 1, **lett. a**);
- il *curriculum* (art. 14, comma 1, **lett. b**);
- i compensi di qualunque natura connessi alla carica, compresi gli importi di viaggi di servizio e missioni (art. 14, comma 1, **lett. c**);
- i dati relativi ad eventuali altri incarichi in enti pubblici o privati e relativi compensi (art. 14, comma 1, **lett. d**);
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (art. 14, comma 1, **lett. e**);
- le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, **lett. f**), D.Lgs. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati **entro tre mesi** dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico (art. 14, comma 2).

L'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, in origine previsto per i soli titolari di incarichi politici, è stato **esteso anche ai dirigenti pubblici** ad opera del **D.Lgs. 97/2016** che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D.Lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 97/2016) ha previsto in particolare la pubblicazione di tali dati "per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione".

Per i dirigenti l'obbligo riguarda i **dati patrimoniali** ricavabili dalla **dichiarazione dei redditi** e da apposite **attestazioni sui diritti reali** sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società (art. 2, L. 441/1982). Inoltre, la medesima legge prevede che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è necessario depositare un'attestazione concernente le **variazioni della situazione patrimoniale** intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (art. 3) e che entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio è necessario depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (art. 4).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di **responsabilità per danno** all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili (art. 46, D.Lgs. 33/2013).

Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate

dall'ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel [regolamento del 16 novembre 2016](#) (art. 47, D.Lgs. 33/2013).

L'Autorità nazionale anticorruzione, in considerazione delle modifiche intervenute, ha adottato apposite [Linee guida](#) sull'attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016 (Deliberazione 8 marzo 2017, n. 241) con le quali ha fornito indicazioni e chiarimenti ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, compresa l'entrata in vigore (vedi oltre).

Finalità della disposizione in esame è quella di **sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni** previste dagli articoli 46 e 47 del codice della trasparenza, in caso di **mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti**. Ad esclusione, come specificato **nel corso dell'esame presso la Camera, dei dirigenti** di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001: si tratta dei dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4).

Per tali dirigenti continua a trovare piena applicazione la disciplina di pubblicazione vigente (*ex art. 14 D.Lgs. 33/2013*), ferma restando la previsione di cui alla lettera c) del comma in esame (individuazione dei settori esclusi dalla nuova disciplina – si veda *infra*).

Come ricordato, sull'estensione dell'obbligo di pubblicazione ai **redditi e patrimoni personali** (di cui all'art. 14, comma 1, **lett. f**), del D.Lgs. 33/2013) di **tutti** i dirigenti pubblici, è intervenuta la [sentenza 20/2019](#) della Corte costituzionale, che ha evidenziato come si tratti di dati non necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato.

La Corte ha quindi dichiarato l'**illegittimità costituzionale** della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l'obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

La Corte si è trovata a giudicare «una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso

come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni».

In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una «casa di vetro», - argomenta la Corte - il legislatore può approntare strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni detenute dalle p.a. Tuttavia, la conoscenza di tali informazioni deve essere «ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche».

Ciò vale per i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013), il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici: «Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull'impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione».

A diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013), estesa, senza alcuna distinzione, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Si tratta di dati che «non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato». Infatti, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

Inoltre, la Corte paventa il rischio di generare “opacità per confusione” nell'immissione di una massa importante di dati personali, stante la platea degli interessati, valutata in circa 140 mila interessati, oltre ai coniugi e parenti entro il secondo grado.

La disposizione in esame prevede che **entro il 31 dicembre 2020** il Governo adotti un **regolamento di delegificazione** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) che individui i **dati** che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice (*su cui si veda anche supra*) e di incarichi dirigenziali, comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Gli **altri soggetti** tenuti alla pubblicazione sono quelli indicati all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ossia:

- enti pubblici economici e ordini professionali;

- società in controllo pubblico, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Con una **modifica disposta durante l'esame presso la Camera**, si affida al regolamento anche l'individuazione dei dati da pubblicare in riferimento ai incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse delle **aziende sanitarie ed ospedaliere**. Per questi soggetti, le medesime aziende sono tenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2 del D.Lgs. 33 del 2013, a pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Il regolamento è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di una serie di **criteri**, quali:

- **lett. a): graduazione degli obblighi di pubblicazione** dei dati relativi al *curriculum* e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanze pubbliche (di cui al comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013; nella formulazione originaria recata dal decreto-legge, **modificata dalla Camera**, si prevedeva la graduazione degli obblighi di pubblicazione anche dei dati relativi all'atto di nomina (lett. a) e ai compensi (lett. c). La graduazione è effettuata in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e, come previsto da una **modifica approvata dalla Camera**, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all'amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 13, comma 3, DPR 16 aprile 2013, n. 62).

In proposito, si ricorda che la richiamata sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, al punto 5.4 del considerato in diritto, ha rilevato che la disposizione poi dichiarata incostituzionale non prevedeva “alcuna differenziazione in ordine al livello di potere decisionale o gestionale”. La sentenza osserva quindi che “il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”; sul punto la sentenza richiama infine la segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 6 del 20 dicembre 2017 che suggeriva a Parlamento e Governo una modifica normativa che operi una “graduazione degli obblighi di pubblicazione proprio in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti”;

- **lett. b):** previsione che i **dati patrimoniali** (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 323/2013, n. 33, **possano essere oggetto anche di sola comunicazione** all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione). Si tratta di un’ipotesi richiamata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 20/2019, punto 5.3.2. del *considerato in diritto*;
- **lett. c):** individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 (come specificato **durante l'esame presso la Camera**), dei dirigenti dell'amministrazione dell'**interno**, degli **affari esteri**, delle forze di **polizia**, delle **forze armate** e dell'**amministrazione penitenziaria** che sono **esclusi dall'obbligo di pubblicazione**, “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.

Il testo prevede, **secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, che il regolamento sia adottato ai sensi dell’**articolo 17, comma 2**, della legge 400 del 1988. Si ricorda che tale disposizione disciplina i **regolamenti di delegificazione** stabilendo che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle **Commissioni**

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentare.

Il testo originario della disposizione demandava, invece, ad un regolamento di esecuzione *ex art. 17, comma 1, della legge 400 del 1988* che dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Si ricorda infine che la citata delibera dell'ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017, recante le linee guida sull'attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, oltre a fornire indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni, è intervenuta anche sulla loro decorrenza, precisando che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta sono pubblicati tutti i dati di cui all'articolo 14 entro il **30 aprile 2017**.

Successivamente, è intervenuta l'[ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, 2 marzo 2017, n. 1030](#) che ha sospeso l'attuazione dell'articolo 14 per i dirigenti (nel caso specifico si trattava dei dirigenti del Garante della *privacy*) motivandola con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso” e “valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

Di conseguenza, l'ANAC ha sospeso l'efficacia delle Linee guida di cui sopra limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14 comma 1, lett. *c*) (dati sui compensi) ed *f*) (dati patrimoniali) del D.Lgs. 33/2013 “per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della

definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore” ([Delibera 12 aprile 2017, n. 382](#)).

TAR del Lazio ha, poi, sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte costituzionale ([Ordinanza 19 settembre 2017, n. 9828](#)),

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019, l’ANAC è intervenuta nuovamente con la [delibera 26 giugno 2019, n. 586](#). La delibera provvede a revocare la sospensione di cui alla delibera del 12 aprile del 2017, alla luce della sentenza e a identificare i dirigenti cui applicare la lettera *c*) e *f*) del comma 1 e il comma 1-*ter* dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013.

Ad avviso dell’ANAC, gli obblighi di pubblicazione dei compensi percepiti riguarda «tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni pubbliche ed enti per i quali l’Autorità ha dato indicazioni nella delibera n. 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”). Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

Quanto ai dirigenti, le affermazioni fatte dalla Corte sono impostate secondo una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita “ai soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.”. La pronuncia, cioè, riguarda direttamente tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. Dunque, la lett. *c*) dell’articolo sopra richiamato, come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento».

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, essa «riguarda i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

Le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”).

Ad avviso dell’Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui

non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. È necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un *link* alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti».

Contro la delibera è stato presentato ricorso unitamente alla deliberazione n. 775 del 6 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria locale di Matera, in cui si imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso limitatamente alla deliberazione dell'ASL, "unico atto dal quale deriva il pregiudizio immediato e irreparabile alla riservatezza posto a base della domanda di sospensiva", sospendendone l'efficacia (TAR Lazio, sezione I, ordinanza 21 novembre 2019, 7579).

Alla luce dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio, fino alla definizione nel merito del giudizio l'ANAC ha deliberato di sospendere gli obblighi di pubblicare redditi e patrimoni dei soli dirigenti sanitari titolari di struttura complessa ([delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019](#)).

Con la medesima delibera l'ANAC ha rinviato al 1° marzo 2020 l'avvio dell'attività di vigilanza dell'Autorità sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da esse dipendenti. Entro quella data le regioni, come stabilito all'esito di appositi incontri con l'ANAC, identificheranno le modalità con cui dare attuazione alla norma in considerazione delle peculiarità del proprio assetto organizzativo.

Da ultimo, il 5 febbraio 2020, in una **segnalazione inviata a Governo e Parlamento**, di cui si è tenuto conto nel corso dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge (C. 2325), l'Autorità nazionale anticorruzione ha chiesto di apportare alcune modifiche alla disposizione in esame. L'Autorità in particolare ha sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti pubblici. In base a quanto previsto dal decreto, infatti, queste informazioni saranno oggetto di comunicazione all'amministrazione di appartenenza ma non di pubblicazione online.

L'ANAC ha inoltre chiesto di non sospendere la pubblicazione dei **compensi** dei dirigenti (come invece potrebbe lasciar intendere il testo) dal momento che sul punto la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Infine, poiché la norma attribuisce all'Autorità rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza in materia di trasparenza, nella segnalazione viene

suggerito di coinvolgere anche l'ANAC nella stesura del Regolamento interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2020 ([Atto di segnalazione n. 1 del 22 gennaio 2020](#)).

Inoltre, una disposizione **introdotta dalla Camera dei deputati**, prevede che, al fine di garantire l'effettiva tutela di cui alla lettera *c*) di cui sopra - ossia l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione per alcune amministrazioni per ragioni di sicurezza – le amministrazioni interessate possono individuare, con decreto del ministro competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i **dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013.

Come specificato da un **ulteriore comma introdotto dalla Camera dei deputati, non è consentita l'indicizzazione** dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

Nel settore della gestione documentale, per indicizzazione si intende l'operazione di creazione di informazioni relative ad un determinato documento che, collegate al medesimo documenti, ne consentono il reperimento. Nel caso di *database* presenti nel web, l'indicizzazione consente ai motori di ricerca di trovare il documento.

Infine, sempre con una **modifica apportata dalla Camera dei deputati**, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013, sono estesi anche ai **componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose** e del **comitato di sostegno e monitoraggio** dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno (art. 144, D.Lgs. 267/2000, testo unico degli enti locali). Al medesimo regolamento di delegificazione di cui sopra sono demandate le relative modalità attuative.

Articolo 1, commi 7-quinquies e 7-sexies
(Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

I commi 7-quinquies e 7-sexies dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prorogano agli anni 2021, 2022 e 2023 l'autorizzazione per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, disposta dalla legge di bilancio per il 2018, di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio, anche in sede locale, al fine di adempiere ai compiti in materia di minori stranieri non accompagnati.

I maggiori oneri della proroga del comando, stimati in 259.139 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, sono coperti a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'autorizzazione a favore dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di avvalersi di unità aggiuntive di personale è prevista dal comma 216, articolo 1, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205 del 2017) per il triennio 2018-2020, in numero di ulteriori 10 unità di personale. La collocazione in posizione di comando è contemplata dalla legge istitutiva dell'Ufficio dell'Autorità garante (art. 5, comma 1, L. n. 112/2011).

L'estensione ad un ulteriore triennio (2021-2023) della possibilità di avvalersi di dette ulteriori 10 unità è motivata dall'esigenza dell'Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla L. n. 47/2017 sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale, come già previsto dalla citata legge di bilancio 2018.

Si ricorda, infatti, che l'art. 11 della legge n. 47 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e dispone che all'elenco possano essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Se tali Garanti regionali non sono stati nominati, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, sono stimati pari a 259.139 euro per ciascuno anno del triennio 2021-2023. Agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).

Articolo 1, comma 8
***(Proroga in materia di piattaforma digitale
per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni)***

L'**articolo 1, comma 8**, proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Dispone inoltre circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.

Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell'**obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico**, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 - il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.

Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al **30 giugno 2020**.

Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a **integrare** i loro **sistemi di incasso** in alternativa o con la **piattaforma digitale per i pagamenti** con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche²¹ (ivi comprese le autorità di sistema portuale

²¹ Le amministrazioni pubbliche sono così individuate dall'articolo 2, comma 2 del medesimo codice dell'amministrazione digitale: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (e fino alla revisione organica della disciplina di settore,

nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della **valutazione** della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta **responsabilità dirigenziale e disciplinare** (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (inclusi, per i micro-pagamenti, l'uso del credito telefonico) è stato - si ricorda - oggetto di previsione da parte dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

La competenza dell'AgID è stata indi traslata alla Presidenza del Consiglio dall'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018.

Per questo riguardo, cfr. anche *infra* l'articolo 42 del presente decreto-legge.

il CONI) (così l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 1, comma 8-bis
(Tassa automobilistica veicoli in locazione a lungo termine)

Il **comma 8-bis** dell'articolo 1, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, **prorogando il termine per il versamento** delle somme dovute a titolo di **tassa automobilistica** in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.

In via preliminare, si ricorda che alcune norme contenute nel [c.d. decreto fiscale](#) hanno introdotto delle novità in materia di tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente. In particolare l'articolo 53, comma 5-ter (modificando l'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di riscossione della tassa automobilistica) dispone che **a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente**, sulla base del contratto annotato **nell'archivio nazionale dei veicoli sono tenuti in via esclusiva al pagamento** della tassa automobilistica regionale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.

In pratica dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica dei veicoli noleggiati con contratti di durata superiore a 12 mesi **dovrà essere pagata dai locatari e non più dalle società di noleggio a lungo termine**. Il versamento della tassa andrà alle regioni in cui hanno sede le aziende o in cui risiedono i privati che hanno sottoscritto il contratto di noleggio, invece che nelle regioni in cui sono immatricolati i veicoli.

Il **pagamento** della tassa automobilistica da parte degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine, di durata pari o superiore a dodici mesi, senza conducente, è possibile solo a seguito di **trasmissione** in formato elettronico al ruolo regionale della tassa automobilistica dei **dati relativi ai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli** da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

In sede di prima applicazione, **non** essendo tali **dati ancora pervenuti**, alcune regioni, come la Lombardia, hanno sottolineato la **temporanea impossibilità di individuare i soggetti passivi dell'obbligo di pagamento** della tassa automobilistica.

Pertanto le regioni di residenza degli utilizzatori non sono materialmente in condizione di effettuare la riscossione (in merito si consulti il [testo del decreto n. 1072 del 31 gennaio 2020](#) sulla non applicazione delle sanzioni per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica in scadenza il 31 gennaio 2020).

Criticità, inoltre, sono state sottolineate anche da parte di alcuni operatori di settore. Ad esempio l'Associazione Nazionale Industria Autonoleggio e Servizi Automobilistici (**ANIASA**) ha rilevato che per quasi 150.000 clienti (85.000 aziende, 3.200 PA e 60.000 soggetti privati) che utilizzano oltre 1 milione di veicoli a noleggio e residenti in venti regioni con altrettante specifiche regolamentazioni la misura del decreto fiscale è di complessa applicazione e rischia di produrre pericolosi effetti inattesi. Per il 2020 sono stimate 3.500.000 operazioni di pagamento, ma è impossibile per i proprietari dei veicoli effettuare in via informatica i pagamenti per i quasi 700.000 veicoli le cui targhe risultano all'archivio nazionale dei veicoli. Per questi è necessario recarsi fisicamente presso gli uffici preposti, (mentre il noleggio si caratterizza per il fatto che la gestione del veicolo viene fatta dal noleggiatore stesso) presentando carta di circolazione e copia del contratto per ogni singola targa ([Comunicato Stampa del 30 gennaio 2020](#)).

Il **comma 8-bis (lettera a))** dell'articolo in esame, al fine di semplificare la procedura sopra descritta, modifica l'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di riscossione della tassa automobilistica, prevedendo che gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente **possono adempiere all'obbligo** del pagamento della tassa automobilistica **non più** sulla base della comunicazione **all'anagrafe nazionale veicoli** ma sulla **base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico** (secondo le modalità introdotte ai commi *3-ter* e *3-quater* dalla successiva lettera *b*)).

Si ricorda che il **Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** contiene le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto beni mobili registrati secondo le norme del codice civile. La gestione del PRA è affidata in esclusiva ad ACI fin dal 1927, ai sensi dell'articolo 11 del R.D.L. n. 436/1927 (conv. dalla L. n. 510/1928). L'archivio del PRA è unico a livello nazionale ed è informatizzato. A seguito dell'iscrizione nel PRA del veicolo, il proprietario riceveva un certificato attestante la titolarità della proprietà dell'autoveicolo il certificato di proprietà (l'ACI peraltro nel 2015 ha operato una dematerializzazione di tale certificato, rendendolo digitale). Il Ministero dei Trasporti gestisce, invece, **l'archivio nazionale dei veicoli (ANV)**, istituito, ai sensi del Codice della Strada presso la Direzione Generale della **Motorizzazione Civile**; in tale registro sono iscritti

i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli autorizzati alla circolazione in Italia. Anche l'archivio ANV, come il PRA, è completamente informatizzato. A seguito della registrazione dell'autoveicolo nell'ANV, gli Uffici periferici della Motorizzazione Civile rilasciano la **carta di circolazione**. Le banche dati dell'ANV e del PRA sono interconnesse dal punto di vista informatico ed il D.P.R. n. 358/2000 ha individuato i soggetti abilitati ad accedere telematicamente ad esse ed ad inserirvi i dati, registrando le formalità: si tratta degli **Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA)** che possono essere pubblici (quelli istituiti presso gli UMC e presso gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA) ovvero privati (quelli presso le "delegazioni ACI", ovvero presso gli altri studi di consulenza automobilistica di cui alla L. n. 264/1991).

La **lettera b)** del comma in esame, a seguito della modifica apportata dalla lettera a)), **introduce 4 nuovi commi (3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies)** al richiamato articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che **prorogano il termine** per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica e **definiscono le modalità per la comunicazione** dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento.

Il **comma 3-bis**, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, **proroga al 31 luglio 2020**, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, il termine per il **versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica**.

Il comma specifica inoltre che la proroga del termine di versamento è disposta **senza l'applicazione di sanzioni e interessi**.

Il **comma 3-ter** stabilisce che per i periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020 **i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica** sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-quater, al **sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi** dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica.

Il **comma 3-quater** prevede che con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati** di cui al comma 3-ter, anche **attraverso il coinvolgimento** e la

collaborazione **delle associazioni rappresentative** delle società di locazione a lungo termine.

Il **comma 3-quinquies** dispone la **clausola di invarianza finanziaria** ovvero dall'attuazione delle nuove modalità operative rivolte all'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 8-ter
(Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Il comma 8-ter dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Nello specifico, l'art. 30 del D.L. n. 34/2019 assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi assegnati ai comuni, in base alla popolazione residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, D.L. 34/2019).

La norma in esame **differisce al 30 giugno 2020** il termine previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 34/2019, stabilendo che il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Il vigente comma 5 dell'art. 30 del D.L. 34/2019, **oggetto di modifica**, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019.

Si fa notare che tale termine è stato recentemente modificato dall'art. 15, comma 01 del D.L. 101/2019 (il termine previgente era fissato al 31 ottobre 2019).

Articolo 1, comma 9 *(Agevolazioni postali all'editoria)*

Il **comma 9** dell'**articolo 1**, estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali.

In dettaglio viene modificato l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, **estendendo a tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026**, la previsione del **rimborso a Poste italiane delle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per l'editoria**.

Si modifica infatti la disposizione in base alla quale, per le agevolazioni postali all'editoria, il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**, è chiamato a provvedere per un periodo di tre anni al **rimborso a Poste italiane S.p.A** al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

La normativa vigente prevede infatti **tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)**, dalle **imprese editrici di libri**, dalle **associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro** e dalle **associazioni d'arma e combattentistiche**. L'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, ha previsto infatti la riattivazione del regime delle tariffe postali agevolate di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate da tali soggetti.

L'art. 3, comma 1, del **decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353** prevede che il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**, provveda al rimborso a Poste Italiane S.p.A. della somma corrispondente all'ammontare delle **riduzioni complessivamente applicate**, nei limiti delle risorse stanziare disponibili a legislazione vigente (fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni

effettuate e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

Per quanto riguarda il **servizio postale universale**, si ricorda che il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore del servizio universale: tale ruolo è stato riconosciuto *ex lege* alla società **Poste italiane Spa** per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011, quindi **fino al 30 aprile 2026**. Le spedizioni dei prodotti editoriali in regime agevolato non rientrano peraltro nell'ambito del servizio postale universale. I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati da un Contratto di programma che disciplina anche gli importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione del servizio universale. Tra il MISE e Poste italiane è stato stipulato il Contratto di programma 2015-2019, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014 art. 1, comma 274). Il 15 ottobre 2019 è stato assegnato alle competenti commissioni parlamentari lo **schema di contratto di programma 2020-2024** tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane SpA. Su tale schema, l'8ª Commissione del Senato ha reso il proprio [parere](#) favorevole con osservazioni in data 12 novembre 2019; la Commissione IX della Camera dei deputati ha reso il proprio [parere](#) favorevole con osservazioni il 13 novembre 2019.

L'applicazione della disposizione del **comma 9** in commento viene **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**, come previsto dall'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Il richiamato **art. 108, par. 3 del TFUE** prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, inizia senza indugio la procedura per l'eliminazione dell'aiuto, prevista dal par. 2 dell'art. 108.

Per un approfondimento sull'*evoluzione della disciplina delle agevolazioni postali all'editoria*, si veda il relativo paragrafo nell'ambito del [tema "Servizi postali"](#) pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 9-bis
(Concessioni di lavori pubblici e servizi)

Il **comma 9-bis** dell'**articolo 1**, **introdotto dalla Camera dei deputati**, proroga, dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021**, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

La norma in esame conferma, inoltre, l'obbligo, per i titolari di **concessioni autostradali** già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il **31 dicembre 2020**.

La norma in esame modifica il testo dell'art. 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all'obbligo in questione entro il 31 dicembre 2020, differendo tale termine **al 31 dicembre 2021**.

Si ricorda che l'obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l'obbligo delle percentuali indicate (80%, e 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori e servizi relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società in *house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Il comma 3 dell'art. 177 dispone che la verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Tali linee guida sono state adottate con la [delibera n. 570 del 26 giugno 2019](#).

Articolo 1, comma 10
(Osservatorio nazionale persone con disabilità)

L'**articolo 1, comma 10**, proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 10** dell'articolo in commento, finalizzato ad assicurare il supporto tecnico necessario allo **svolgimento dei compiti istituzionali** dell'[Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità](#), di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (v. *infra*), dispone la **proroga fino al 31 dicembre 2020** della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al [DPCM 25 ottobre 2018](#). I conseguenti **oneri** per i compensi e per il funzionamento della Segreteria tecnica, stimati in **316.800 euro**, sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto 6 luglio 2010, n. 167 che ne regola il funzionamento, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio risulta costituita nell'ambito della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La composizione dell'Osservatorio è inoltre definita dal [DM 14 luglio 2014](#). La struttura era in **scadenza nel mese di ottobre 2019**, considerato che il [DPCM 5 dicembre 2016, articolo 1](#), ne aveva già prorogato la durata per ulteriori tre anni, a decorrere dal 22 ottobre 2016.

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che con la costituzione dell'attuale Governo, la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti ([DPCM 4 ottobre 2019](#) e DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1° gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio, l' Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

- ***L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità***

La [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), ha istituito, presso il Ministero del lavoro l'Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la **piena integrazione delle persone con disabilità**, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità. In base alla norma istitutiva, la Segreteria tecnica deve essere composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui.

Articolo 1, commi 10-bis-10-quinquies *(Ricompense al valore militare)*

I commi da 10-bis a 10-quinquies dell'articolo 1, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, riguardano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. Il nuovo termine viene indicato nel **2 giugno 2021.**

Come si è anticipato, il comma 10-bis differisce al 2 giugno 2021 il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

Le proposte di riconoscimento e la relativa documentazione vanno inviate, secondo quanto disposto dal comma 10-ter, alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita presso il Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, che aveva a sua volta riaperto i termini di presentazione delle candidature.

Tale termine è stato, da ultimo, riaperto dal **D.L. n. 210/2015**, articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies (Proroga termini per il 2016) fino al 25 aprile 2016. Con il **D.P.C.M. 30 giugno 2016** sono state definite le modalità di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare, emanato in seguito alla presentazione alla Camera dei deputati, nella seduta di mercoledì 10 febbraio 2016, n. 566, dell'ordine del giorno 9/03513-A/004.

In relazione alla disposizione in esame, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'adozione di un apposito DPCM per definire le modalità di attribuzione delle ricompense, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'approvazione di una analoga disposizione legislativa (cfr D.P.C.M. 30 giugno 2016).

I commi 10-quater e 10-quinquies riguardano la neutralità finanziaria delle disposizioni, disponendo che il riconoscimento delle qualifiche ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10-quater), e che il Ministero della

difesa provvede all'attuazione delle norme relative a nuovi riconoscimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 10-*quinquies*).

• *Le ricompense al valor militare*

Le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare originariamente contenute nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, sono successivamente confluite nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 e, in particolare, negli articoli da 1411 a 1422 del richiamato provvedimento. Tali disposizioni individuano la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Le decorazioni sono istituite per esaltare quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere, che comportano un grave rischio personale, e che costituiscono esempi da imitare per gli appartenenti alle Forze armate (artt. 1410 e 1412). Il Codice contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace (art. 1413). Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (che può essere concessa soltanto in tempo di guerra) (artt. 1411 e 1413). Per la concessione dell'onorificenza in tempo di pace occorre che sia riconosciuto il carattere militare dell'impresa, che deve essere strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate sono istituite qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore (art. 1414). Le decorazioni vengono conferite dal Presidente della Repubblica motu proprio ovvero su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza (art. 1415), previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire (1418).

Articolo 1, comma 10-sexies
(Proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali)

Il **comma 10-sexies** dell'articolo 1 **proroga**, per l'anno **2020**, dal 28 febbraio **al 30 settembre**, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della **richiesta di accesso alle agevolazioni** per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.

Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.

L'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal **1° gennaio 2020** un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la **riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo** pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per **i tre anni successivi**, per un totale di quattro anni.

In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i **commi 1 e 2**, sono concesse in favore dei **oggetti esercenti attività imprenditoriali** nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L'agevolazione è **circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita**.

La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all'**ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi**, siti nei territori dei comuni con **popolazione fino a 20 mila abitanti**. Si specifica che le disposizioni **non costituiscono** in alcun caso **deroga** alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

Il comma 3 esclude dall'agevolazione le seguenti attività:

- attività di **compro oro**, definita ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017. Il citato decreto legislativo ha introdotto una disciplina antiriciclaggio *ad hoc* per il settore dei compro oro. In particolare, le operazioni di *compro oro* consistono nella compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati. Le norme hanno istituito un apposito
- registro degli operatori in tale attività, che hanno specifici obblighi di identificazione della clientela. Per le transazioni compiute dai *compro oro* si applica uno specifico regime di tracciabilità;

- **sale scommesse** o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *slot machine*, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

Il successivo **comma 4 esclude** dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile;

Il **comma 5** individua le **misure agevolative**, che consistono nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 9.

Nell'ambito del bilancio comunale è prevista l'istituzione di un apposito **Fondo**, da destinare alla concessione dei contributi. Al **finanziamento** del Fondo comunale si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in **5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023** (comma 6).

Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo.

Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il comma 8 individua i **soggetti che possono beneficiare** delle agevolazioni previste al comma 5: gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Il **comma 9** disciplina le **procedure** per il riconoscimento dei benefici concessi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare **al Comune** nel quale è sito l'esercizio, a partire **dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio** di ogni anno, **richiesta redatta su un apposito modello**, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi nell'ordine delle richieste presentate, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.

Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. "*de minimis*", di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 11 fissa la decorrenza delle agevolazioni al 1° gennaio 2020.

Articolo 1, comma 10-septies
(Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio)

Il **comma 10-septies** dell'**articolo 1**, **introdotto dalla Camera dei deputati**, differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

I commi 51-58 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) disciplinano la procedura per l'assegnazione di contributi, al fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Il **comma 52 – oggetto di modifica** – dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo.

La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

La **norma in esame differisce**, quindi, dal 15 gennaio 2020 al **15 maggio 2020** il termine previsto per la richiesta del predetto contributo

erariale per l'anno 2020.

Il **comma 53**, anch'esso **oggetto di modifica**, prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

L'**intervento in esame proroga**, quindi, dal 28 febbraio 2020 al **30 giugno 2020** il termine previsto per la definizione dell'ammontare attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun ente locale.

Conseguentemente, la norma in esame prevede che tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatte salve.

Articolo 1, comma 10-octies
(Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni)

L'articolo 1, comma 10-octies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001²².

In particolare, la disposizione prevede, a tal fine, che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).

L'articolo 30 del D.Lgs 165/2001 reca disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, al comma 1 disponendo che tale passaggio, al quale le amministrazioni possono ricorrere per ricoprire posti vacanti in organico, riguardi dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. A tal fine, le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs 165/2001 (su cui v. *infra* la ricostruzione normativa) sono fatte salve a

²² Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. Peraltro, la disposizione fa salvo quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 5, e cioè che le assunzioni effettuate in violazione dello stesso art. 34-*bis* sono nulle di diritto. *Appare, pertanto, opportuno un chiarimento sull'ambito di applicazione della disposizione in esame con specifico riferimento alla sanzione della nullità assoluta comminata dal comma 5 dell'art. 34-*bis* del d.lgs 165/2001*

La disciplina della mobilità del personale pubblico

La disciplina della mobilità del personale pubblico è contenuta sostanzialmente nel decreto legislativo n.165/2001, il quale disciplina diverse fattispecie dell'istituto, quali la **mobilità volontaria** tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche (articolo 30), la **mobilità collettiva** (od obbligatoria, articoli da 33 a 34-*bis*) e la **mobilità intercompartimentale** (articolo 29-*bis*). Inoltre, il decreto legislativo (articolo 31) disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

Uno specifico filone concerne, infine, la mobilità volta a favorire il personale eccedentario delle province (a seguito della riforma degli enti locali) verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (articolo 1, commi 422-428, della L. 190/2014).

La disciplina della mobilità volontaria (istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza) è stata significativamente modificata (con contestuale nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina) dall'articolo 4, comma 1, del recente D.L 90/2014, il quale ha disposto, in primo luogo, la possibilità (in via sperimentale), di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E' stato inoltre istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

La mobilità collettiva (che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale) è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni (con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa, ai sensi dell'art. 34-bis, co. 5). Scopo dell'istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro.

Infine, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione delle pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale (cd. mobilità intercompartimentale) il D.P.C.M. 26 giugno 2015 ha individuato la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Il richiamato D.P.C.M., in particolare, ha precisato l'obbligo per le amministrazioni di equiparare le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali (per i quali è comunque vietato l'accesso a quelli con superiore contenuto professionale nonché il rispetto della fascia economica di riferimento).

Articolo 1, commi 10-novies e 10-decies
*(Disposizioni in materia di personale
delle società a partecipazione pubblica)*

L'articolo 1, commi 10-novies e 10-decies, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina la ricognizione del personale delle società controllate da enti pubblici per gli anni 2020-2022 al fine di individuare eventuali eccedenze (**comma 10-novies**) estendendola anche al personale dei consorzi e delle aziende degli enti locali (**comma 10-decies**).

In particolare, il **comma 10-novies** sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (anziché entro il 30 settembre 2017, come attualmente previsto), che le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo d.lgs.(in base al quale, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico, il rapporto di lavoro del personale già impiegato continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione). L'elenco del personale eccedente con l'indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata (comma 1, del nuovo art. 25).

Le regioni formano e gestiscono l'elenco di cui sopra, agevolando processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal suddetto decreto, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa Regione, sulla base di un accordo tra le società interessate (comma 2, del nuovo art. 25).

Decorsi ulteriori dodici mesi (anziché sei mesi, come attualmente previsto) dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3, del nuovo art. 25).

Il **comma 10-decies** dispone la applicazione della suddetta disciplina di cui al comma 10-bis (salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori), anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'**articolo 31** del D.Lgs 267/2000, gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'[articolo 114](#), in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Ai sensi del successivo articolo 114, l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali

Restano fermi gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.175, del 2016.

Ai sensi di tale comma, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo [30](#) del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

Articolo 1, comma 10-undecies
***(Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali
per alcune pubbliche amministrazioni)***

Il comma 10-undecies dell'articolo 1 - inserito dalla Camera dei deputati - esclude - con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 - le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui **termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.**

Si ricorda che la L. 27 dicembre 2019, n. 160, con il comma 147 dell'articolo 1 e le novelle di cui ai successivi commi 148 e 149, ha definito una nuova disciplina dei termini di validità in esame, con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165²³, e successive modificazioni); tale disciplina non contempla una norma di esclusione per i settori summenzionati, norma che invece era presente nella disciplina previgente²⁴.

La novella di cui al presente **comma 10-undecies** - che inserisce il comma 147-bis nel citato articolo 1 della L. n. 160 - reintroduce la norma di esclusione, con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 (le quali costituiscono l'oggetto del citato comma 147).

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire, per le graduatorie approvate successivamente al 2019, quali termini di validità trovino applicazione per i settori summenzionati.

Per le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di validità delle

²³ Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

²⁴ La norma di esclusione era stabilita dall'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

graduatorie concorsuali sono disciplinati da varie norme, spesso speciali e transitorie. Per quanto riguarda le relative disposizioni a regime, si ricorda che:

- l'articolo 400, comma 01, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, prevede che le graduatorie concorsuali relative al personale docente ed educativo abbiano validità triennale, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, e perdano efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio; tuttavia, per le scuole secondarie, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni, ha previsto che le graduatorie abbiano validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdano efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (fermo restando, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 59, e successive modificazioni, il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra, anche negli anni successivi);
- l'articolo 407, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 stabilisce la validità triennale per le graduatorie concorsuali relative al personale scolastico direttivo;
- l'articolo 423, comma 4, del suddetto testo unico prevede, per le graduatorie concorsuali relative al personale scolastico ispettivo, che i candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso abbiano titolo a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa;
- l'articolo 552, comma 1, dello stesso testo unico (e successive modificazioni) prevede che le graduatorie (dei concorsi per titoli ed esami) relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza restino valide fino alla data di decorrenza della validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente;
- l'articolo 270, comma 10-*bis*, del medesimo testo unico prevede che le graduatorie concorsuali relative al personale docente ed assistente, alle assistenti educatrici, agli accompagnatori al pianoforte ed ai pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza restino valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

Riguardo alla nuova disciplina generale sui termini di validità in esame - disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e posta, come accennato, dall'articolo 1, comma 147, della L. n. 160 e dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del citato D.Lgs. n.

165, e successive modificazioni -, si ricorda che essa prevede (ferma restando la validità di eventuali periodi di validità inferiori stabiliti da leggi regionali):

- il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell'anno 2011. L'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
- il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019;
- il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**Articolo 1, commi 10-duodecies e 10-terdecies
e articolo 7, comma 10-quaterdecies**
*(Disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione
di docenti della scuola secondaria)*

I **commi 10-duodecies** e **10-terdecies** dell'**articolo 1** e il **comma 10-quaterdecies** dell'**articolo 7** – tutti introdotti **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – riguardano la **disciplina ordinaria** per il reclutamento dei **docenti della scuola secondaria**, prevista dal d.lgs. 59/2017, e la **procedura straordinaria** per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

In particolare, tra l'altro, si differisce (dal 31 dicembre 2019) al **30 aprile 2020** il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente a un nuovo concorso ordinario.

Nello specifico, il **comma 10-duodecies** dell'**articolo 1** interviene sulla **disciplina attuativa** delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, stabilendo che con **decreto** del Ministro dell'istruzione è costituita una **commissione nazionale di esperti** per la definizione delle (sole) **prove scritte** (e non più delle "tracce delle prove di esame") e delle relative griglie di valutazione.

In particolare, a ciò si procederà con un **decreto** del Ministro dell'istruzione **distinto** rispetto a quello che deve definire, tra l'altro, i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione delle stesse.

Al riguardo, il 5 febbraio 2020, [rispondendo](#) nell'Assemblea della Camera all'interrogazione a risposta immediata 3-01281, il Ministro dell'istruzione ha fatto presente che il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** ha già all'esame lo **schema di decreto** che individua i **requisiti di ammissione** alle procedure concorsuali ordinarie, disciplina l'articolazione dei **contenuti delle prove** e riporta, tra l'altro, i **programmi d'esame**, nonché la tabella dei **titoli valutabili**.

A tal fine, il comma in esame **novella** l'art. 3, co. 6, del **d.lgs. 59/2017**.

Il **d.lgs. 59/2017** – intervenuto, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. *b*), della L. 107/2015, e modificato da ultimo dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto - per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola

secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, un **concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami**, bandito, su base regionale o interregionale, con **cadenza biennale**, per la copertura dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. All'esito del concorso si consegue l'abilitazione all'insegnamento.

In particolare, quanto alla **disciplina attuativa**, ha stabilito che con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, a seguito di quanto disposto dal D.L. 1/2020, del Ministro dell'istruzione) si individuano:

- i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti dei relativi componenti;
- i programmi, le prove di concorso, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione;
- la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili;
- le modalità di gestione delle procedure concorsuali da parte degli Uffici scolastici regionali.

Con il **medesimo decreto** doveva essere costituita una **commissione nazionale di esperti** chiamata a definire le **tracce delle prove di esame** nonché le relative griglie di valutazione.

Il **comma 10-terdecies** dell'**articolo 1** dispone che la **prova scritta** della **procedura straordinaria per il reclutamento** di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché la **prova scritta** della **procedura straordinaria per il conseguimento dell'abilitazione** all'insegnamento nello stesso ordine di scuola, previste dall'art. 1, co. 1-16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), riguardano il **programma di esame** previsto per il **concorso ordinario**, per titoli ed esami, per la scuola secondaria che sarà avviato contestualmente alla procedura straordinaria (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016)²⁵.

A sua volta, il **comma 10-quaterdecies** dell'**articolo 7** – differisce al **30 aprile 2020** il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita.

Sempre nella risposta del 5 febbraio 2020 all'interrogazione a risposta immediata 3-01281, il Ministro dell'istruzione ha fatto presente che il

²⁵ A seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 114, della L. 107/2015, il **26 febbraio 2016** sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale n. 16 tre bandi di concorso per titoli ed esami finalizzati, rispettivamente, al reclutamento di personale docente per posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria ([D.D. n. 105 del 23 febbraio 2016](#)), per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado ([D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016](#)) e per posti di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ([D.D. n. 107 del 23 febbraio 2016](#)).

I programmi di esame dei concorsi citati sono stati definiti con [DM 95/2016](#).

Consiglio superiore della pubblica istruzione ha all'esame anche lo **schema di decreto** che disciplina l'intera **procedura concorsuale straordinaria**.

A tali fini, si **novella** l'art. 1, co. 1 e 10, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019).

L'art. 1, co. 1-16, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha previsto innanzitutto l'indizione, che sarebbe dovuta avvenire entro il 2019 – termine ora differito al **30 aprile 2020** –, di una **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per il **reclutamento di 24.000** docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – almeno tre annualità di servizio nelle **scuole secondarie statali**, ovvero sono stati impegnati in **progetti regionali** di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica. La procedura straordinaria deve essere avviata contestualmente a un **concorso ordinario**, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria.

In particolare, la procedura straordinaria per il reclutamento prevede lo svolgimento di una **prova scritta** informatizzata, composta da **quesiti a risposta multipla** su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente²⁶.

La medesima procedura straordinaria è finalizzata, altresì, a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento** nello stesso ordine di scuole anche ai soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – nei medesimi a.s. sopra indicati – nelle **scuole statali o paritarie**, nonché nei percorsi del **sistema educativo di istruzione e formazione professionale**. In particolare, la procedura prevede lo svolgimento di una **prova scritta** informatizzata, **distinta** ma analoga a quella prevista per il reclutamento, che si intende superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente.

I soggetti che hanno conseguito nella prova scritta per il reclutamento o nella prova scritta per il conseguimento dell'abilitazione il **punteggio minimo** previsto sono inseriti in appositi **elenchi non graduati** in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione, al ricorrere delle condizioni indicate.

²⁶ In seguito, si procede, in particolare, alla formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una **graduatoria di vincitori**, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei 24.000 posti, e all'**immissione in ruolo** dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati. Gli immessi in ruolo sono poi ammessi al **percorso annuale di formazione iniziale e prova** e a sostenere una **prova orale** che si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente. I vincitori conseguono l'**abilitazione all'esercizio della professione docente**, per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo.

Articolo 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

Il **comma 10-quaterdecies** dell'**articolo 1** – **introdotto nel corso dell'esame presso Camera dei deputati** – **differisce** di ulteriori **12 mesi**, rispetto a quanto già disposto dalla L. di bilancio 2020, i termini riguardanti l'**abolizione**, o la progressiva **riduzione fino all'abolizione**, dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

Il **comma 10-quinquiesdecies** – **introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – **reca un'interpretazione autentica** delle disposizioni che hanno escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

In particolare, il **comma 10-quaterdecies novella l'art. 1, co. 394**, della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020), che ha differito di 12 mesi i termini per l'abolizione o la progressiva riduzione fino all'abolizione, fissati dall'art. 1, co. 810, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

La **relazione illustrativa** al ddl di bilancio 2020 (A.S. 1586) sottolineava che il differimento da essa recato era finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinassero gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che fosse previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore²⁷.

²⁷ Al riguardo, si ricorda che il 25 marzo 2019 si era dato avvio agli **Stati generali dell'editoria**, con una fase di consultazione on-line, in cui cittadini e operatori del settore potevano avanzare le proprie proposte all'interno di cinque aree tematiche: informazione primaria, giornalisti e altri operatori del settore, editoria, mercato, cittadini. In base al [comunicato stampa](#) presente sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, l'elenco analitico di tutte le proposte sarebbe stato reso pubblico e sottoposto alla valutazione degli attori istituzionali della filiera e, in un confronto pubblico intermedio, si sarebbero approfondite le istanze e le valutazioni sulle singole proposte. Al termine delle consultazioni sarebbe stato presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte, oggetto di un ulteriore momento di confronto pubblico. Dopo la prima fase di consultazioni on-line – sviluppatasi [dal 18 aprile al 18 maggio 2019](#) – dal 28 maggio al 4 luglio si sono svolti incontri pubblici con operatori e categorie del settore. [Qui](#) il calendario degli incontri.

Successivamente, non sono state più fornite informazioni in argomento.

Pertanto, a seguito dell'ulteriore differimento:

- decorre **dal 31 gennaio 2022** l'**abolizione** dei contributi alle **imprese radiofoniche** private che abbiano svolto **attività di informazione di interesse generale**.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1 della L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l'altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

In seguito, l'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, ha previsto la concessione dei contributi diretti cui all'art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche che avessero svolto attività di interesse generale, così come definita dall'art. 1 della L. 230/1990.

Ancora dopo, l'art. 44, co. 1, lett. *b-bis*, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto che tali imprese mantenevano il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Successivamente, l'art. 1, co. 810, lett. *a*, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – come modificato dall'art. 30-*quater*, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – aveva previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l'abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in quest'ultimo sopprimendo il riferimento alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Da ultimo, l'art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva differito di 12 mesi i termini fissati dall'art. 1, co. 810, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

In base alle [informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#), negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l'impresa Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente **Radio Radicale**²⁸;

- decorre **dall'annualità** di contributo **2021** la **riduzione progressiva** dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla **totale abolizione** a decorrere **dall'annualità** di contributo **2024**, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come **cooperative giornalistiche** che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. *a*), d.lgs. 70/2017);

²⁸ Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a € 4.000.000 annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018 (nello specifico: [2018](#), [2017](#), [2016](#), [2015](#), [2014](#), [2013](#), [2012](#), [2011](#)), a € 4.131.655,20 per gli anni [2009](#) e [2010](#), a € 4.153.629,44 per il [2008](#), a € 4.153.452,00 per il [2007](#), a € 4.153.180,20 per il [2006](#), a € 4.159.915,00 per il [2005](#), a € 4.159.915,19 per il [2004](#), a € 4.132.000,00 per il [2003](#).

- **enti senza fini di lucro**, ovvero **imprese editrici** di quotidiani e periodici il cui **capitale** sia da essi **interamente detenuto** (art. 2, co. 1, lett. *c*), d.lgs. 70/2017);
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in **misura maggioritaria** da cooperative, fondazioni o enti morali **non aventi fini di lucro** (art. 2, co. 1, lett. *b*), d.lgs. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016, con termine, dunque, con l'**annualità** di contributo **2021**.

Per le imprese indicate, l'art. 1, co. 810, lett. *b*), della L. 145/2018 aveva previsto la progressiva riduzione dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla totale abolizione dal "1° gennaio 2022" – *rectius*: "a decorrere dall'annualità 2022" –, dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. *a*), *b*) e *c*), del d.lgs. 70/2017, nella seguente misura:

- per l'annualità 2019, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;
- per l'annualità 2020, del 50% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;
- per l'annualità 2021, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000.

Da ultimo, l'art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva differito di 12 mesi i termini fissati dall'art. 1, co. 810, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

Il **comma 10-quinquiesdecies** dispone che l'**art. 3, co. 1, lett. c**), del **d.lgs. 70/2017** si interpreta nel senso che l'impossibilità di accesso ai contributi per le **imprese editrici** di quotidiani e periodici **partecipate** da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati riguarda (solo) le imprese per le quali la stessa partecipazione sia con **quote maggioritarie**.

L'**art. 3, co. 1, lett. c**), del **d.lgs. 70/2017** – in conformità a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. *c*), n. 2), della L. 198/2016 – ha disposto che non possono accedere ai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici **facenti capo** a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

• **Cenni sulla disciplina in materia di contributi diretti all'editoria**

Nella XVII legislatura, il settore del sostegno all'editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, operato con la L. 198/2016, che ha visto, in particolare, la ridefinizione della disciplina per l'erogazione dei contributi diretti.

Nello specifico, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell'art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L'intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

- cooperative giornalistiche;
- enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
- limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

- imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
- imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- associazioni dei consumatori;
- imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

- organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

- periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Si tratta di una previsione oggetto di interpretazione autentica con le disposizioni in commento.

Articolo 1, commi 10-sexiesdecies e 10-septiesdecies **(Screening oftalmologico straordinario)**

I commi 10-sexiesdecies e 10-septiesdecies dell'articolo 1, inseriti nel corso alla Camera dei deputati, incrementano di un importo pari a 200.000 euro per gli anni 2020, 2021 ed estendono agli anni 2022 e 2023 per lo stesso importo, l'autorizzazione di spesa per la sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, già prevista dalla normativa vigente pari a 250.000 euro, come **contributo straordinario** per ciascun anno del triennio 2019-2021. I corrispondenti oneri, pari a 200.000 euro per ciascun anno dal 2020 al 2023 sono posti a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità 2015.

Più in particolare, il **comma 10-sexiesdecies** prevede che per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile che, ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 dell'articolo citato è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

In proposito si ricorda che i commi 453 e 454, articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) assegnano alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB - *International Agency for the Prevention of Blindness*) un contributo straordinario di **250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021** per la gestione di un **progetto di screening straordinario sulle minorazioni visive**. Il progetto, affidato dal Ministero della salute a questa sezione dell'Agenzia, è finalizzato alla prevenzione della cecità, con particolare riferimento alle patologie retiniche. Il contributo in esame si somma alle risorse già previste dalla normativa vigente.

Alla sezione italiana della IAPB, a decorrere dal 2006, è stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell'articolo 11-*quaterdecies*, del D.L. 203/2005 (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale cui la medesima Sezione fa parte. La creazione di tale Polo, finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, è stata prevista a Roma.

Inoltre, la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 325, L. 205/2017) ha disposto l'incremento, dal 2018, di 250.000 euro del contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana AIPB a valere, corrispondentemente, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 200, L. 190/2014).

Articolo 2, comma 1 *(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)*

L'**articolo 2, comma 1**, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).

Si dispone qui la **proroga** delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il **Presidente** e i **componenti** del Consiglio dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque non oltre il **31 marzo 2020**.

Il termine innanzi previsto era il 31 dicembre 2019, per effetto della posticipazione già disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2019.

La composizione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) è disciplinata dalla legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995 - successivamente modificate dal decreto-legge n. 201 del 2011, n. 201, che ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da otto a quattro, ai quali si aggiunge il Presidente.

Il **Presidente** dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del Presidente e tale designazione deve essere previamente sottoposta al **parere delle Commissioni parlamentari competenti** (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, che disciplina le altre autorità di pubblica utilità).

In base a tale rinvio, le Commissioni parlamentari si esprimono a **maggioranza dei due terzi** dei componenti ed il **parere è da ritenersi necessario e vincolante**, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, ha designato, in data 8 giugno 2012, il professor Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con d.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il mandato del Presidente è scaduto il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti.

I quattro commissari dell'Autorità - scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore - sono **eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati** e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno e ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un solo nominativo per il Consiglio. Procedono pertanto ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato (la votazione ha luogo a scrutinio segreto e per schede).

I componenti dell'Autorità durano **in carica sette anni e non possono essere riconfermati**, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato (art. 1, comma 3 legge n. 249/1997 e art. 2, comma 8, legge n. 481/1995).

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede alla sua sostituzione procedendo all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

I componenti dell'Autorità attualmente in carica sono stati nominati per sette anni con D.P.R. 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e scadranno il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012

In base all'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, infatti, ai componenti dell'AGCOM si applicano le disposizioni per le altre Autorità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in ordine alla durata settennale del mandato.

I sette anni sono calcolati a decorrere dalla data di insediamento del collegio. In tal senso il Consiglio di Stato, in un parere del 19/4/2012 (sezione Prima, n. 03608/2012), avente ad oggetto l'ammissibilità dell'istituto della *prorogatio* al collegio del Garante della privacy, calcola i sette anni della durata del mandato dei componenti del collegio dalla data di insediamento dello stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno proceduto alla elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle sedute del 6 giugno 2012. I componenti dell'Autorità

nominata in precedenza, nel 2005, erano scaduti il 15 maggio 2012 (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 03676/2012 del 9 maggio 2012 sull'applicabilità della *propogatio* agli organi collegiali dell'AGCOM).

I componenti dell'AGCOM eletti il 6 giugno 2012 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono stati: Maurizio Dècina (eletto dalla Camera dei deputati con 163 voti); Antonio Martusciello (eletto dalla Camera dei deputati con 148 voti); Antonio Preto (eletto dal Senato della Repubblica con 94 voti); Francesco Posteraro (eletto dal Senato della Repubblica con 91 voti).

A seguito del decesso del commissario Antonio Preto, l'Assemblea del Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini, nominato con d.P.R. 6 marzo 2017. A seguito delle dimissioni del commissario Maurizio Dècina, la Camera dei deputati nel settembre 2013 ha eletto il prof. Antonio Nicita (con 297 voti).

Attualmente i commissari dell'AGCOM, dopo le sostituzioni avvenute, sono i seguenti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti); Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

A pena di decadenza, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 2, comma 2 **(Garante per la protezione di dati personali)**

L'**articolo 2, comma 2**, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica dei componenti attuali del Collegio del Garante per la protezione di dati personali.

Si proroga **al 31 marzo 2020** il termine ultimo per l'esercizio da parte del **Presidente** e dei **componenti del Collegio del Garante per la protezione di dati personali** - eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012 - delle funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

La **prorogatio** dei componenti del collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (recante "Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali").

Quando ad agosto è intervenuta la disposizione di proroga, il mandato degli attuali membri del Collegio (eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e insediati il 19 giugno 2012) pur scaduto (19 giugno 2019) era in regime di *prorogatio* fino al 19 agosto 2019 (in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, in base al quale la *prorogatio* non può durare più di 60 giorni).

Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal decreto-legge n. 75 del 2019 citato, è ora oggetto di proroga al 31 marzo 2020.

Vale rammentare come il Collegio sia costituito secondo la disciplina vigente ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Lì si prevede che il Collegio sia costituito da **quattro componenti**, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione, il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina.

Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il 6 giugno 2012 i quattro componenti sono stati eletti dalla Camera dei deputati (Giovanna Bianchi Clerici con 179 voti, Antonello Soro con 167 voti) e dal Senato (Augusta Iannini con 107 voti, Licia Califano con 97 voti). Antonello Soro è successivamente stato eletto presidente.

Garante per la protezione dei dati personali

È un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (c.d. legge sulla *privacy*), successivamente disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il Garante è anche l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

I compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 57 e 58) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 154) come da ultimo modificato dal citato decreto legislativo del 2018, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

In particolare il Garante si occupa di:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
- esaminare reclami;
- (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento;
- imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, e altri;
- curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori; tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Il Garante per la protezione dei dati personali è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso.

I membri del Collegio durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

Per quanto riguarda le incompatibilità, per tutta la durata dell'incarico il Presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Per i componenti del Collegio, per i dipendenti dell'Ufficio e per il Segretario generale è previsto, inoltre, l'obbligo di astensione per due anni (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) dalla trattazione di procedimenti davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interPELLI.

È imposto in capo ai componenti del Collegio l'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione del mandato sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al Presidente spetta un'indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente (art. 153 del Codice della *privacy*).

Articolo 3, comma 1
(Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

L'**articolo 3, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2019 al **31 dicembre 2020** il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-*bis* e comma 4-*ter*. Tali disposizioni mirano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il **comma 4-quater** specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, dalla legge n. 205 del 2017; al 31 dicembre 2019, dalla legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1132, lettera a). Il termine è ora posposto al **31 dicembre 2020**.

In un precedente disegno di legge contenente analoga disposizione di posticipazione del termine, si leggeva - nella relazione illustrativa - che un ulteriore differimento fosse motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che - ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*quinques*, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si leggeva che "le criticità, di complessa risoluzione, relative all'attivazione dei collegamenti telematici necessari per l'acquisizione d'ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l'altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all'emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Quanto alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, essa ribadisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. "Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo

Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020".

Articolo 3, comma 2 **(Indennizzo vittime di reati violenti)**

L'**articolo 3, comma 2**, riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso).

L'**articolo 3, comma 2**, del decreto-legge in esame apporta una serie di modifiche al comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018).

Il comma 594 proroga **alla data del 30 settembre 2019**:

- **i termini** per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017;

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

- **i termini** per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima;

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il medesimo **comma 594** specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122 (vedi *supra*).

La disposizione in commento interviene sul comma 594 su citato riaprendo e prorogando **al 31 dicembre 2020** i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima, nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 all'articolo 583-*quinquies* del codice penale (**lett. a) e b)**).

In proposito la relazione illustrativa precisa "la norma [in questione] si rende necessaria per assicurare l'effettività della riapertura e proroga dei termini prevista dalla legge n. 145 del 2018, che faceva rinvio all'adozione di un decreto interministeriale di rivalutazione degli importi e di diversa previsione di indennizzabilità per le lesioni gravissime. Detto decreto interministeriale nello scorso mese di novembre è stato perfezionato con la firma dei Ministri competenti ed adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e, pertanto, se ne prevede l'indennizzabilità in misura autonoma dalle spese mediche sostenute, corrispondente nell'importo alle lesioni gravissime".

Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, **alla data del 31 ottobre 2020**, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (**lett. c)**).

Come sottolinea la relazione illustrativa "la proroga prevista con la modifica del comma 594, si estenderà automaticamente anche alle fattispecie previste dal comma 596, che fa rinvio al predetto comma 594 per i termini di presentazione delle richieste di rivalutazione degli importi già concessi".

Articolo 3, comma 3
***(Proroga in materia di colloqui investigativi con i detenuti
a fini di prevenzione del terrorismo internazionale)***

La disposizione di cui all'**articolo 3, comma 3**, proroga al **31 gennaio 2021** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale**.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma *2-bis*.

Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera g) della legge n. 145 del 2018.

L'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Articolo 3, comma 4
(Proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

Il **comma 4 dell'articolo 3** proroga dal 31 dicembre 2019 al **30 giugno 2020** il termine entro cui è consentito l'**impiego di guardie giurate** a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da **atti di pirateria**, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 107/2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 è stato poi prorogato più volte (vedi oltre).

Il citato articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l'impiego di nuclei militari e di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

Successivamente, il D.L. 7/2015 (art. 15, comma 6-*bis*) ha soppresso la possibilità di impiegare personale militare nelle attività anti-pirateria, a decorrere dal 1° giugno 2015, mentre ha mantenuto la possibilità di impiego delle guardie giurate, la cui disciplina è recata dai commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* del citato articolo 5 del D.L. 107/2011.

In particolare, è consentito, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, l'impiego di guardie giurate, provviste di autorizzazione di pubblica sicurezza, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria. Tali aree sono individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse (comma 4).

A sensi del comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle *best management practices* di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, mediante il ricorso a guardie giurate individuate

preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge.

In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-*ter* rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, che è stato adottato il 28 dicembre 2012 ossia a pochi giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; si tratta del [D.M. 266/2012](#) poi sostituito dal D.M. 139/2019 (vedi oltre).

Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012 è stato prorogato una prima volta ad opera dell'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013, il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

Successivamente, il termine è stato prorogato più volte, anche a causa della mancanza di adesioni ai corsi di addestramento, come avvenuto per quelli banditi negli anni 2015 e 2016.

Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2014 del D.L. 150/2013 (art. 3, comma 2), al 31 dicembre 2014 dal D.L. 109/2014 (art. 5, comma 5), al 30 giugno 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 4), al 30 giugno 2016 dal medesimo D.L. 7/2015 che ha soppresso l'impiego dei militari nelle operazioni di antipirateria (art. 15, comma 6-bis, lett. c), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 67/2016 (art. 3, comma 4-*bis*), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 9), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1122, lett. c) e al 31 dicembre 2019 dalla L. 145/2018 (art. 1, comma 1132, lett. b).

Il citato regolamento adottato con il D.M. 266/2012, per quanto concerne i corsi tecnico-pratici rinvia alla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 che reca disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, stazioni ferroviarie e linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà.

In particolare, si fa riferimento all'articolo 6 che disciplina l'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere

numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l'organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

Come previsto dall'articolo 6, il 26 febbraio 2015 è stato emanato il [disciplinare](#) del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale:

- vengono definite le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009;
- sono individuati i programmi formativi per le guardie giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n.266;
- viene costituito il Nucleo di vigilanza e controllo, previsto dall'art.7 del D.M. 154/2009.

Tuttavia, come si è accennato sopra, i corsi di addestramento per le guardie giurate banditi negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra, non hanno registrato adesioni. Al fine di risolvere tali criticità fin dal 2016 è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l'ammissione diretta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tale schema è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo.

Infine, il regolamento, che sostituisce e abroga il precedente 266/2012, è stato adottato con il [decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019)

Il nuovo regolamento mantiene l'obbligo dei requisiti addestrativi di cui all'articolo 6 del D.M. 154 del 2009, prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 14, comma 1). Inoltre, prevede che le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 107/2011 (ossia fino al 31 dicembre 2019), sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall'armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame. In caso di mancato superamento dell'esame restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009 (art. 14, commi 2 e 3).

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, la recente entrata in vigore del decreto ministeriale n. 139 del 2019 “lascia ben poco spazio alle prefetture-UTG per organizzare le predette sessioni di esame. Al fine di superare l’impasse – che rischia di non consentire l’espletamento dei predetti servizi – la disposizione proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale si applica il regime transitorio previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, lasciando in tal modo alle prefetture-UTG un lasso di tempo sufficiente allo svolgimento dell’attività in questione”.

Articolo 3, comma 5 *(Adeguamento antincendio strutture ricettive)*

Il **comma 5** dell'**articolo 3**, come modificato dalla **Camera dei deputati**, interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Con la modifica **approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si interviene sul **comma 5** dell'articolo 3, il quale ha novellato, nel testo originario, il **comma 1122, lettera i)**, dell'articolo 1, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirne l'ultimo periodo.

Tale modifica sostituisce integralmente la lettera *i)* citata, al fine di differire:

- dal **30 giugno 2019** al **31 dicembre 2021** il termine entro il quale le **attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano **l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;**

- dal **1° dicembre 2018** al **30 giugno 2020** il termine entro il quale le predette strutture presentano, al **Comando provinciale dei Vigili del fuoco**, la **SCIA parziale**, attestante il rispetto di **almeno quattro** delle seguenti **prescrizioni**, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

La modifica in esame lascia inoltre immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:

- dal **31 dicembre 2019** al **30 giugno 2022** il termine entro il quale le strutture **ricettive turistico-alberghiere** localizzate nei territori colpiti dagli **eccezionali eventi meteorologici** che si sono verificati a partire dal **2 ottobre 2018**, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli **eventi sismici del Centro Italia** nel 2016 e 2017 e nei comuni di **Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia** in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano **l'adeguamento**

alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;

- dal **30 giugno 2019** al **31 dicembre 2020** il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, **comma 1141**, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 1122, lettera *i*), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la **proroga** al **31 dicembre 2019**, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l'**adeguamento** alle disposizioni in materia di **prevenzione incendi** previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali **eventi meteorologici** verificatisi a partire dal **2 ottobre 2018**, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

In particolare, il richiamato **art. 1, comma 1122, lettera i)** della legge di bilancio 2018 ha posticipato al **30 giugno 2019** il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere*) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Si tratta, in particolare, del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei **territori** delle **Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano**.

L'art. 1, **comma 1141**, L. 145/2018, ha altresì previsto, ai fini dell'operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il **30 giugno 2019**, della **SCIA parziale**.

Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. *i*), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il **1° dicembre 2018**, di una **SCIA parziale**, in quanto attestante il rispetto di **almeno quattro** delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d'uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.

I territori colpiti dagli **eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017** sono stati individuati dagli allegati 1, 2 e *2-bis* del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

In particolare, l'allegato 1 contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. **REGIONE ABRUZZO**. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). **REGIONE LAZIO**. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). **REGIONE MARCHE**. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegalfo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). **REGIONE UMBRIA**. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. **REGIONE ABRUZZO**: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. **REGIONE LAZIO**: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). **REGIONE**

MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

L'allegato 2-*bis* elenca i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).

Con la **modifica approvata dalla Camera**, si introduce infine una disposizione relativa ai **rifugi alpini**, la quale prevede il differimento al **31 dicembre 2020** (dal **31 dicembre 2019**) del termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

- dell'**istanza preliminare per l'esame dei progetti** di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) **sostitutiva** dell'istanza per l'ottenimento **del certificato di prevenzione incendi** (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Ai fini della comprensione della disposizione in esame occorre una ricostruzione dell'evoluzione normativa recente in materia, a partire dal D.P.R. 151/2011 con cui è stato emanato il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Con l'emanazione del **D.P.R. 151/2011** le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state suddivise in tre categorie (A, B e C), in ragione del loro grado di pericolosità, elencate nell'allegato I al medesimo decreto e assoggettate a una disciplina differenziata.

Rientrano nella categoria A le attività poco rischiose, mentre le categorie B e C riguardano attività con livelli di rischio medio-alti; solo per queste ultime categorie il decreto prevede (all'art. 3) l'obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Un'altra importante novità recata dal D.P.R. 151/2011 è l'introduzione della SCIA anche in ambito di certificazione antincendio. L'art. 4 di tale decreto prevede infatti che, per le attività di cui all'Allegato I, l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi è presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prescritta.

L'**art. 38 del D.L. 69/2013** (ferma l'ipotesi di esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare nei casi in cui si sia già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità), aveva fissato al 7 ottobre 2017 il termine per la presentazione dell'istanza preliminare e della SCIA (cioè degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011).

La disciplina relativa ai rifugi alpini è stata integrata con l'emanazione del **D.M. Interno 3 marzo 2014**, che ha aggiornato la normativa tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini contenuta nel titolo IV "Rifugi Alpini" della regola tecnica allegata al D.M. interno 9 aprile 1994.

Successivamente, l'**art. 5, comma 11-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244**, ha prorogato, per i soli rifugi alpini, il termine di cui al citato comma 2 dell'art. 38 del D.L. 69/2013, **al 31 dicembre 2017**, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 9-bis del D.L. 91/2018 (L. 108/2018).

Articolo 4, commi 1 e 2
(Assunzioni Agenzia dogane e monopoli - Blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla PA)

Il comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'**articolo 4**, proroga il **termine per procedere all'assunzione**, da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 2 **estende** all'anno 2020 il **blocco degli adeguamenti dell'ISTAT** relativi ai **canoni** dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 6-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2019 recante **autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (di seguito Agenzia) ad **assumere** (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) **60 unità di personale** con contratto a tempo indeterminato.

La disposizione in esame **estende** tale autorizzazione **all'anno 2020**, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.

Per quanto riguarda l'inquadramento, **40 unità** di personale sono da inquadrare nella **prima fascia retributiva della terza area** e **20 unità** sono da inquadrare nella **terza fascia retributiva della seconda area**, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali.

Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Nel caso in cui nelle predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, è prevista la facoltà, per l'Agenzia, di procedere all'assunzione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico e di concorso unico per dirigenti (articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge n. 101 del 2013).

Le **assunzioni sono effettuate** dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli **a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019** (2018 in base alla norma

modificata). Entro trenta giorni dall'assunzione, l'Agenzia dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è motivata anche dalla difficoltà di rinvenire graduatorie di altre amministrazioni, vigenti ed utilizzabili, per profili professionali compatibili con le esigenze operative dell'Agenzia in materia di ispezione e vigilanza a supporto delle verifiche e dei controlli in ambito doganale, soprattutto in considerazione della prossima Brexit.

Il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi previsti dalla norma prorogata, sempre secondo la relazione illustrativa, è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso del predetto anno. Ciò avrebbe impedito alle strutture interessate di orientare gli sforzi organizzativi all'avvio in tempo utile di dette procedure.

La relazione illustrativa segnala inoltre che le prescritte autorizzazioni alle assunzioni previste dalla citata norma prorogata sono state rilasciate dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019. Solo dopo tale data, pertanto, si è avuta la certezza di poter finalizzare le previste assunzioni.

Sarebbe pertanto stato impossibile definire le due procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2019 così da poter procedere alle assunzioni entro l'anno 2019.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica non attribuisce alla disposizione in questione alcun effetto sulla finanza pubblica essendo le procedure concorsuali già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*); esso è stato poi esteso di anno in anno e, da ultimo, è stato prorogato al 2019 dall'articolo 1, comma 1133, lettera c) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

In particolare, con il comma in esame si estende al 2020 quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale - nell'ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il "blocco" per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 medesimo ha esteso all'ordinamento della Banca d'Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dal decreto-legge medesimo.

La relazione tecnica attribuisce alla disposizione risparmi di spesa non quantificabili.

Articolo 4, comma 3
(Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento)

L'articolo 4, comma 3, proroga di 6 mesi i termini inerenti la fase di **prima applicazione della rendicontazione dettagliata degli ordini collettivi di pagamento** relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

Vengono quindi prorogati i termini per la presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale nonché, conseguentemente, i termini per i relativi controlli.

In particolare, la norma in esame novella l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2018 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 93 del 2016 recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa").

Tale comma stabilisce che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione dettagliata dei menzionati ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato (articolo 11, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2018), relativa all'anno 2017, sia presentata entro il **30 giugno 2019** e il relativo termine di controllo sia fissato al **31 dicembre 2019**.

Tali termini sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020.

Si rammenta che la disposizione in commento era già stata **in precedenza prorogata** con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 1133, lett. a), della legge n.145/2018), che aveva spostato i suddetti termini, inizialmente previsti al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, rispettivamente, al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che, in via generale, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2018).

La **relazione illustrativa** precisa che la proroga in questione si rende necessaria poiché la **predisposizione degli strumenti informatici** per la prima applicazione del nuovo sistema di controllo dei pagamenti delle competenze

fisse e accessorie è stata completata nel mese di novembre 2019. Ciò in quanto la predisposizione delle rendicontazioni dei pagamenti da parte delle amministrazioni ha comportato l'elaborazione di un format comune e di una procedura uniforme di estrazione dei dati dalla medesima fonte dati, detenuti da [NOIPA](#) (il portale relativo al sistema stipendiale per la Pubblica Amministrazione, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Al momento sono state completate, da parte di NOIPA, le operazioni di messa a disposizione delle amministrazioni dei dati risultanti dai sistemi informatici, utili alle rendicontazioni, nel formato elaborabile previsto dalla legge, e sono state definite e messe a punto le implementazioni informatiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, necessarie per consentire che i predetti dati pervengano agli uffici di controllo con canali atti ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Conseguentemente, le rendicontazioni delle amministrazioni ai rispettivi uffici di controllo sono state inviate con cinque mesi di ritardo rispetto al termine fissato del 30 giugno 2019 e alcune amministrazioni hanno incontrato ancora qualche problema per il predetto invio, che si concluderà presumibilmente entro il 31 dicembre 2019. Inoltre, dal punto di vista del termine per il controllo, gli invii delle rendicontazioni a ridosso della scadenza di legge per l'esercizio del riscontro di ragioneria fanno sì che non possa essere rispettato il termine previsto del 31 dicembre 2019 e per il predetto motivo si rende necessario prorogare conseguentemente di un periodo di sei mesi sia il termine di presentazione della rendicontazione, a beneficio delle amministrazioni, sia il termine conclusivo del controllo, a beneficio degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (svolto dagli Uffici centrali di bilancio presso il Ministero e dalle ragionerie territoriali dello Stato).

Articolo 4, comma 3-bis
(Misure di contenimento della spesa e poteri di vigilanza Consob)

Il comma 3-bis dell'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della Consob.

In primo luogo è **prorogato** dal 31 marzo 2020 al **31 marzo 2023** il termine (articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) entro il quale è **concessa alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative** alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Sono inoltre ampliati **i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all'offerta e alla diffusione di prodotti finanziari**, con particolare riferimento **ai fornitori di connettività**. Sono infine estesi **i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue**.

In particolare alla CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del suo ordinamento ed al fine di **assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza** per la tutela degli investitori, nonché per la **salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario**, viene prorogata al 31 marzo 2023 la facoltà riconosciuta dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012 di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Tale facoltà è consentita a condizione che **sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi** previsti a legislazione vigente.

Da tale facoltà viene, tuttavia, **esclusa l'autorizzazione all'assunzione di personale mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato**, prevista all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 35 del 2005 e richiamata dall'articolo 34, comma 57 sopra citato (**primo periodo**).

Il **secondo periodo** della disposizione in esame prevede che ai fini **dell'adozione delle misure** stabilite dal primo, terzo e quarto periodo del comma, possono essere **utilizzate anche le risorse disponibili** (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) sul **Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori** (articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58) fermo restando le prioritarie finalità del citato Fondo.

L'articolo 32-ter.1 del TUF stabilisce che, al fine di **agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale** delle controversie di cui all'articolo 32-ter (Arbitro per le controversie finanziarie), la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori al dettaglio la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione **di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori**, da parte della Consob, anche con riguardo alla **tematica dell'educazione finanziaria**.

Il Fondo è **finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme** che disciplinano le attività degli **intermediari finanziari**, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del MEF in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari.

Il terzo periodo amplia i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all'offerta e alla diffusione di prodotti finanziari.

In particolare, viene esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 36, comma 2-terdecies del decreto legge n. 34 del 2019, che prevede che la **Consob ordini ai fornitori di connettività** alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, **la rimozione delle iniziative** di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, **offra o svolga servizi o attività di investimento senza esservi abilitato**. La norma in esame stabilisce che la Consob può esercitare tali poteri anche al fine di **rimuovere le iniziative** di chiunque nel territorio della Repubblica, **attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione:**

- **offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;**
- **diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto.**

Sono **prodotti finanziari** gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, contratti derivati) e ogni altra forma di

investimento di natura finanziaria (articolo 1, comma 1, lettera *u*) del TUF). L'offerta al pubblico di tali prodotti finanziari viene definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*) del TUF come **ogni comunicazione rivolta a persone**, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che **presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari** offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. La disciplina europea, come attuata nell'ordinamento nazionale, prevede che coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari siano tenuti alla preventiva pubblicazione di un documento informativo, i cui specifici contenuti e i profili di vigilanza sono differenziati in ragione della diversa tipologia di prodotto. Per gli **strumenti finanziari comunitari** (valori mobiliari, quote di fondi di investimento chiusi e azioni di società di investimento a capitale fisso) è prevista la pubblicazione di un prospetto d'offerta disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/1129, il quale prevede la preventiva approvazione da parte dell'autorità competente. L'offerta di **strumenti finanziari diversi da quelli comunitari** (quote di fondi di investimento aperti e azioni di società di investimento a capitale variabile) è dunque preceduta da una comunicazione all'autorità competente, alla quale sono allegati il documento (di sintesi) contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto (completo) destinati alla pubblicazione. Se l'offerta riguarda altri prodotti finanziari, il cui prospetto non è disciplinato dalla disciplina europea, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto (articolo 94, comma 6 del TUF).

Il **quarto periodo** chiarisce che **gli ordini adottati** ai sensi del richiamato articolo 36, comma *2-terdecies* del decreto legge n. 34 del 2019, possono essere anche **ricompresi tra le misure che la Consob ha la facoltà applicare nell'esercizio dei poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari Ue** previsti dall'articolo *7-quater* del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF).

In particolare, tali poteri prevedono che, **in caso di violazione da parte di intermediari Ue** di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie regolate dal TUF, la **Banca d'Italia o la Consob**, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono ordinare alle stesse di porre termine** a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

Articolo 4, comma 3-ter
(Finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari)

Il **comma 3-ter** dell'**articolo 4**, proroga **di 24 mesi** il termine per la **revoca** - causata del mancato affidamento dei lavori - del finanziamento del CIPE per **nuove sedi di uffici giudiziari** ad elevato carico di affari pendenti.

Il **comma 3-ter** dell'**articolo 4**, **inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile **revoca del finanziamento da parte del CIPE** finalizzato ad interventi urgenti per **nuove sedi di uffici giudiziari** ad elevato carico di affari pendenti.

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

Inoltre le disposizioni di cui al comma 181 – oggetto di proroga - hanno previsto la **revoca obbligatoria dei finanziamenti**:

- in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro 36 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione;
- in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione.

Entrambi i termini sono stati oggetto di proroga di ulteriori 12 mesi (ex art. 1, comma 459 della legge n. 205 del 2017). Attualmente quindi i termini sono di 48 mesi per la presentazione degli stati di avanzamento e **36 mesi per l'affidamento dei lavori**.

Il comma in esame **proroga di ulteriori 24 mesi** solo il termine per la revoca del finanziamento per mancato affidamento dei lavori che viene quindi ampliato a 60 mesi (cinque anni). Nessuna proroga è disposta invece per il termine di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Si valuti l'opportunità di estendere la proroga anche all'ipotesi di revoca del finanziamento per mancata presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, in quanto tale adempimento è temporalmente successivo rispetto all'affidamento dei lavori stessi.

Articolo 4, comma 3-*quater* **(Tributi locali)**

Il **comma 3-*quater*** dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che **limitatamente all'anno 2020** si applicano le disposizioni in materia di **imposta comunale sulla pubblicità**, diritto sulle **pubbliche affissioni** e **tassa per l'occupazione** di spazi ed **aree pubbliche** (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** e per **l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in **deroga** a quanto previsto del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma in esame precisa che per l'anno 2020 **continuano ad applicarsi i tributi comunali** sopra citati che sono **sostituiti a partire dal 2021** dal **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della legge di bilancio 2020.

Si ricorda che il **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari e **sostituisce** la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (**ICPDPA**), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (**CIMP**) e del canone per l'occupazione delle strade. Per una ricostruzione dettagliata del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si rinvia alla scheda del [dossier Legge di bilancio 2020](#) realizzato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'intervento è rivolto a sanare un disallineamento temporale tra l'entrata in vigore del nuovo canone e l'abrogazione della previgente disciplina. L'**abrogazione** conseguente all'introduzione del canone unico, infatti, **non segue la decorrenza del canone unico**, ed è quindi entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Pertanto il **comma 3-*quater***, al fine di **non determinare un vuoto normativo** nella disciplina dei tributi degli enti locali, stabilisce che **limitatamente all'anno 2020 continua la vigenza** delle norme sui tributi locali abrogate dalla legge di bilancio 2020.

Si segnala che tale intervento era stato richiesto, tra gli altri, anche dall'Anci e dall'Ifel: [Legge di bilancio 2020-Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali](#) .

Articolo 4, comma 3-quinquies
(Istituto per il credito sportivo)

Il comma 3-quinquies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Mef relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

Il comma 1061 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) stabilisce che i **dividendi** di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze **relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo** in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 **sono destinati al Fondo** speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui **finanziamenti all'impiantistica sportiva.**

Il comma 3-quinquies in esame dispone la destinazione dei dividendi al sopra citato Fondo speciale **permane anche per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022.**

Si ricorda che l'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con gestione autonoma, è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ed è una banca pubblica ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario). L'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali e il **Ministero dell'economia e delle finanze** partecipa al capitale dell'Istituto nella percentuale del **80,438%** ([Statuto dell'Istituto per il credito sportivo](#)).

L'Istituto, tra l'altro, **gestisce e amministra alcuni fondi**, tra i quali il **Fondo speciale per la concessione di contributi** in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

In tale ambito l'Istituto può concedere **contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive**, contratti da ogni **soggetto pubblico o privato** che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota a esso spettante, a norma dell'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179. I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Per una panoramica dettagliata del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva si consiglia la consultazione del [sito dell'Istituto per il Credito Sportivo](#).

Articolo 4, commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies **(Accisa sigari)**

I commi **3-sexies, 3-septies e 3-octies** dell'articolo 4, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, prorogano al **1° gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'aumento** dell'aliquota di base per il calcolo **dell'accisa sui sigari** introdotto dalla legge di bilancio 2020

In particolare il **comma 3-sexies** proroga al **1° gennaio 2021 l'entrata in vigore** della disposizione **che innalza**, a decorrere dal 1° gennaio 2020, **l'aliquota di base** per il calcolo dell'accisa sui **sigari** dal 23 al 23,5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 659, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020).

Si ricorda che il richiamato comma 659, lettera *b*), modifica la voce Tabacchi lavorati (allegato I al Testo Unico Accise) al fine di **elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati** ovvero di quelle componenti che servono a calcolare l'accisa globale.

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:

- **sigari: dal 23 al 23,5 per cento;**
- sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento;
- sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento;
- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento;
- altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento;
- tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.

Si rinvia al sito dell'Agenzia delle dogane per una disamina delle [componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati](#).

Il **comma 3-septies** fa salve le operazioni effettuate con la previgente disciplina. La norma dispone, infatti, che **non si fa luogo al rimborso** dell'accisa sui sigari versata in applicazione del sopra citato comma 659; l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame è dunque dovuta secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

Il **comma 3-octies** stabilisce la **copertura finanziaria** della disposizione in esame prevedendo che all'onere derivante dall'applicazione della proroga introdotta al comma 3-sexies, pari a **870.000 euro per l'anno 2020**, si provvede mediante corrispondente

riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190).

Articolo 4, commi 3-novies e 3-decies
(Estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca)

I **commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4, introdotti dalla Camera dei deputati**, sono volti ad **estendere ai comuni** per i quali sia stato deliberato lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di **eventi calamitosi**, inclusi i **comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia**, la **riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento**, a regime, **della cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato** nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che il **comma 6** della legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha modificato l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di **rendere permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento** della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai **contratti a canone concordato**, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni **ad alta densità abitativa**.

Il **comma 3-novies** modifica il **comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge n. 47 del 2014** il quale prevede, per gli anni dal 2014 al 2019, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei **comuni per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni** precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In primo luogo è aggiornato il rinvio al predetto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al fine di **rendere permanente la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca**.

Inoltre si prevede che per l'anno d'imposta 2020 l'agevolazione si applichi ai soli comuni fino a 10 mila abitanti e a quelli nei quali è stata individuata con ordinanza una zona rossa.

È altresì introdotto un **nuovo comma 2-ter** al predetto articolo 9 del decreto legge n. 47 del 2014, ai sensi del quale l'aliquota al 10 per cento si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei **comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia**, in cui sia stata individuata una zona rossa tramite ordinanza sindacale.

Si tratta dei comuni colpiti dagli eventi sismici:

- del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;

-
- del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;
 - del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-*bis* del D.L. 189/2016.

Si ricorda che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da un susseguirsi di eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Una rassegna dettagliata delle disposizioni della XVII legislatura è disponibile in " [Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Quadro normativo](#)" dossier di inizio XVIII legislatura. Per gli interventi in questa legislatura vedi il tema web [Terremoti](#).

Il comma 3-*decies* dell'articolo 4 reca la **copertura degli oneri finanziari**, pari a 2,01 milioni di euro per il 2020, 3,48 milioni di euro per il 2021 e 3,51 milioni a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014.

Si ricorda che la **cedolare secca** è un **regime facoltativo**, che si sostanzia nel pagamento di un'**imposta sostitutiva** - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile). Non sono dovute l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

È prevista una **aliquota ridotta** per i **contratti a canone concordato**, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE, **inizialmente fissata al 15 per cento** dal decreto legge 102/2013 e successivamente **ridotta al 10 per cento** dal decreto legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l'aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Da ultimo, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha disposto **l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca** e della relativa **sanzione** previsti al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, integra la disciplina delle **operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento** (cd *subparticipation*), come introdotta dalla legge di bilancio 2019. Per effetto delle modifiche in commento:

- si **proroga al 31 dicembre 2020** il termine per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle predette norme;
- viene **dettagliata la disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti concesse mediante finanziamento**, con particolare riferimento alle modalità con cui il soggetto cedente può destinare i crediti cartolarizzati, nonché i connessi diritti e i beni che costituiscono la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione.

Si ricorda preliminarmente che i commi 1088 e 1089 della predetta legge hanno integrato la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento (cd *subparticipation*). Con una prima novità (è stato disposto (comma 1088) che la disciplina in materia di cartolarizzazioni si applica alle **operazioni realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente**, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti, quando **tali operazioni hanno per effetto il trasferimento del rischio sui crediti**, nella misura e alle condizioni concordate (articolo 7, comma 1, lettera *a*) della legge n. 130 del 1999). In tale caso il **cedente può destinare i crediti stessi**, nonché i **diritti e i beni che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso** di tali crediti, al **soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione**, anche mediante segregazione e/o pegno (comma 2-*octies* all'articolo 7). I contratti relativi a tali operazioni possono prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di trasferire alla società di cartolarizzazione tutte le somme che derivano dai crediti cartolarizzati (nuovo comma 2-*novies*).

Il **comma 1089 della legge n. 145 del 2018**, oggetto di modifica con le norme in esame, ha delegato al MEF l'adozione di uno o più provvedimenti volti a definire:

- i beni e i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nelle

operazioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999;

- le modalità con cui tali beni e diritti costituiscono patrimonio separato e gli effetti di tale separazione;
- le modalità e le finalità della destinazione dei crediti cartolarizzati;
- gli effetti dell'eventuale segregazione;
- le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale;
- l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

Tali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati entro il 1° aprile 2019, ma il termine è decorso senza che essi siano stati emanati.

Di conseguenza il comma 1 **proroga il termine per l'emanazione della predetta disciplina di rango secondario al 31 dicembre 2020.**

Il comma 2 precisa la disciplina applicabile alle **cartolarizzazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti.**

A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la **disciplina sull'efficacia e sulle modalità della cessione di crediti cartolarizzati** (contenuta nell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130), la quale prevede specifiche forme di pubblicità per le cessioni in blocco e detta un'articolata normativa sull'efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi.

Si prevede inoltre che, nelle **operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante finanziamento** al cedente, con **trasferimento del rischio** (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal comma 1088 della legge di bilancio 2019) il **soggetto finanziato**, ai fini della **costituzione del patrimonio destinato**, è tenuto ad adottare **apposita deliberazione**. Essa contiene l'indicazione:

- dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco;
- dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato;
- dei limiti e delle circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato.

Tale deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese e non produce effetti se non dopo l'iscrizione (articolo 2436, codice civile).

Con riferimento **all'efficacia nei confronti dei terzi**, le norme in esame prevedono che dalla data di iscrizione della deliberazione tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono **patrimonio separato** a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.

Con riferimento alle **obbligazioni del soggetto finanziato**, quest'ultimo risponde delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente.

Viene chiarito che, se il soggetto finanziato è sottoposto a **procedura concorsuale** o di **gestione delle crisi**, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato **continuano ad avere esecuzione** e si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2-*octies*, della legge 30 aprile 1999, n. 130: il soggetto finanziato può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato, nonché le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

Il **comma 3** modifica l'articolo 1, comma 1-*ter* della legge n. 130 del 1999, che nella sua attuale formulazione consente alle società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto di specifiche condizioni di legge. Con le modifiche in esame:

- la possibilità di **erogare finanziamenti** anche a **soggetti diversi da persone fisiche e piccole imprese** viene concessa anche nel caso in cui, contestualmente, si effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), ovvero le citate **operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante finanziamento** al cedente

da parte dell'emittente, con **trasferimento del rischio (comma 3, lettera a))**;

- si consente alle società di cartolarizzazione, nell'erogazione dei predetti finanziamenti, di operare **direttamente** ovvero per il **tramite di una banca o intermediario finanziario** abilitato ai sensi del Testo Unico Bancario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), che **agisce in nome proprio (comma 3, lettera b))**.

Il **comma 4** introduce un **nuovo comma 1-quater all'articolo 1** della legge n. 130 del 1999, al fine di chiarire che, ove il **finanziamento** di cui all'illustrato comma 1-ter avvenga tramite banca o intermediario abilitato, ai **crediti da esso nascenti**, ai **relativi incassi e ai proventi** derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica il citato articolo 7, comma 2-octies (comma 3, lettera c)): il soggetto finanziato può destinare i crediti cartolarizzati e altri beni al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione patrimoniale dei medesimi crediti o costituendo apposite garanzie reali.

Il **comma 5** interviene sul già citato articolo 4 della legge n. 130 del 1999, che - come già visto - disciplina **le modalità e l'efficacia della cessione di crediti cartolarizzati**.

In primo luogo, la **lettera a)** novella il comma 2-bis; nella formulazione vigente esso prevede, in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, che l'espletamento delle formalità relative all'opponibilità produca effetti anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, purché tali contratti siano stati stipulati prima della data di espletamento di tali formalità. Con le modifiche in esame tale disciplina si estende anche alle **cessioni di credito** derivanti da **altre forme di concessione di credito con modalità rotative**.

La **lettera b)** effettua analoghe modifiche al comma 4-ter dell'articolo 4.

Nella formulazione vigente tale comma prevede che, per le **cessioni di crediti derivanti da aperture di credito** in qualunque forma, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Nel caso di **cessione di crediti deteriorati** la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario abilitato gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria cessionaria degli impegni o delle facoltà di erogazione.

Le norme in esame **modificano il comma 4-ter** allo scopo, anzitutto, di **estendere alle cessioni di credito** derivanti da altre forme di **concessione di credito con modalità rotative** la disciplina sulla **esigibilità del credito ceduto da parte della società cessionaria** (che avviene in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni; **lettera b, n. 1**).

Con una seconda modifica (**n. 2**) si dispone che, per le cartolarizzazioni di crediti deteriorati delle banche, ove gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal contratto di apertura di credito o affidamento siano stati trasferiti a una banca o un intermediario abilitato, **costituiscono** a tutti gli effetti **patrimonio separato** da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni anche i **proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti ceduti**, oltre che gli incassi.

Si dispone infine (**n. 3**) che detto patrimonio separato sia **aggredibile** anche **dalla società di cartolarizzazione** (la società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria), oltre che dai portatori di titoli e dalla banca cessionaria degli impegni o delle facoltà di erogazioni. Viene concessa tuttavia la **possibilità di aggredire tale patrimonio separato** anche da parte di **altri creditori**, ma **limitatamente all'eccedenza delle somme incassate e dovute a portatori di titoli, banche e società di cartolarizzazione**.

Articolo 5, comma 1
***(Proroga in materia di quote premiali
a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020)***

L'**articolo 5**, al **comma 1**, estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-*bis* della legge 191/2009 ha previsto **forme premiali per le regioni virtuose** in cui fosse stata **istituita una Centrale regionale per gli acquisti** e si fosse provveduto all'**aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi**. La misura percentuale della quota premiale è corrisponde allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata²⁹, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-*bis*, della legge 191/2009. Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni, doveva infatti stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Ssn.

²⁹ La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'[art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 \(c.d. Decreto Calabria\)](#).

Articolo 5, comma 2
***(Proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti
dall’Agenzia italiana del farmaco)***

Il **comma 2 dell’articolo 5** estende al 2020 l'ambito di applicazione della **norma transitoria sulle assunzioni da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)**, posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al quadriennio 2016-2019. La proroga si rende necessaria per consentire ad AIFA di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

Più nello specifico, il comma in esame estende al 2020 l'ambito di applicazione della **norma transitoria** (di cui all’art. 9-*duodecies*, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 75/2015) **sulle assunzioni da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)**, posta, inizialmente, con riferimento al triennio 2016-2018, e poi prorogata al 2019 dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1137, lettere *a*) e *b*)).

L’articolo 9-*duodecies*, comma 1, del decreto legge 78/2015 ha determinato la dotazione organica di AIFA nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli *standard* delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma prevede inoltre che, nel triennio 2016-2018, l’AIFA possa bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l’assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. Le procedure concorsuali in oggetto sono indette per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica dell’AIFA, della programmazione triennale del fabbisogno e della procedura di autorizzazione, inerente all’avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni (autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Successivamente, l’art. 1, comma 1137, lettera *a*) della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha esteso l’ambito di applicazione della norma anche all’anno 2019. Si rileva che la proroga operata dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1137, lettera *b*)) ha altresì previsto la modifica dell’art. 9-*duodecies*, comma 2, secondo periodo, al fine di chiarire che le procedure finalizzate alle

assunzioni summenzionate dovevano essere effettuate in modo da garantire anche per il 2019 l'assunzione di non più di 80 unità.

Alla luce delle attività di reclutamento del personale, necessarie all'AIFA per raggiungere la dotazione organica richiesta, l'estensione al 2020 si rende necessaria per consentire all'Agenzia di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

Articolo 5, comma 3 *(Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi)*

Il **comma 3 dell'articolo 5**, differisce **dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021** il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di **procedure sugli animali a fini scientifici o educativi**.

Si ricorda che il successivo **articolo 25, commi 2, 2-bis e 3**, reca alcune norme finanziarie nella suddetta materia, con riferimento ai cosiddetti approcci alternativi, e prevede che, entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione sugli animali autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso (anche con riferimento alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi).

In particolare, il differimento di cui al **comma 3** del presente **articolo 3** concerne³⁰:

- la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione - meno restrittiva - che la procedura successiva sia classificata come "moderata" (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette)³¹. *Ai fini di un coordinamento testuale, sembrerebbe opportuno prorogare esplicitamente al 31 dicembre 2020 il termine finale posto dall'ultima parte dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 - termine concernente anch'esso l'applicabilità di questa condizione meno restrittiva -*. Si ricorda che: la procedura è classificata "moderata" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o

³⁰ Un precedente differimento (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020) dei termini di decorrenza in oggetto è stato disposto dalla novella di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

³¹ In ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è subordinato anche alle seguenti condizioni: l'effettiva gravità delle procedure precedenti era "lieve" o "moderata"; è dimostrato che sono stati pienamente ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata "lieve" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione "non risveglio" concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).

Si ricorda che, ai sensi della definizione generale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure in oggetto sono quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, *distress*, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento di cui al **comma 3** rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013³²), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva "sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"). La medesima relazione illustrativa segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell'esito negativo del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna³³. La relazione ricorda altresì che nell'ottobre 2019 alcuni enti di ricerca hanno inviato una nota al Ministero della salute, relativa - con

³² Nell'ambito di tale procedura la Commissione europea ha emesso un parere motivato il 15 febbraio 2017.

³³ Si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 del citato D.Lgs. n. 26: il laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna costituisce il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida; questi ultimi studi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero della salute.

riferimento soprattutto al settore delle sostanze d'abuso - alla necessità di non limitare le possibilità di ricerca e di connesso accesso a bandi e finanziamenti europei pluriennali.

Articolo 5, comma 4 *(Medici operanti presso reti di cure palliative)*

Il **comma 4** dell'**articolo 5**, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale **i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative**, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

Più in particolare, il termine per la presentazione dell'istanza, attualmente pari a 18 mesi dall'entrata in vigore della citata legge n. 145/2018 (e quindi in scadenza il 1° luglio 2020), viene fissato in 18 mesi decorrenti **dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute attuativo delle citate disposizioni**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, lo schema di decreto attuativo delle disposizioni della legge 145/2018 dovrebbe trovare compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso. Poiché in assenza di esso non è stato possibile fino ad oggi per le Regioni dare corso alle disposizioni citate occorre consentire agli interessati di poter usufruire pienamente del termine di 18 mesi previsto dal legislatore.

Il citato **comma 522** della legge n. 145/2018 stabilisce l'**idoneità** ad operare presso le reti dedicate alle **cure palliative pubbliche** e private accreditate di **medici già in servizio presso tali reti** alla data di entrata in vigore della presente legge.

Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni.

I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal [DM Salute 28 marzo 2013](#) in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:

- **esperienza almeno triennale**, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- *hospice* ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;
- **almeno il 50% dell'orario** previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;

- acquisizione di una **specifica formazione in cure palliative**, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'[Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014](#).

Viene fissato il termine di 18 mesi dalla entrata in vigore della legge per la presentazione dell'istanza di certificazione dei requisiti.

Si ricorda che il sopra citato DM 28 marzo 2013 ha definito l'inquadramento della disciplina "Cure palliative" nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi, modificando le tabelle A e B relative alla valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso, rispettivamente, alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) di cui al [decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998](#).

Con riferimento alle certificazioni già previste in materia di esperienza medica in cure palliative, si deve ricordare che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 425 della n. 147 del 2013) ha abilitato i medici in servizio presso le reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, se in possesso di esperienza almeno triennale in tale campo, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministero della salute, previa intesa in CSR. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il [decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015](#).

• **La formazione del personale medico in cure palliative**

Le cure palliative possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. L'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio rientrano anche nei nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017).

La legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenei su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l'erogazione dell'assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l'uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell'attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito. Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore.

È previsto un aggiornamento periodico specifico nell'attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina. In attuazione delle

citare disposizioni va ricordato che il [D.M. 4 aprile 2012](#) ha istituito diversi Master, tra cui il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in terapia del dolore per medici specialisti e il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative per medici specialisti. Vi sono inoltre: il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche per medici pediatri; il Master universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie; e il Master universitario di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi.

Articolo 5, comma 5 *(Equivalenza titoli professioni sanitarie)*

L'**articolo 5, comma 5, proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020** il termine per l'iscrizione, in **appositi elenchi speciali** istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune **professioni sanitarie**, allo scopo di potersi avvalere del **riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie**, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

La **proroga** in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al **30 giugno 2020** il termine per l'**iscrizione agli elenchi speciali** per validare il **riconoscimento dell'equivalenza** al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del **considerevole slittamento dei tempi** per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione- previsto dai **commi 537 e 538**, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018) e pubblicato solo lo scorso settembre ([D.M. 9 agosto 2019](#)) -, mentre i termini per l'adozione erano stati fissati in 60 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Peraltro, la relazione illustrativa segnala come la piattaforma informatica per l'iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa solo a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto a soli tre mesi utili la possibilità per gli interessati di iscriversi, quando la procedura per la valutazione delle domande richiede un tempo sensibilmente maggiore (fino a centocinquanta giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull'iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine).

Si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni (e quindi la possibilità di continuare ad **occupare il profilo della professione sanitaria** di riferimento) per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un **periodo minimo di 36 mesi** (3 anni), anche non continuativi nell'arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in **appositi elenchi speciali ad esaurimento** istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.

La finalità della norma è stata quella di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari e di conseguire risparmi di spesa, mediante apposita previsione normativa derivante dall'inserimento del comma 4-*bis* all'art. 4 della legge n. 42/1999, in materia di **regolarizzazione del personale** (ex ausiliario) sanitario, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il **riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento** alle lauree delle professioni sanitarie.

• Obbligo di iscrizione all'albo delle professioni sanitarie

La norma in esame ante-proroga ha inteso eliminare l'**indeterminatezza del quadro giuridico** che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il **riordino delle professioni sanitarie**, prevedendo l'**obbligatorietà dell'iscrizione al rispettivo albo** per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta, sancendo (all'articolo 4, comma 9) la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

La legge n. 43 del 2006, peraltro, aveva previsto la **regolamentazione delle professioni sanitarie** infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi *iter* formativi, anche mediante l'**istituzione dei rispettivi ordini ed albi**, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE.

Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i **nuovi albi di 17 professioni sanitarie** che risultavano ancora non ordinate. Inoltre, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il [Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018](#), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che prevede l'iscrizione all'albo per tutti coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono coinvolti pertanto i professionisti che possono non essersi iscritti al rispettivo albo per diversi motivi, tra i quali:

mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall'[Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011](#);

aver continuato, in quanto dipendenti del Servizio sanitario regionale o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare

l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell'equivalenza;

aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter
(Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie e relativi ad alcune prestazioni pediatriche ed all'adroterapia)

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 5 - inseriti dalla Camera dei deputati - recano finanziamenti per il 2020 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella) per il 2019 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per il 2020, così come per il 2019, i finanziamenti concernono **alcune prestazioni pediatriche e l'adroterapia**.

Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario³⁴.

Il nuovo stanziamento per il 2020, così come quello già previsto per il 2019, concerne:

- strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

I precedenti stanziamenti per il 2017 ed il 2018 concernevano altresì le strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

Ai fini del riparto delle risorse per il 2020 - così come per il 2019 - si prevede che il decreto del Ministro della salute sia emanato previa determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome³⁵.

³⁴ Riguardo alle procedure stabilite per tali progetti, cfr. l'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

³⁵ Oltre alle norme oggetto di novella - comma 1 dell'articolo 18 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, ed articolo 38, comma 1-novies, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, cfr. altresì il comma 2 del medesimo articolo 18.

Si ricorda che l'attivazione degli stanziamenti in esame è subordinata³⁶ alla sottoscrizione dell'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sul riparto complessivo delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (relative al medesimo anno).

³⁶ Come prevede il citato comma 1 dell'articolo 18 del D.L. n. 148 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017).

Articolo 5, comma 5-quater
(Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato degli
assistenti sociali e dei contratti finanziati con le risorse del PON
inclusione)

Il comma 5-quater dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, permette agli Enti locali di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni; i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili per la collettività (PUC) nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà.

La dotazione finanziaria del [PON Inclusione 2014-2020](#), a seguito della riprogrammazione approvata con Decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019, è pari a 1.218.342.885 euro, di cui 858.460.972 euro di quota FSE e 359.881.913 euro di quota nazionale

Il Programma è rivolto in maniera particolare agli Ambiti territoriali, le aggregazioni di Comuni responsabili della programmazione dei servizi sociali. Gli interventi, coerenti con gli indirizzi nazionali fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con le Regioni nel 2016, vengono finanziati su tutto il territorio nazionale in funzione del contesto socio-economico e dei fabbisogni locali. Riguardano in particolare azioni di sistema, quali il rafforzamento dei servizi di presa in carico e lo sviluppo di una rete integrata di interventi che coinvolga altre agenzie pubbliche ed enti no profit del territorio; misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali di sostegno al reddito, quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale.

Il Programma inoltre sostiene la definizione e la sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3), azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai vari livelli di *governance*, sono coinvolti nell'attuazione del Programma (Asse 4) e azioni volte a supportare l'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma (Asse 5).

Il PON Inclusione si raccorda con i Programmi operativi regionali, nonché con il [FEAD \(Fondo di aiuti europei agli indigenti\)](#) e con il [PON Città Metropolitane](#).

La norma in esame proroga di ulteriori 12 mesi:

- i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti, ai sensi della legge di bilancio 2018 (art.1, co. 200, legge 205/2017), al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, nonché l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà;

L'art. 1, comma 200, della legge 205/2017, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di assicurare, contestualmente, l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (per il 2020 lo stanziamento del Fondo è pari a 587 milioni di euro). Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

- i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei **progetti utili per la collettività (PUC)**, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto legge 4/2019, inclusi gli oneri derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti;

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, il [Decreto 22 ottobre 2019](#) ha regolamentato le modalità di attuazione dei Progetti Utili alla collettività (PUC) che i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. L'art. 5 del citato decreto 22 ottobre 2019 ha previsto che agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, si provvede con le risorse del Fondo povertà, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma. L'Allegato 1 al citato decreto specifica nel dettaglio gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC: a) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL; b) assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi; c) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro; d) formazione di base sulla sicurezza; e) formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti; f) fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi; g) fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione

dei progetti; h) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; i) attività di tutoraggio; j) attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti; k) oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. I progetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune. Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli Enti Locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

- i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà (ovvero i sostegni per i nuclei familiari complessi ed il segretariato sociale) nonché degli interventi e i servizi con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 147/2017).

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale - organismo presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che riunisce fra gli altri un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome e venti componenti individuati dall'ANCI - il 22 marzo 2018 ha approvato il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#). Nel giugno 2018, il Piano è stato adottato insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Il Piano pone come condizioni irrinunciabili che gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro siano resi omogenei a livello territoriale e che nella programmazione e realizzazione degli interventi si tenga conto delle attività del Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali (qui il [comunicato](#) del MLPS).

Il Piano programma, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà. Le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Più precisamente, si prevede un rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno un assistente sociale ogni 5mila abitanti. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, di cui al D. Lgs. 147/2017 e poi ritenuto compatibile anche con il Patto di inclusione previsto dal Reddito di cittadinanza, è tassativo ed è il seguente (fatti salvi il servizio sociale professionale e il segretariato sociale):

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali dovranno eventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Saranno quindi i Piani regionali (o diversi atti di programmazione) a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi che permettono di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo sociale europeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi tramite il rafforzamento della gestione associata). Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma dovrà rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. 147/2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni dovranno definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:

- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali

sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;

- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

Gli Enti locali possono procedere alla **estensione dei contratti *supra*** illustrati con le risorse già previste dall'art. 1, comma 200, della legge di bilancio 2018 (nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali) **per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di 24 mesi**³⁷. La norma specifica inoltre che i contratti di lavoro non possono essere estesi oltre il periodo di vigenza della misura.

A tale proposito si osserva che andrebbe chiarito alla vigenza di quale misura ci si riferisca.

³⁷ Sul punto, si ricorda che le modifiche in materia di contratti a termine introdotte dal D.L. 87/2018 – che ha stabilito una durata massima degli stessi pari a 24 mesi - non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali continua ad operare la disciplina previgente, dettata dal testo originario dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui la durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi (prorogabili, in presenza di determinate condizioni).

Articolo 5-bis

(Partecipazione ai concorsi e rapporti di lavoro dei medici e veterinari in formazione specialistica e limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici)

Il presente **articolo 5-bis** è stato inserito dalla Camera dei deputati. Il **comma 1** reca **alcune modifiche** alla disciplina³⁸ che consente, a determinate condizioni, **ai medici ed ai veterinari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali** per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario e che, per i soggetti utilmente collocati nelle relative graduatorie separate, prevede, **fino ad un termine ora oggetto di proroga, la possibilità di un'assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale** (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) **prima del conseguimento della specializzazione**. Le modifiche concernono l'ambito dei soggetti interessati (in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti), il termine per le possibilità suddette di assunzione a tempo determinato - termine che viene differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - e la procedura di definizione delle modalità di svolgimento delle attività formative (teoriche e pratiche) contestuali al rapporto di lavoro a tempo determinato. Il **comma 2** modifica **in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**.

Nella versione vigente, la disciplina oggetto delle novelle di cui al **comma 1** concerne i medici e veterinari iscritti all'ultimo anno del relativo corso di formazione specialistica, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale³⁹. La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, estende tale ambito - così come convenuto nell'intesa relativa al [patto per la salute per gli anni 2019-2021](#)⁴⁰ - ai soggetti iscritti al terzo anno (non si operano distinzioni in base alla durata del corso).

Si ricorda che i soggetti in esame (se risultati idonei) sono collocati in graduatoria separata e che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di

³⁸ Di cui all'articolo 1, commi da 547 e 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

³⁹ Si ricorda che la possibilità di partecipazione riguarda le procedure concorsuali concernenti la specifica disciplina oggetto del corso.

⁴⁰ Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza permanente il 18 dicembre 2019.

specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando.

La novella di cui alla successiva **lettera b)**, in primo luogo, differisce, come accennato, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. Anche tale differimento è stato convenuto nell'intesa relativa al [patto per la salute per gli anni 2019-2021](#).

In secondo luogo, la novella di cui alla **lettera b)** modifica la procedura di definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La norma vigente demanda tali determinazioni a specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate. La novella prevede che i medesimi accordi siano conclusi sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In merito, il suddetto [patto per la salute per gli anni 2019-2021](#) ha previsto che il Ministero della salute proponga uno schema di accordo tipo.

Si ricorda che, in ogni caso, secondo i principi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica).

Più in particolare, i contratti di lavoro a tempo determinato in esame possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall'articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (mentre l'interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la

risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo). Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. I soggetti così assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

Il comma 2 del presente articolo modifica in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

Nella disciplina vigente (di cui all'articolo 15-*nonies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni⁴¹), la prosecuzione del servizio dei dirigenti in esame oltre il limite del sessantacinquesimo anno⁴² è consentita, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - ovvero fino al compimento (se esso si verifica prima) del settantesimo anno di età -⁴³.

⁴¹ Cfr. anche l'articolo 22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183. La deroga di cui al presente **comma 2** non riguarda il personale medico a rapporto convenzionale (di cui al comma 3 del summenzionato articolo 15-*nonies* del D.Lgs. n. 502).

⁴² Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca (cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 7-16 marzo 2001).

⁴³ In ogni caso, la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

La disciplina transitoria di cui al presente **comma 2** prevede altresì che:

- l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga in esame, fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti;
- le relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Sembrerebbe opportuno chiarire se entro il suddetto termine del 31 dicembre 2022 le domande in esame possano essere presentate anche dai dirigenti medici che non abbiano compiuto i 65 anni di età entro la medesima data.

Si ricorda che la deroga di cui al presente **comma 2** - che è esplicitamente intesa a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a fronteggiare la carenza di medici specialisti - è stata convenuta nell'intesa relativa al [patto per la salute per gli anni 2019-2021](#).

Articolo 6, comma 1
(Somme residue mutui per edilizia universitaria)

L'**articolo 6, comma 1, proroga** dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il **termine** previsto dall'art. 1, co. 1145, della [L. 205/2017](#) **per l'erogazione delle somme residue dei mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di **edilizia universitaria**.

L'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di **edilizia universitaria**, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall'art. 1, co. 1, del [D.L. 67/1997](#) e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall'art. 54, co. 1 della [L. 488/1999](#).

Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca⁴⁴.

L'erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR. **Questo è il termine oggetto della proroga in commento.**

Dalla relazione illustrativa emerge che, allo stato, per tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario un differimento di 12 mesi del termine già fissato al 31 dicembre 2019.

⁴⁴ Tale denominazione ha sostituito quella di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le competenze in materia di università, in base al [D.L.1/2020](#).

Articolo 6, comma 2 *(Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)*

L'articolo 6, comma 2, estende agli **anni accademici 2019/2020 e 2020/2021** la possibilità di **attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), **per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento** a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

A tal fine, **novella l'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013** (L. 128/2013).

La **relazione illustrativa** all'A.C. 2325 faceva presente che ciò si rende necessario **nelle more dell'entrata in vigore del regolamento** che disciplina le procedure di **reclutamento** nelle stesse Istituzioni.

In considerazione del fatto che le disposizioni del regolamento si applicano dall'a.a. 2020/2021, si valuti l'opportunità di un chiarimento sul riferimento allo stesso a.a.

Al riguardo, si ricorda che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), ha previsto, all'art. 2, l'intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Fra gli altri, ha previsto l'intervento di un **regolamento per la disciplina del reclutamento del personale**.

Non essendo lo stesso intervenuto a distanza di molti anni, l'art. 19, co. 01, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013) aveva poi previsto la sua adozione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'a.a. 2015/2016.

Al contempo, il **co. 1** dello stesso **art. 19**, al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013-2014, aveva trasformato le **graduatorie nazionali** di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004)⁴⁵ – destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento a **tempo determinato** e in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali – in graduatorie **ad esaurimento**, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a **tempo indeterminato**.

⁴⁵ La procedura per la formazione di tali graduatorie era stata indetta con [DM 16 giugno 2005](#).

Successivamente, la possibilità di attingere a tali graduatorie era stata estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 (art. 6, co. 3, lett. *b*), D.L. 192/2014-L. 11/2015), all'a.a. 2016/2017 (art. 4, co. 5-*quater*, D.L. 244/2016- L. 19/2017), all'a.a. 2017/2018 (art. 1, co. 1146, L. 205/2017 - L. di bilancio 2018) e all'a.a. 2018/2019 (art. 6, co. 2, D.L. 91/2018 - L. 108/2018).

Al contempo, il **co. 2** dello stesso **art. 19** del D.L. 104/2013 aveva disposto che i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 a.a. di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore, fossero inseriti, fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento, in **graduatorie nazionali** utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a **tempo determinato** in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento.

In seguito, l'art. 1, co. 653, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) ha previsto che, a decorrere **dal 2018**, anche tali graduatorie nazionali fossero trasformate in graduatorie nazionali **ad esaurimento**, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a **tempo indeterminato**, sempre **in subordine** alle graduatorie costituite ai sensi dell'art. 19, co. 1, dello stesso D.L. 104/2013, e che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell'emanazione del regolamento sul reclutamento⁴⁶.

Il successivo co. 655 ha previsto l'istituzione di **ulteriori graduatorie nazionali** in cui inserire i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le Istituzioni AFAM.

Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a **tempo indeterminato** e **determinato** nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma **in subordine** alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 653⁴⁷.

Da ultimo, con [DPR 7 agosto 2019, n. 143](#), è stato adottato il **Regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, le cui disposizioni **si applicano dall'a.a. 2020-2021**.

In particolare, per quanto qui più interessa, l'art. 2, co. 3, del Regolamento dispone che, per ciascun a.a., previo esperimento delle procedure di mobilità, ogni Istituzione ha l'obbligo di destinare:

⁴⁶ Ha, altresì, autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028, ed € 18,5 mln annui dal 2029 al fine di superare il precariato.

⁴⁷ Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con [DM 597 del 14 agosto 2018](#). Le [graduatorie definitive](#) sono state pubblicate il 23 novembre 2018.

• una quota pari ad **almeno il 35%** del **budget** per le assunzioni a tempo **indeterminato** alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, **secondo l'ordine**:

- graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (c.d. GNE);
- graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) (divenute ad esaurimento a seguito dell'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013)⁴⁸;
- graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013⁴⁹;
- graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017;

• una quota pari ad **almeno il 10%** del medesimo **budget** alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli banditi ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (c.d. GET)⁵⁰.

Le chiamate così disposte non possono superare il limite del **50%** delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle **nuove procedure di reclutamento** bandite dalle Istituzioni in base alla disciplina recata dall'art. 4, a cui è destinato il **restante 50%**.

⁴⁸ In base alla [relazione tecnica](#) dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 40 candidati.

⁴⁹ In base alla [relazione tecnica](#) dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 1.290 candidati.

⁵⁰ In base alla [relazione tecnica](#) dello schema di regolamento (AG 79), risultavano ancora iscritti a pieno titolo nelle GNE e nelle GET, rispettivamente, 114 e 438 candidati, di cui 86 presenti in entrambe le graduatorie.

Articolo 6, comma 3
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

L'**articolo 6, comma 3**, differisce (dal 31 ottobre 2019) al **30 giugno 2020** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei **contratti integrativi di sede** volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli **ex lettori di lingua straniera**.

In base alla **relazione illustrativa** all'A.C. 2325, il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2019.

A tal fine, si **novella** ulteriormente l'**art. 11, co. 2**, secondo periodo, della **L. 167/2017** (legge europea 2017), sul quale erano già intervenuti l'art. 1, co. 1144, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e l'art. 3, co. 1, della L. 37/2019.

La già citata **relazione illustrativa** sottolineava che, conseguentemente, occorre intendere differito al 30 giugno 2020 il termine del 31 ottobre 2019 previsto dall'art. 3, co. 1, lett. *a*), del decreto interministeriale citato.

L'art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il **caso EU Pilot 2079/11/EMPL** (richiamato anche nella rubrica dell'articolo), nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale⁵¹.

⁵¹ La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 avevano un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000⁵² destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono state destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017, prorogato, da ultimo, al 31 ottobre 2019.

Lo **schema tipo di contratto integrativo di sede** è stato adottato con [D.I. 16 agosto 2019](#), pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i **criteri di ripartizione del cofinanziamento** per la stipula dei relativi contratti.

• *La vicenda degli ex lettori di lingua straniera*

L'**art. 28 del DPR 382/1980** aveva previsto la possibilità per le università di assumere – con contratto di diritto privato di **durata massima pari ad un anno accademico, rinnovabile per un massimo di cinque anni consecutivi** – , in relazione ad effettive esigenze di esercitazioni degli studenti di corsi di lingua, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, **lettori di madre lingua straniera** di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà interessata, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. I relativi oneri erano coperti con **finanziamenti a tale scopo predisposti per ciascuna università con decreto del Ministro** della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Tale disciplina è stata censurata dalla **Corte costituzionale**, con [sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989](#), nella parte in cui non consentiva il rinnovo annuale per più di cinque anni dei suddetti contratti.

Ulteriori censure, sotto diversi profili, sono derivate dalle sentenze della **Corte di Giustizia europea** del [30 maggio 1989 \(causa 33/88\)](#) e del [2 agosto 1993 \(cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91\)](#), nonché dalla procedura di infrazione n. 92/4660.

E' stato conseguentemente approvato il **D.L. 120/1995** (L. 236/1995), il cui **art. 4** ha dettato una nuova disciplina, abrogando contestualmente l'art. 28 del DPR 382/1980.

Nello specifico, la nuova disciplina – rimettendo, tra l'altro, gli oneri a carico dei bilanci dei singoli atenei, anche a seguito dell'intervenuta autonomia finanziaria degli stessi (art. 5, L. 537/1993) – ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 1994**, le università possono assumere, **compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci**, per esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture

⁵² La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l'onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l'adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti, **collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (CEL)** – in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza – con **contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato**. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università, secondo i rispettivi ordinamenti.

Sempre in base all'art. 4 citato, le università avevano l'obbligo di **assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del DPR 382/1980**, in servizio nell'a.a. 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione fosse dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale così assunto **conservava i diritti acquisiti** in relazione ai precedenti rapporti.

Con [sentenza del 26 giugno 2001 \(causa C-212/99\)](#), la **Corte di giustizia europea** ha però stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE “con riferimento alla prassi amministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università pubbliche [Università degli studi della Basilicata, di Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza di Roma e L'Orientale di Napoli], prassi che si traduce nel **mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera**, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”, **in quanto “ai collaboratori linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della L. 236/1995”**⁵³. Ne è derivata la condanna alle spese.

In seguito a tale condanna, la Commissione europea ha chiesto all'Italia di dare adempimento alla sentenza sopra citata, e da ultimo, con **parere motivato del 30 aprile 2003**, le ha concesso un termine di 2 mesi dalla notifica dello stesso, per adottare gli strumenti necessari.

L'intervento normativo in esecuzione della sentenza è stato effettuato nel 2004. In particolare, l'art. 1, co. 1, del **D.L. 2/2004** (L. 63/2004) ha attribuito ai collaboratori esperti linguistici presso le sei università sopra indicate, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 382/1980, un **trattamento economico, proporzionale all'impegno orario assolto** - tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore -, **corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione**, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. La richiamata equiparazione è stata disposta ai soli fini economici, con esclusione

⁵³ “L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, terzo comma, della legge n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro. Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrattuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane consente di concludere nel senso dell'esistenza di situazioni discriminatorie” (cfr. n. 31 della sentenza).

dell'esercizio da parte dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

Il 4 marzo 2004 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea chiedendo l'accertamento del persistente inadempimento dell'Italia nei confronti della sentenza 26 giugno 2001 e il pagamento di una penale giornaliera.

La **Corte di giustizia europea**, con [sentenza 18 luglio 2006 \(causa C-119/04\)](#), ha accertato l'**inadempimento dei suddetti obblighi – con riferimento alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004** – per la mancata attuazione da parte dell'Italia dei provvedimenti richiesti dalla esecuzione della pronuncia del 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. Ha, peraltro, escluso la permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell'esame dei fatti, nel quadro normativo stabilito dal D.L. 2/2004.

Nel frattempo, la **Corte di Cassazione sezione Lavoro**, con le sentenze [21856/2004](#) e [5909/2005](#), ha esteso l'ambito di applicazione del D.L. 2/2004, in particolare affermando che: “la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificatamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate” (Cass. n. 5909/2005)⁵⁴.

Da ultimo, l'**art. 26, co. 3**, della **L. 240/2010** ha disposto che l'art. 1, co. 1, del D.L. 2/2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito **con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera** a norma dell'art. 28 del DPR 382/1980, **sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici**, a norma dell'art. 4 del D.L. 120/1995.

Inoltre, ha disposto che, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. 2/2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del

⁵⁴ Tale posizione è stata ribadita, più recentemente, con [sentenza 21004/2015](#).

D.L. 120/1995. Ha, infine, previsto l'**estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge**^{55 56}.

Al riguardo, l'**analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017** faceva presente che, a fronte di quanto previsto dall'art. 26, co. 3, della L. 240/2010, molti ex lettori avevano avviato un contenzioso nei confronti degli atenei dai quali dipendevano, reclamando il diritto a conservare una retribuzione e una progressione economica corrispondente a quelle dei ricercatori confermati anche per i periodi successivi al 1994 (anno di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici).

Sempre l'analisi tecnico-normativa evidenziava che il contenzioso, in alcuni casi, si era risolto con pronunce sfavorevoli per le università (Cassazione, sezione lavoro: 28 settembre 2016, n. 19190; 15 ottobre 2014, n. 21831; 5 luglio 2011, n. 14705).

Al riguardo, nella [risposta del 16 dicembre 2014](#) all'interrogazione discussa nella 7^a Commissione del Senato n. 3-00189, il rappresentante del Governo aveva rimarcato che “il contenzioso è particolarmente delicato per quelle università (tra le quali l'università di Catania) che hanno, in un primo momento, riconosciuto ai lettori lo stipendio del ricercatore universitario anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in CEL e poi, con l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno modificato tale trattamento economico procedendo al recupero delle somme già percepite dagli interessati”.

⁵⁵ Con [ordinanza 38/2012](#) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, co. 3, ultimo periodo, della L. 240/2010, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 99/2013](#), ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

⁵⁶ Per completezza, si ricorda che il Presidente della Repubblica, nella [lettera al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della L. 240/2010](#), aveva sottolineato l'opportunità che l'articolo 26, “nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale” (che ha sempre riconosciuto, nel settore pubblico, il diritto alla ricongiunzione di tutti i servizi prestati ai fini della definizione dei diritti pensionistici: ad es., v. le sentenze 305/1995, 496/2002 e [191/2008](#)).

Articolo 6, comma 4 *(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)*

L'**articolo 6, comma 4, proroga** (dal 31 dicembre 2019) **al 31 dicembre 2020** il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

In particolare, la proroga riguarda il **termine per i pagamenti** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di **riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici** statali, di cui all'art. 18, commi da *8-ter* a *8-sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

A tal fine, novella il termine contenuto nel co. *8-quinquies*, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019⁵⁷.

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La **relazione illustrativa** all'A.C. 2325 precisava che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.

L'art. 18, co. *8-ter–8-sexies*, del **D.L. 69/2013** (L. 98/2013) ha destinato € **150 mln** per il **2014** all'attuazione di misure urgenti in materia di **riqualificazione e messa in sicurezza** delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di **amianto**.

In particolare, ha previsto la **ripartizione** delle risorse **a livello regionale**, da assegnare successivamente agli **enti locali** proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella [Tabella 1](#) ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, cui si provvedeva

⁵⁷ Le proroghe sono state disposte dall'art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), dall'art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca⁵⁸.

L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali **economie di spesa** che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state **riassegnate dal MIUR** in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'**affidamento dei lavori**, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del **D.L. 192/2014** (L. 11/2015); il **termine per i pagamenti** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, co. 1138, lett. *a*), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

⁵⁸ Le risorse sono state ripartite con [DM 906 del 5 novembre 2013](#), in base alle [graduatorie approvate dalle competenti regioni](#), fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con [DM 19 febbraio 2014](#), che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

Articolo 6, comma 5
*(Finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per
l'Istituto italiano per gli studi filosofici)*

L'**articolo 6, comma 5, proroga** per il quinquennio **2021-2025** il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione.

In dettaglio, la [L. 147/2013](#), all'art. 1, co. 43, ha previsto che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

In attuazione di tale previsione è intervenuta la [delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 34](#), nella quale si faceva riferimento alla mancata contribuzione statale a favore degli Istituti nel periodo 2010-2013, nonché all'esigenza di assicurare con urgenza la copertura delle esigenze finanziarie dei due Istituti. E' stato dunque assegnato in via definitiva, per l'anno 2014, l'importo di 1 milione di euro a favore di ciascuno dei due Istituti, e in via programmatica, con [delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 9](#), per le annualità 2015 e 2016, il restante importo di 4 milioni di euro, articolato in 1 milione di euro annuo per ciascuno dei due Istituti.

Tali finanziamenti sono stati già prorogati per il quadriennio 2017-2020 dall'art. 1, co. 605, della [L. 232/2016](#).

In attuazione di tale previsione è intervenuta la [delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 5](#).

La disposizione in commento stabilisce inoltre che il **CIPE** provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di **programmi quinquennali** - e non più triennali, come previsto a legislazione vigente - presentati entro il **31 luglio 2020**, secondo le **modalità** e i **criteri** di cui al citato art. 1, co. 43, della L. 147/2013.

In particolare, l'art. 1, co. 43, della L.147/2013 stabilisce che:

- la **delibera di assegnazione** è assunta con **cadenza triennale** e disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego;
- i due Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. *Sembrerebbe che il termine unico del 31 luglio 2020 stabilito dal comma in esame, unitamente al periodo quinquennale di riferimento dei programmi di attività, sostituisca il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedenti al riparto, in quanto il programma quinquennale di ciascun Istituto coprirebbe l'intera durata del finanziamento;*
- i programmi (*prima triennali, ora quinquennali*) indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione;
- entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

Con riferimento ad **altre fonti di finanziamento**, si ricorda che i due Istituti sono inseriti nella **tabella** delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020 emanata, ai sensi della L. 534/1996, con [D.M. 23 marzo 2018](#). In particolare, per il primo anno del triennio, all'Istituto italiano per gli studi storici sono stati destinati 145.000 euro, mentre all'Istituto italiano per gli studi filosofici sono stati destinati 125.000 euro.

Articolo 6, comma 5-bis
(Requisiti di ammissione all'esame di Stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine)

Il **comma 5-bis** dell'articolo 6 – **introdotto nel corso dell'esame in presso la Camera dei deputati – differisce** (dal 1° settembre 2019) al **1° settembre 2022** il termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, per l'**ammissione all'esame di Stato** a conclusione del **secondo ciclo di istruzione**, la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove** a carattere nazionale predisposte dall'**INVALSI**, limitatamente alla disciplina "tedesco" per le **scuole in lingua tedesca**, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le **scuole delle località ladine** della provincia autonoma di Bolzano.

L'art. 19 del **d.lgs. 62/2017** ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono **prove a carattere nazionale, computer based**, predisposte dall'**INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in **italiano, matematica e inglese**.

A sua volta, l'art. 13, co. 2, lett. *b*), e l'art. 14, co. 3, sesto periodo, del medesimo d.lgs. hanno previsto, rispettivamente, che i **candidati interni** e i **candidati esterni** sono **ammessi a sostenere l'esame di Stato** a conclusione del secondo ciclo di istruzione subordinatamente alla partecipazione – durante l'ultimo anno di corso, nel caso di candidati interni – alle prove predisposte dall'**INVALSI**.

Il termine di **entrata in vigore** di tali disposizioni – inizialmente fissato al 1° settembre 2018 dall'art. 26, co. 1, secondo periodo, dello stesso d.lgs. 62/2017 – è stato poi differito al **1° settembre 2019** dall'art. 6, co. 3-*septies*, del **D.L. 91/2018** (L. 108/2018)⁵⁹.

In considerazione della particolare situazione linguistica della **provincia autonoma di Bolzano**, l'art. 24, co. 2, secondo periodo, del medesimo d.lgs. 62/2017 ha stabilito che spetta alla provincia autonoma disciplinare la partecipazione alle prove **INVALSI** e che le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di **convenzioni** stipulate tra la stessa provincia autonoma e l'**INVALSI**.

⁵⁹ [Qui](#) il **calendario** stabilito dall'**INVALSI** per l'**a.s. 2019/2020** per la somministrazione delle prove alle V classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies
(Curriculum della studentessa e dello studente)

I commi da 5-ter a 5-quinquies, dell'articolo 6, introdotti dalla Camera dei deputati, modificano le disposizioni relative al contenuto del *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, differendone altresì l'applicazione all'anno scolastico 2020-2021. Per l'anno scolastico in corso le suddette disposizioni si applicano su base sperimentale e facoltativa.

In dettaglio, il comma 5-ter differisce al 1° settembre 2020 l'applicazione dell'art. 21, co. 2, del [d.lgs. 62/2017](#) (attuativo della delega di cui all'art. 1, co. 180 e 181, lettera i), della [L. 107/2015](#)) relativo al **curriculum della studentessa e dello studente**, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo.

Si ricorda che, in base all'art. 21, co. 1, del d.lgs. 62/2017, il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Secondo il successivo co. 2, al diploma è allegato il **curriculum della studentessa e dello studente**⁶⁰, in cui sono riportate:

- le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse;
- i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione;
- la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- eventuali certificazioni conseguite anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il co. 3 ha previsto che, con proprio decreto, l'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione, in virtù del [D.L.](#)

⁶⁰ L'art. 1, co 28, della L. 107/2015 ha disciplinato il *curriculum* dello studente, quale documento che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

[1/2020](#)) avrebbe adottato i modelli di cui ai commi 1 e 2, che non risultano emanati.

La nuova disciplina degli esami di Stato del secondo ciclo, come modificata dal d. lgs. 62/2017, si è applicata a decorrere dal 1° settembre 2018. Per l'anno scolastico 2018-2019, [l'ordinanza ministeriale n. 205 dell'11 marzo 2019](#) ha tuttavia stabilito che il citato *curriculum* dello studente, di cui all'art. 21, co. 2, del d.lgs. 62/2017, fosse di fatto sostituito dal Supplemento Europass al certificato. Secondo l'art. 25 della citata ordinanza, il "Supplemento Europass al certificato" è un documento *standard*, diffuso e riconosciuto nell'Unione europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF (*European Qualifications Framework*), le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale. Esso costituisce un complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente. Pertanto, considerata la sua natura di documento *standard*, le scuole non apportano alcuna modifica, ma stampano il certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da [nota del 1° giugno 2016, prot. n. 5952](#).

Il comma 5-*quater* modifica il **contenuto del predetto curriculum** della studentessa e dello studente **eliminando** il riferimento **ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI**, distinti per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese), e **alla certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese**. Si interviene quindi sopprimendo il secondo periodo dell'art. 21, co. 2, del [d.lgs. 62/2017](#).

Conseguentemente, si modifica anche il terzo periodo dell'art. 21, co. 2, del d.lgs. 62/2017, precisando che **in una apposita sezione** sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite.

Il comma 5-*quinques* stabilisce che, per l'anno scolastico 2019-2020 in corso, le scuole applicano l'art. 21, co. 2, come modificato dal sopracitato comma 5-*ter* (si richiama dunque il nuovo contenuto del *curriculum* della studentessa e dello studente privo del riferimento ai risultati INVALSI e alla certificazione linguistica), "su base sperimentale e facoltativa".

Non risulta chiaro quale sia la disciplina applicabile all'anno scolastico in corso, atteso che la previsione del curriculum dello studente - nella versione modificata - è interamente differita al prossimo

anno scolastico, tanto più in assenza dei modelli attuativi dell'art. 21, co. 2, che richiedono un apposito decreto del Ministro.

Articolo 6, commi 5-sexies e 5-septies
(Disposizioni in materia di ricercatori universitari)

Il comma 5-sexies dell'articolo 6 – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021.

Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

A tali fini, il comma 5-septies – anch'esso introdotto dalla Camera – incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) dal 2021.

Preliminarmente si ricorda che la L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, in base all'art. 24, co. 3 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l'ASN, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato).

Si ripropone, così, un intervento disposto, da ultimo, con la legge di bilancio 2019⁶¹.

L'art. 1, co. 400, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020 per l'assunzione di ricercatori di tipo B. A sua volta, il co. 401 ha disposto che, a valere sulle risorse dello stesso FFO, le università erano autorizzate all'assunzione di ricercatori di tipo B nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020.

È conseguentemente intervenuto il [DM 8 marzo 2019, n. 204](#), che ha previsto, complessivamente, **1.511 assunzioni**.

Inoltre, il co. 401 ha autorizzato le università, sempre a valere sulle risorse del FFO, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, a bandire procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN. Ha disposto, inoltre, che, per almeno la metà dei posti si provvede mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, e, per non più della metà dei posti, si provvede mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.

È conseguentemente intervenuto il [DM 11 aprile 2019, n. 364](#), che ha previsto un numero complessivo di circa **676 progressioni di carriera**.

In particolare, il **comma 5-sexies, lett. a)**, autorizza le università a stipulare contratti per **ricercatore di tipo B**, nel limite di **€ 96,5 mln annui dal 2021**.

Le risorse sono ripartite tra le università con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

⁶¹ Interventi in parte simili erano stati disposti con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2018.

In particolare, l'art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto, per quanto qui interessa, un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione alle singole università dei fondi doveva essere effettuata tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). È conseguentemente, intervenuto il [DM 18 febbraio 2016, n. 78](#), che ha previsto 861 assunzioni.

L'art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto, per quanto qui interessa, un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione dei fondi doveva essere effettuata, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, ai risultati della VQR. E', conseguentemente, intervenuto il [DM 28 febbraio 2018, n. 168](#), che ha previsto 1.305 assunzioni.

In base alla [relazione tecnica all'emendamento 6.50 presentato dal Governo](#), durante l'esame presso la Camera, si ritiene di poter immettere nel sistema universitario, con decorrenza 1° gennaio 2021 – considerato un costo unitario annuo per ricercatore di tipo B di € 60.027 –, **1.607** nuovi ricercatori.

Il **comma 5-sexies, lett. b)** autorizza le università a bandire procedure per la **chiamata di professori universitari di seconda fascia**, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a **ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di ASN.

Le risorse sono ripartite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base alla già citata [relazione tecnica](#), si ritiene di poter consentire la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia – considerando un costo medio annuo per ricercatore a tempo indeterminato di € 55.500 e un costo iniziale per professore di seconda fascia di € 70.500 – di **1.034** ricercatori a tempo indeterminato.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di **professori di seconda fascia**, si provvede, come già previsto dalla L. di bilancio 2019:

- per **almeno il 50%** dei posti, mediante espletamento di **procedure di chiamata, riservate** a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010.

L'art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio **regolamento**, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori⁶², la **chiamata dei professori** di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l'altro, alla pubblicità del procedimento, all'ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all'approvazione della stessa;

- per **non più del 50%** dei posti, ed **entro il 31 dicembre 2022**, mediante **valutazione**, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, **dei ricercatori** a tempo indeterminato **già in servizio presso il medesimo ateneo**.

Il termine del 31 dicembre 2022 sembrerebbe rappresentare una **deroga** – riservata alla procedura in commento – rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 24, co. 6, della L. 240/2010.

Si ricorda, infatti, che, in base all'**art. 24, co. 6**, della **L. 240/2010** – come

⁶² Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

modificato, da ultimo, dall'art. 5, co. 1, lett. *b*), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (v. *ante*) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di **ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo**, che abbiano conseguito l'ASN, **fino al 31 dicembre del decimo anno** successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, **fino al 31 dicembre 2021**. A tal fine, le università possono utilizzare **fino a metà delle risorse** equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo⁶³.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di esplicitare che si dispone una deroga rispetto al termine previsto dalla disciplina generale, circoscritta alla procedura in commento.

Per le finalità di cui al co. 5-*sexies*, il **comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022.**

Il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**, istituito nello stato di previsione dell'ora soppresso MIUR⁶⁴ dall'art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537/1993, e allocato sul cap. 1694, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie. In base al [DM 30 dicembre 2019](#), di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, sul cap. 1694 sono allocati, per il 2021 e per il 2022, rispettivamente € 7.674,1 mln e € 7.713 mln.

Alla **copertura** dei relativi **oneri** si provvede:

- quanto a **€ 96,5 mln annui dal 2021**, mediante corrispondente riduzione del “**Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca** –

⁶³ In base allo stesso art. 24, co. 6, della L. 240/2010 – sempre come modificato dall'art. 5, co. 1, lett. *b*), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – **dal 2022** le università possono destinare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo alle **chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B**, che abbiano conseguito la stessa ASN.

⁶⁴ Si ricorda che l'art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 – attualmente all'esame delle Camere (A.S. 1664) – ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Inoltre, l'art. 3, co. 8, dello stesso D.L. 1/2020 ha disposto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

ANR”, di cui all’art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

L’art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, ha istituito nello stato di previsione del soppresso MIUR un apposito fondo con una dotazione di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e di € 300 mln annui dal 2022, di cui € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui dal 2021 per il funzionamento e per il personale dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), istituita dal co. 241 dello stesso art. 1.

Le risorse sono allocate sul cap. 7288 dello stato di previsione del soppresso MIUR, denominato "Fondo per l’Agenzia nazionale per la ricerca - ANR";

- quanto a **€ 15 mln annui dal 2022**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014.

Le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione – allocate sul cap. 3076 dello stato di previsione del MEF – sono state, da ultimo, incrementate dall’art. 1, co. 858 della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

Articolo 6, comma 5-octies
(Rifinanziamento progetto Scuola europea di industrial engineering and management)

Il **comma 5-octies** dell'articolo 6 rfinanzia di **600 mila euro per il 2020 e 300 mila euro per il 2021 il progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management***, e in particolare i progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia.

Il comma in esame, **introdotto durante l'esame presso la Camera**, interviene sotto forma di novella al comma 244 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018.

Il comma 244 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018 ha stanziato - per la promozione del **progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*** - 2 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia.

Al relativo onere si provvede **attraverso corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili**, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, nel bilancio 2020-2022 uno stanziamento di competenza pari a circa 20,0 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022.

Articolo 6, commi 5-novies e 5-decies
(Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali)

Il **comma 5-novies dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati**, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). Il **comma 5-decies, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati**, differisce al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 18-*undecies* del D.L. 8/2017, aggiungendo l'all. 2-*bis* nel D.L. 189/2016 – in cui sono stati inseriti i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – ha disposto che il riferimento agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, ovunque contenuto nello stesso D.L. 189/2016 e nello stesso D.L. 8/2017, si intende esteso, ad ogni effetto giuridico, anche all'all. 2-*bis*.

Nel merito di quanto previsto dal **comma 5-novies**, che differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, si ricorda che l'art. 20-*bis*, co. 4, del D.L. 8/2017, oggetto di modifica, ha disposto che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovesse essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Successivamente, il suddetto termine del 31 agosto 2018 è stato prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 6, comma 3-*quinquies*, del D.L. n. 91/2018.

Sarebbe pertanto opportuno aggiornare il termine del 31 agosto 2018, richiamato dalla norma in esame, con il termine corretto attualmente vigente del 31 dicembre 2018.

Il **comma 5-decies** differisce al 31 dicembre 2021 il termine, previsto al 31 dicembre 2010, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

La norma in esame interviene sull'art. 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che stabilisce che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della [ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003](#), ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

In base all'art. 2, comma 3 della citata ordinanza 3274/2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate entro cinque anni dalla data della citata ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Successivamente, il termine previsto dall'art. 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, oggetto di modifica, è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 2013 ad opera dell'art. 1, comma 421, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale ultima proroga, peraltro, è stata disposta senza intervenire in novella sulla norma originaria (che continua quindi a fare riferimento al termine del 31 dicembre 2010).

Ciò premesso, si valuti pertanto l'opportunità di riformulare il comma 5-ter in esame in modo da prevedere la proroga del termine in oggetto senza novellare l'originaria disposizione, conformemente a quanto disposto dalle varie proroghe succedutesi nel tempo.

Articolo 6-bis **(Assunzioni di dirigenti scolastici)**

L'**articolo 6-bis** – inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – è finalizzato a consentire l'**assunzione**, quali **dirigenti scolastici**, anche dei soggetti che, pur **idonei**, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al **corso-concorso bandito nel 2017**, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti.

L'assunzione avviene nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e fermo restando il meccanismo autorizzatorio di cui all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997⁶⁵.

A tal fine, si introduce il **co. 2-bis** nell'**art. 2** del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019), che ha ulteriormente riformato la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Al riguardo, si ricorda che il corso-concorso del 2017⁶⁶ era stato avviato sulla base della disciplina recata dall'art. 1, co. 217, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – che aveva novellato l'**art. 29** del **d.lgs. 165/2001** – e del **regolamento** emanato con [DM 3 agosto 2017, n. 138](#).

In particolare, era stato previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici era articolato nelle seguenti fasi:

- a) eventuale prova pre-selettiva;
- b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

Il **corso-concorso selettivo di formazione** doveva essere bandito dal MIUR, sentito il MEF, per **tutti i posti vacanti nel triennio**, fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997.

⁶⁵ Le disposizioni citate prevedono, per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, che il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

⁶⁶ Il [bando](#) del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per complessivi 2.416 posti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 24 novembre 2017, n. 90. Il [bando](#) per ulteriori 9 posti di dirigente scolastico, destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 3 agosto 2018, n. 61.

Al concorso **per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio** potevano partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali, in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, con **almeno 5 anni di servizio**. La medesima procedura comprendeva l'eventuale prova preselettiva di cui si è detto, una prova scritta – superata dai candidati che avessero ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti - e una prova orale, - superata, anche in tal caso, dai candidati che avessero ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti - cui seguiva la valutazione dei titoli. I candidati che avessero superato le prove scritte e orale dovevano essere inseriti nella **graduatoria generale di merito** per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi relativi alle prove scritte e orale e ai titoli.

Al corso-concorso potevano, però, essere **ammessi** non tutti i candidati presenti nella graduatoria generale di merito, bensì solo un **numero di candidati superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%**, da determinare con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che doveva definire anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati.

Successivamente l'**art. 10, co. 1, del D.L. 135/2018** (L. 12/2019) ha previsto – in deroga alla procedura ordinaria – che **i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017** per il reclutamento di dirigenti scolastici (anche con riferimento al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue), sarebbero stati, invece, **dichiarati vincitori e assunti**, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili⁶⁷, e che il **periodo di formazione e prova** era disciplinato con i **decreti** di cui all'**art. 29 del d.lgs. 165/2001**.

⁶⁷ Al riguardo, si ricorda che il TAR Lazio, con sentenze [n. 8655 del 2 luglio 2019](#) e [n. 8670 del 3 luglio 2019](#), ha annullato la procedura concorsuale per illegittimità della composizione della Commissione plenaria nella seduta in cui sono state redatte le griglie di valutazione delle prove scritte e i quesiti di lingua straniera.

Successivamente, la VI sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanze nn. [3512](#) e [3514](#) del 12 luglio 2019 – ritenendo preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 – ha [accolto l'istanza cautelare](#) presentata dal MIUR, sospendendo l'esecutività delle sentenze del TAR Lazio 8655/2019 e 8670/2019 e fissando l'udienza di merito per il 17 ottobre 2019. L'udienza di merito è poi stata [rinvziata](#) al 12 marzo 2020.

Con [D.D. 1° agosto 2019, n. 1205](#), è stata pubblicata la [graduatoria](#) del concorso. In pari data, con [nota prot. n. 35372](#), è stato reso noto che risultavano vacanti e disponibili 1.984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Ai candidati utilmente collocati nei primi 1.984 posti è stato dunque chiesto di indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni.

L'8 agosto 2019 è stata pubblicata l'[assegnazione regionale dei vincitori](#). Il [comunicato stampa](#) evidenziava che "Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza".

Per completezza, si ricorda che, da ultimo, l'**art. 2, co. 1**, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) – novellando a sua volta l'**art. 29** del **d.lgs. 165/2001** – ha modificato, a regime, la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un **concorso selettivo per titoli ed esami**, organizzato su **base regionale**, bandito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni.

Nel prosieguo, a seguito di rinunce, sono intervenute [ulteriori assegnazioni](#), mediante scorrimento delle graduatorie.

Articolo 7, commi 1, 1-bis e 3-bis
(Disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il **comma 1, primo periodo**, e il **comma 3-bis** – quest’ultimo **introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati** –, dell’**articolo 7 prorogano** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine per il raggiungimento del **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario** da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il **comma 1-bis** – anch’esso **introdotto dalla Camera dei deputati** – **differisce** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** la data di riferimento per l’inquadramento delle attuali fondazioni lirico-sinfoniche, **alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica”** ovvero come **“teatro lirico-sinfonico”**.

Il **secondo periodo del comma 1** – anch’esso **introdotto dalla Camera dei deputati** – concerne l’**attribuzione** delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) per il **2020** alle **fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forme organizzative speciali**.

Preliminarmente, si ricorda che la L. 800/1967 ha riconosciuto enti autonomi **11 teatri lirici** – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell’Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell’Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l’[Arena di Verona](#) – e **2 istituzioni concertistiche assimilate**: l’[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#).

Con il **d.lgs. 367/1996**, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato**.

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Di queste, **due** sono dotate – ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, co. 21-*bis*, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. g), del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), e dalla disciplina attuativa emanata con [D.I. 6 novembre 2014](#) – di **forme organizzative speciali**. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala ([DM 5 gennaio 2015](#)) e dell’Accademia di Santa Cecilia ([DM 5 gennaio 2015](#)).

Proroga o differimento di termini

I **commi 1, primo periodo, e 3-bis prorogano** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine entro cui le fondazioni lirico-sinfoniche devono raggiungere il **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario**.

A tal fine, **novellano**, rispettivamente, il **co. 14 dell'art. 11 del D.L. 91/2013** (L. 112/2013) e il **co. 355 dell'art. 1 della L. 208/2015** – modificati, da ultimo, dall'art. 1, co. 323, della L. 205/2017 –, in base ai quali le fondazioni lirico-sinfoniche già in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale che non raggiungono il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il termine indicato sono poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Il **comma 1-bis differisce** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** la data di riferimento per l'inquadramento delle attuali fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come “**fondazione lirico-sinfonica**” o “**teatro lirico-sinfonico**”, con conseguenti diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

A tal fine, novella l'art. 24, co. 3-*bis*, lett. *b*), del D.L. 113/2016 (L. 160/2016).

Si ricorda che l'art. 11, co. 1 e 2, del **D.L. 91/2013** (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un **piano di risanamento** per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i **contenuti inderogabili** del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere **presentato** ad un **commissario straordinario**, appositamente nominato, e doveva assicurare gli **equilibri strutturali del bilancio**, sotto il profilo sia **patrimoniale**, sia **economico-finanziario**, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di **equilibrio strutturale del bilancio**, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un **fondo di rotazione**, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni.

Successivamente, l'art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (**L. 208/2015**) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) –, di un'**integrazione del piano**, relativa al periodo **2016-2018**, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ancora dopo, l'art. 24, co. 1, lett. *a*), *b*), e *d*), del **D.L. 113/2016** (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore **flessibilità nel percorso di risanamento**, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del **pareggio economico in ciascun esercizio** e al **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018**.

Al contempo, lo stesso art. 24, co. 3-*bis*, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al co. 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, ha previsto – nel testo come modificato dall'art. 7, co. 1, della **L. 175/2017** - che entro il 30 giugno 2017 doveva essere operata la **revisione**, con uno o più **regolamenti di delegificazione**, dell'**assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche**, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia. Tra le norme generali regolatrici della materia rientra l'**individuazione dei requisiti** che dovevano essere posseduti dalle fondazioni, alla data del **31 dicembre 2019**, ai fini dell'inquadramento come “**fondazione lirico-sinfonica**” ovvero “**teatro lirico-sinfonico**”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. I regolamenti non sono finora intervenuti.

Da ultimo, l'art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (**L. 205/2017**), novellando sia l'art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) sia l'art. 1, co. 355, della L. 208/2015, aveva **prorogato** al **2019** il termine per il raggiungimento del **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario**.

Successivamente, l'art. 1, co. 602, della L. di bilancio 2019 (**L. 145/2018**), al fine di proseguire le attività di monitoraggio dei piani di risanamento, ha prorogato (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2020** le funzioni del **commissario straordinario**, ribadendo che restano fermi i contenuti inderogabili degli stessi piani.

Gli ultimi dati disponibili al riguardo sono presenti nella [prima relazione 2019](#) del commissario straordinario, edita a giugno 2019 e riferita al periodo gestionale 2018 (preconsuntivi).

In particolare, per quanto qui più interessa, la relazione, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), fa presente che per alcune di esse l'equilibrio finanziario e patrimoniale appare prossimo ad essere raggiunto nel breve e medio periodo; per altre, si può registrare solo una dinamica di tendenziale e progressivo avvicinamento all'obiettivo; per altre ancora l'obiettivo non appare, invece, raggiungibile, quantomeno in tempi ragionevoli, se non a fronte di nuovi apporti patrimoniali da parte degli Enti soci ovvero di nuovi soci.

Per completezza, si ricorda, con riguardo alle **risorse** specificatamente stanziati per finalità di **riduzione del debito** delle fondazioni lirico-sinfoniche, che l'art. 1, co. 583, della L. di bilancio 2017 (**L. 232/2016**) ha autorizzato in favore delle stesse la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di **€ 15 mln** annui a decorrere **dal 2019**⁶⁸. Gli importi previsti sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln per il 2017 dall'art. 11, co. 3, del **D.L. 244/2016** (L. 19/2017) e di ulteriori € 5 mln per il 2018 dall'art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Ulteriori **€ 12,5 mln per il 2019** sono stati stanziati, al medesimo fine, dall'art. 1, co. 607, della L. di bilancio 2019 (**L. 145/2018**)⁶⁹.

Attribuzione di risorse del FUS

Il **secondo periodo del comma 1** stabilisce che, per il **2020**, il contributo assegnato a ciascuna fondazione lirico-sinfonica **non dotata**

⁶⁸ In attuazione dell'art. 1, co. 583, della L. 232/2016, i **criteri** e le **modalità di ripartizione delle risorse** sono stati definiti con [DM n. 105 del 3 marzo 2017](#), che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:

- una quota del **60%** delle risorse complessive annue in **proporzione** all'ammontare dei **contributi** annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica **da parte di soggetti privati**;
- una quota del **30%** delle risorse complessive annue in **proporzione** all'ammontare dei **contributi** annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica **da parte degli enti territoriali**;
- una quota del **10%** delle risorse complessive annue in **proporzione** all'ammontare dei **contributi** annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica **a valere sul FUS**.

Ha previsto, inoltre, che l'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica **non può superare il 10%** delle risorse disponibili per ciascuna delle quote.

⁶⁹ In attuazione, è intervenuto il [DM n. 124 dell'1 marzo 2019](#). In particolare, il DM ha stabilito che l'importo doveva essere ripartito, con Decreto del direttore generale competente, in misura uguale fra le 14 fondazioni lirico-sinfoniche, assegnando il 60% dietro presentazione, entro il 31 maggio 2019, di specifici progetti di riduzione del debito esistente, e l'ulteriore 40% dietro presentazione, entro il 31 ottobre 2019, di una relazione sulle azioni intraprese per ridurre il medesimo debito. Inoltre, ha previsto che, entro il 30 giugno 2020, tutte le fondazioni devono presentare una relazione sull'impiego delle risorse assegnate.

di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10% rispetto alla media aritmetica dei contributi assegnati alla medesima fondazione nei 3 anni precedenti.

Al riguardo, si ricorda che i **criteri per l'attribuzione delle risorse del FUS** alle fondazioni lirico-sinfoniche **non dotate di forme organizzative speciali** sono stati definiti, da ultimo, dall'art. 11, co. 20 e 21, del **D.L. 91/2013** (L. 112/2013)^{70 71}.

Nello specifico, il co. 20 ha stabilito che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi sostituita, a seguito della L. 175/2017, con il Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica, sulla base dei seguenti criteri:

- il **50%** della quota è ripartita in considerazione dei **costi di produzione** derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il **25%** della quota è ripartita in considerazione del **miglioramento dei risultati della gestione** attraverso la capacità di reperire risorse;
- il **25%** della quota è ripartita in considerazione della **qualità artistica dei programmi**.

A sua volta, il co. 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della

⁷⁰ Per completezza, si ricorda che l'art. 2 della L. 175/2017 aveva previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si sarebbe proceduto alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS. Il previsto decreto, tuttavia, non è stato adottato nel termine indicato.

⁷¹ Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 5 del **D.L. 83/2014** (L. 106/2014) – inserendo il già citato co. 21-*bis* nell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – ha disposto che a decorrere dal 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di **forme organizzative speciali** che non versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale percepiscono una **quota del FUS determinata percentualmente** con valenza triennale. In particolare, la disciplina attuativa, recata dal già citato **D.I. 6 novembre 2014** ha stabilito (art. 5) che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione della attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo corredati dei relativi budget preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale.

Da ultimo, le percentuali a valere sul FUS – valide per il periodo 2018-2020 – per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia di Santa Cecilia sono state fissate (rispettivamente, pari a 16,1% e 6,6%) con **DD 13 aprile 2018**.

produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con [DM 3 febbraio 2014](#), che ha anche individuato gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi.

Articolo 7, commi 2 e 3
**(Completamento attività Matera-
Restauro urbanistico rione Sassi - Complesso conventuale San
Felice)**

L'articolo 7, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, proroga al **31 dicembre 2020**: la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera (**lett.a**)); la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario (**lett.b**). Si prevede inoltre che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di **1.200.000 euro** a valere sulle proprie risorse (**lett.c**).

L'articolo 7, comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, proroga al **31 dicembre 2020** la non applicazione, alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del **restauro urbanistico ambientale** dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera, delle **disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale (lett.a)**). Si stabilisce altresì che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle suddette spese nel limite massimo di **500.000 euro** a valere sulle proprie risorse.

Viene infine assegnato un contributo finanziario al complesso conventuale San Felice per completare le opere di manutenzione straordinaria (**lett. b**).

A tal fine, si novella l'articolo 1, commi 346 e 347, della [L. 208/2015](#).

In dettaglio, la L. 208/2015 ha dettato una disciplina particolare per gestire il ruolo di «**Capitale europea della cultura**» riconosciuto a Matera per il 2019.

Si ricorda che l'Azione comunitaria "Capitale europea della cultura" è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la [Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006](#) che ha disposto la nomina, per ognuno degli anni sopra indicati, di una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco allegato. Successivamente, la [Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014](#) ha istituito l'azione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata, poi, modificata dalla [Decisione n. 2017/1545/UE](#) del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, **l'Italia - dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.**

Con [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014](#) è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (*Selection Panel*) al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), secondo cui **Matera** era la città designata quale Capitale europea della cultura 2019. In relazione a tale designazione, la L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 345) ha autorizzato la spesa di **2 milioni di euro** per il **2016**, **6 milioni di euro** per il **2017**, **11 milioni di euro** per il **2018** e **9 milioni di euro** per il **2019** per la realizzazione di un **programma di interventi**, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Il programma di interventi per Matera è stato approvato con [D.M. 1° maggio 2016, n. 230](#).

L'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha disposto quindi che al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle **limitative delle assunzioni di personale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili** ([art. 9, co. 28, D.L. 78/2010](#)), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. In virtù della novella apportata dall'articolo in esame, la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi resta ferma al 31 dicembre 2019, mentre si **proroga al 31 dicembre 2020 la non applicazione delle norme sulle limitazioni alle suddette assunzioni di personale (articolo 7, comma 2, lett.a))**.

La relazione illustrativa afferma che l'estensione al 2020 del regime speciale in materia di assunzioni di personale deriva dalla "necessità di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal Governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture ritenute strategiche per la città".

Si **proroga** inoltre dal 31 dicembre 2019 al **31 dicembre 2020** la possibilità, per il comune di Matera, di autorizzare la **corresponsione** al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività connesse all'evento di "Capitale europea della cultura", nel limite massimo complessivo di 30 ore *pro capite* mensili, di **compensi** per prestazioni di **lavoro straordinario** effettivamente rese oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del [CCNL del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999](#)⁷² **(articolo 7, comma 2, lett.b))**.

⁷² Il richiamato art. 14 dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare, dal 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1998, al Fondo per il compenso del lavoro straordinario (di cui all'art. 31, c. 2, del CCNL del 6 luglio 1995) per la parte che residua

Detta previsione era stata inserita dall'[art. 22, comma 3-ter, lett. a\) e b\), D.L. 50/2017](#).

art. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha inoltre autorizzato la spesa, in favore del comune di Matera, pari a 500.000 euro per il 2016 e a 1.500.000 euro per gli anni 2017-2019.

L'articolo 7, comma 2, lett. c) - modificato dalla Camera dei deputati - in esame consente al medesimo comune di provvedere, per il **2020**, nel limite massimo di spesa di **1.200.000 euro** a valere sulle **proprie risorse** finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica al testo originario del decreto-legge afferma che si tratta di spese che rientrano nelle disponibilità del comune di Matera e dunque non comportano nuovi oneri.

L'articolo 7, comma 3, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2019 **al 31 dicembre 2020** la non applicazione - alle spese di personale assunto con **contratto a tempo determinato** per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei [rioni Sassi](#) e dell'[altopiano murgico](#) di Matera - delle disposizioni sui limiti alle spese di personale, di cui al citato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Tale previsione era stata inserita dall'art. 1, co. 445, della L. 232/2016.

La relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge chiarisce che in tal modo si **prorogano i contratti a tempo determinato** - fermo restando il rispetto del limite dei trentasei mesi - stipulati tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.

Viene quindi novellato l'art. 1, co. 347, della L. 208/2015. Detta disposizione ha previsto l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per completare i citati restauri, in esecuzione degli artt. 5 e 13 della [L. 771/1986](#).

La legge n. 771 del 1986 stabilisce che gli interventi per la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico siano attuati attraverso programmi biennali approvati dal comune di Matera, che in particolare relaziona sullo stato di attuazione dei programmi biennali con trasmissione alle competenti commissioni parlamentari (art. 3). L'articolo 5

dopo l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 15, c. 1, che prevede la destinazione di determinate risorse per migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

della legge n. 771 del 1986 ha previsto il finanziamento per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989, assegnando al comune di Matera un contributo di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Le risorse previste sono poste a carico del **capitolo 7306** dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si stabilisce infine che per l'anno **2020** il comune di Matera può provvedere alle suddette spese per il personale, nel limite massimo di spesa di **500.000 euro**, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**articolo 7, comma 3, lett. b), primo periodo**).

La relazione tecnica al testo originario del decreto-legge collega tale limite massimo di spesa alla possibilità di **prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato** con risorse a carico delle amministrazioni interessate, affermando che si tratta di spese che rientrano nelle disponibilità del comune di Matera e dunque non comportano nuovi oneri.

In virtù delle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, viene poi stanziato un contributo di **200.000 euro** per il **2020** e **500.000 euro** per ciascuno degli anni **2021** e **2022** destinato al **complesso conventuale San Felice**, per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico.

Si valuti l'opportunità di specificare in quale comune sia ubicato detto complesso conventuale, che parrebbe non essere riferito a Matera ma al comune di Gravina in Puglia.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, co. 200, della [L. 190/2014](#).

Articolo 7, commi 4 e 4-bis **(Grande Progetto Pompei)**

L'**articolo 7, comma 4**, proroga al **2022** lo svolgimento delle funzioni del **Direttore generale di progetto** del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'**Unità "Grande Pompei"**, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, prorogando conseguentemente anche il relativo finanziamento, previsto originariamente nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e ora invece previsto per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2022**, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (**lett. a**). Esso sopprime poi la previsione per cui - nell'ottica di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito - le funzioni del Direttore generale di progetto debbano rientrare nelle competenze della suddetta Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, denominata 'Soprintendenza Pompei', oggi rinominata Parco archeologico di Pompei (**lett. b**). A tal fine, si novella l'art. 2, co. 5-ter, del D.L.83/2014.

Il **comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, integra la composizione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con alcuni esperti. A tal fine, introduce il co. 5-quater all'art. 2 del D.L. 83/2014.

Il Grande Progetto Pompei

Si ricorda che il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale **Grande Progetto Comunitario** a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi 6666666 e 29,8 di fondi nazionali. Successivamente, con decisione [C\(2016\) 1497 final del 10 marzo 2016](#) – che ha modificato la decisione C(2012) 2154 –, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia, la Commissione europea ha deciso che lo stesso è [articolato in due fasi](#):

- la **fase I**, a valere sulle risorse del **Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"-FESR 2007-2013**;
- la **fase II**, a valere sulle risorse del **PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020**.

L'art. 1, co. da 1 a 7, del D.L. 91/2013, al fine di accelerare la realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#), ha previsto la nomina di un **Direttore generale di progetto**, coadiuvato da una **struttura di supporto**, e di un vice direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, da svolgere in stretto raccordo con la Soprintendenza speciale per i

beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della quale lo stesso D.L. ha previsto la costituzione e della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito. Ha previsto, altresì, la costituzione dell'Unità "[Grande Pompei](#)" – cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto, che ne ha assunto la rappresentanza legale –, dotandola di autonomia amministrativa e contabile, al fine di consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal **piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"**.

In base all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del D.L. 91/2013, sullo stato di attuazione del Grande Progetto Pompei sono state presentate al Parlamento 11 Relazioni semestrali dal 2014 al 30 giugno 2019, l'ultima delle quali è il [Doc. CCXX, n. 4](#).

I Direttori generali di progetto

Con [D.P.C.M. 27 dicembre 2013](#) il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di vice direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La nomina del vice direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con D.P.C.M. 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento). La [settima relazione semestrale al Parlamento](#) evidenziava che, al 30 giugno 2017, il vice direttore generale vicario non era stato ancora designato.

In considerazione del passaggio del Generale Giovanni Nistri ad altro incarico, a far data dal 1° gennaio 2016, con [D.P.C.M. 16 febbraio 2016](#) è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L'incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con [D.P.C.M. 8 giugno 2017](#).

Con [D.P.C.M. 27 febbraio 2018](#) è stato nominato fino al 31 dicembre 2019 il Generale di Brigata Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei, in sostituzione del Generale di Divisione Luigi Curatoli, collocato in congedo dal 31 dicembre 2017.

In dettaglio, il **comma 4** interviene sull'art. 2, co. 5-ter, del [D.L. 83/2014](#) – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 308, della [L. 205/2017](#) – secondo cui lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto, **vengono prorogate di un ulteriore triennio, fino al 2022, e non dovranno più rientrare successivamente nella competenza ordinaria** della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (*rectius*: [Parco archeologico di Pompei](#)). *Al riguardo, si valuti se chiarire quale sarà la*

gestione ordinaria del sito una volta terminate le funzioni del Direttore generale di progetto e l'attività dell'Unità "Grande Pompei".

Al riguardo, si ricorda che in virtù del D.L. 91/2013 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è stata suddivisa in due istituzioni, l'una con competenza su Napoli, area flegrea e Caserta e l'altra con competenza sui siti vesuviani (Pompei, Ercolano e Stabia, Oplontis e Boscoreale), denominata **Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia** e disciplinata dall'[art. 30, co. 2, del D.P.C.M. 171/2014](#). L'art. 41, co.2, del citato D.P.C.M. prevedeva inoltre che alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia fosse attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale a conclusione del Grande Progetto Pompei, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016.

Successivamente, dal 1° gennaio 2016 - in base all'art. 16, co. 1-*bis*, lett. *b*), del [D.L. 78/2015](#) - la nuova denominazione è mutata in **Soprintendenza Pompei**.

Il [D.M. 12 gennaio 2017](#) ha attribuito alla Soprintendenza speciale Pompei la nuova denominazione di **Parco archeologico di Pompei**. Il sito archeologico di Ercolano è quindi fuoriuscito dalla competenza di Pompei ed è diventato Parco archeologico di Ercolano. In seguito, il [D.P.C.M. 76/2019](#) (che ha abrogato il citato D.P.C.M. 171/2014), all'art. 29, co. 3, ha incluso il Parco archeologico di Pompei tra gli istituti dotati di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale e il Parco archeologico di Ercolano quale ufficio di livello dirigenziale non generale. Da ultimo, tale assetto è stato confermato dal [D.P.C.M. 160/2019](#), all'art. 33, co. 3.

Il **comma 4-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, inserisce il co.5-*quater* all'art. 2 del D.L. 83/2014 al fine di integrare le professionalità che compongono la **struttura di supporto** al Direttore generale di progetto, di cui all'art.1, co.2, del D.L. 91/2013. Attualmente, la struttura di supporto è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del MIBACT o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da **cinque esperti** in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. In virtù delle modifiche apportate, detto **contingente di cinque esperti è integrato** da un **esperto in mobilità e trasporti** e da un **esperto in tecnologie digitali**. I relativi incarichi sono conferiti in base all'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#).

L'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#) consente alle amministrazioni pubbliche - per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro

autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ai relativi oneri, nel limite complessivo di **150.000 euro** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede a valere delle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

Articolo 7, comma 5***(Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici)***

L'**articolo 7, comma 5**, proroga dal 31 dicembre 2019 al **31 dicembre 2020** il mantenimento delle **contabilità speciali** intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di **messa in sicurezza del patrimonio culturale**. A tal fine, novella l'articolo 11-*bis*, comma 2, del [d.lgs. 90/2016](#).

In dettaglio, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l'art. 11-*bis*, co. 2, del [d.lgs. 90/2016](#) ha stabilito che contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 (**detto termine viene ora prorogato al 31 dicembre 2020**) **limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi**, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione illustrativa specifica che il termine del 31 dicembre 2020 è coerente con il termine previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione di cui al [D.L. 189/2016](#), prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, co. 990, della [L. 145/2018](#).

Secondo la relazione tecnica, a dicembre 2019 le giacenze nelle summenzionate contabilità speciali ammontano a: 5.059.027,31 euro per il Segretariato regionale dell'Abruzzo; 2.991.804,09 euro per il Segretariato regionale del Lazio; 1.750.407,06 per il Segretariato regionale delle Marche; 720.014,20 per il Segretariato regionale dell'Umbria.

Si ricorda che l'art. 11-*bis* è stato introdotto dal d. lgs. 116/2018 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Sul punto si veda anche la [circolare n. 28 del 14 novembre 2018](#) della Ragioneria generale dello Stato, in cui si chiarisce che il co. 2 dell'articolo 11-*bis* del d.lgs. 90/2016 introduce una **deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali** del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo previsto dal [D.P.C.M. 8 febbraio 2017](#), per tenere conto del fatto che **quattro contabilità speciali** (nn. 2909, 2915, 2918, 2924) intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per

la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che all'indomani del sisma del 2016, [l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016](#) del Capo del Dipartimento della protezione civile ha autorizzato, all'art. 4, per la realizzazione degli interventi d'urgenza previsti nella ordinanza medesima, l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate. L'[ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016](#) del Capo del Dipartimento della protezione civile ha stabilito che, per le attività del MIBACT connesse agli eventi sismici del 2016, i Segretariati regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria potessero utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate.

Il [D.L. 189/2016](#) ha previsto interventi d'urgenza per le popolazioni interessate dal terremoto, intestando un'apposita contabilità speciale al Commissario straordinario, nonché ai presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari.

L'art. 11-*bis* prevede comunque che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del MIBACT, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

[L'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016](#), articolazione della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, è nata per assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. L'Ufficio è articolato in 4 aree organizzative: Affari generali, Tutela, Pianificazione e Monitoraggio Interventi, Contratti e Flusso Finanziario.

Articolo 7, commi 6 e 7
***(Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti
e luoghi della cultura)***

I commi 6 e 7 dell'articolo 7 – di cui il comma 7 **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – sono finalizzati a consentire la **proroga** (dal 31 dicembre 2019) fino al **31 dicembre 2020** dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

A tal fine – novellando l'**art. 1, co. 343**, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) – si autorizza la spesa massima di **€ 1 mln** per l'anno **2020**, specificando ora che resta fermo il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

Nello specifico, si tratta dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

L'art. 8 del **DL. 83/2014** ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante **contratti di lavoro a tempo determinato**, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di **età non superiore a 40 anni**, individuati mediante apposita **procedura selettiva**. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di € 1,5 mln per l'anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con [D.D. 22 dicembre 2015](#), rettificato con [avviso del 18 gennaio 2016](#) e con [avviso dell'8 febbraio 2016](#).

I 60 vincitori finali sono stati individuati con [D.D. 2 dicembre 2016](#). Il [contratto individuale di lavoro](#) riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori⁷³.

In seguito, l'art. 1, co. 306, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere

⁷³ [Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Mibact.

prorogati per l'anno 2018, nel limite di spesa di € 1 mln, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il **limite massimo di 36 mesi**, anche discontinui.

Ancora dopo, l'art. 1, co. 343, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di € 1 mln.

Al riguardo, nella premessa dell'interrogazione a risposta scritta presentata il 12 luglio 2019 alla Camera [4-03294](#), si faceva presente che, a seguito del bando del 2015 per 60 esperti del patrimonio culturale "il 1° gennaio 2017 i selezionati hanno preso servizio come funzionari di area III nei diversi Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali italiani con un contratto della durata di 9 mesi; dopo una pausa di 7 mesi, il 1° maggio 2018 sono stati richiamati in servizio in virtù di una proroga contrattuale di 8 mesi, resa possibile dallo stanziamento di fondi previsti dalla legge di bilancio 2018; dopo altri 2 mesi di pausa, dal 1° marzo 2019 sono nuovamente tornati in servizio, a seguito di un'ulteriore proroga di 9 mesi, come previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018". Si chiedeva, dunque, quali iniziative intendesse assumere il Governo al fine di prevedere una ulteriore proroga contrattuale.

Nella [risposta scritta](#) del 9 settembre 2019 si era fatto presente che, in attuazione di quanto disposto dalla L. di bilancio 2019, la competente Direzione generale del Mibac aveva provveduto, con D.D. 16 gennaio 2019, n. 22, a prorogare i contratti, per la durata massima di 9 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, per 33 unità di personale, che erano parte delle iniziali 60 unità nominate con D.D. 2 dicembre 2016. Infatti, la medesima risposta scritta faceva presente che le ulteriori 27 unità erano state assunte dall'Amministrazione in seguito al superamento del «Concorso 500 Ripam Mibact», di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 24 maggio 2016.

All'**onere** derivante dalla proroga dei contratti, pari ad **€ 1 mln** per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo speciale di parte corrente** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**.

Per completezza, si ricorda che l'art. 1, co. 364, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), autorizzando la spesa di € 2 mln per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, ha disposto che le risorse possono essere utilizzate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'art. 8 del D.L. 83/2014.

Articolo 7, comma 8 ***(Piano per l'arte contemporanea)***

L'articolo 7, comma 8 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati –, incrementa, a decorrere dal 2020, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del **Piano per l'arte contemporanea**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la **spesa annua di € 5.164.569**.

Successivamente, l'art. 1, co. 310, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato, a tal fine, l'**ulteriore** spesa di **€ 2 mln** per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020**.

Le risorse sono appostate sul **cap. 7707/pg 13** dello stato di previsione del Mibact che, per il **2020**, in base al [DM 30 dicembre 2019](#), di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, dispone di **€ 2.947.041**.

In particolare, novellando l'art. 1, co. 310, della L. 205/2017, si autorizza un'ulteriore spesa di **€ 4,5 mln** per il **2020**, **€ 2,5 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**, ed **€ 0,5 mln annui dal 2023**, di cui **€ 0,5 annui dal 2020 di parte corrente**.

Con riguardo all'incremento di € 4 mln per il 2020 disposto dal testo originario del D.L., la **relazione illustrativa** all'A.C. 2325 evidenziava che lo stesso era finalizzato a consentire la realizzazione delle **iniziative straordinarie** ideate per la ricorrenza del **decimo anniversario** della istituzione del **Museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI**.

In proposito, si ricorda che la Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo è stata istituita, ai sensi dell'art. 25 della L. 69/2009, a seguito della trasformazione del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all'arte e all'architettura contemporanee.

Per quanto qui più interessa, l'art. 4, co. 1, lett. c), dello [statuto](#) della Fondazione dispone che una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l'arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della stessa Fondazione.

In base alla [Nota integrativa del ddl di bilancio 2020](#), tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.

Alla copertura degli **oneri** si provvede:

- quanto a **€ 4 mln** per il **2020** e a **€ 2 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**;
- quanto a **€ 0,5** annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**.

Articolo 7, commi 9 e 10 *(Fondo per la rievocazione storica)*

I commi 9 e 10 dell'articolo 7 – modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati –, stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 –, autorizzando la spesa di € 2 mln annui dal 2020.

Inoltre, modificano le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

A tal fine, si novella l'**art. 1, co. 627**, della L. di stabilità 2017 (**L. 232/2016**).

L'art. 1, co. 627, della L. 232/2016 ha istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzandolo alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.

In base al secondo periodo del co. 627 citato, ora soppresso, l'accesso alle risorse del Fondo era consentito in via diretta a regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno 10 anni, in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I criteri di accesso al Fondo sono stati definiti, in prima istanza, con [DM 418 del 25 settembre 2017](#). Con [DM 18 del 29 gennaio 2018](#) è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti presentati e con [D.D. 68 del 9 marzo 2018](#) è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2017.

Successivamente, però, con [sentenza 71 del 7 marzo 2018](#), depositata il 5 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il citato co. 627 nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Nel prosieguo è stato dunque adottato, **previa intesa con la Conferenza Stato-regioni**, il [DM 345 del 3 agosto 2018](#), che ha definito i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo per l'annualità 2019, applicabili anche alle domande di contributo relative al 2018, pervenute entro il 16 gennaio 2018, ai sensi del DM 25 settembre 2017. Al contempo, il nuovo DM ha fatto salva

l'attribuzione dei contributi disposta per il 2017, considerato che la stessa era intervenuta prima della sentenza 71/2018.

Con [decreto del Segretario generale 15 del 21 gennaio 2019](#) si è, poi, proceduto all'istituzione della Commissione di valutazione di cui all'art. 4 del DM 345/2018.

Con [D.D. 931 del 27 giugno 2019](#) è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2018.

Agli **oneri** derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**.

Articolo 7, comma 10-bis
(Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici)

Il **comma 10-bis dell'articolo 7** modifica l'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011 ai sensi del quale la **delimitazione dei distretti turistici** doveva essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - **entro il 31 dicembre 2017**. Il comma 9-bis differisce tale termine al **31 dicembre 2020**.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.L. n. 70/2011, al comma 4 consente l'istituzione dei Distretti turistici, con **decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate. Il medesimo comma dispone che i Distretti hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Nei territori di cui al comma 4, la **delimitazione dei Distretti doveva essere effettuata** - ai sensi del comma 5, come da ultimo modificato dal D.L. n. 244/2016, articolo 11, comma 3-bis - **entro il 31 dicembre 2017 dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati**, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Secondo quanto risulta dal [sito istituzionale del MIBACT](#), ad oggi sono stati istituiti **49 distretti turistici**.

Articolo 7, comma 10-ter
(Contributo a festival, cori e bande)

Il **comma 10-ter** dell'articolo 7- **inserito dalla Camera dei deputati** - autorizza la spesa di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di **festival, cori e bande** individuando la relativa copertura.

In dettaglio, viene richiamata la finalità dell'art. 1, co. 608, della [L. 145/2018](#), che ha autorizzato la spesa di **1 milione di euro** per il 2019 al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande. I termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse sono stati stabiliti con il **bando** di cui al [D.M. 3 maggio 2019](#).

Le risorse per il 2019 sono state appostate sul cap. 6629 dello stato di previsione del MIBACT, che - in base al [D.M. 30 dicembre 2019](#) - non prevede attualmente stanziamenti per gli anni 2020-2022.

Si ricorda che per il triennio **2016-2018**, l'art. 1, co. 359, della [L. 208/2015](#) (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato per le medesime finalità la spesa di **1 milione di euro annui**, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBAC-MEF. Era stato conseguentemente emanato il [D.M. 26 febbraio 2016, n. 108](#), che aveva disciplinato l'indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale". I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con [D.I. 505 del 4 novembre 2016](#), con [D.I. 261 del 14 giugno 2017](#) e con [D.I. 362 del 9 agosto 2018](#).

Ai relativi oneri, pari a **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** si provvede mediante riduzione del **Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali**, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'art. 1, co. 371, della [L. 160/2019](#). Tale Fondo ha una dotazione esattamente pari a **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2020, 2021, 2022** e risulta perciò interamente destinato alla copertura della misura in esame. Le risorse sono appostate sul cap. 6635 dello stato di previsione del MIBACT.

Articolo 7, comma 10-quater **(Assunzioni nel MIBACT)**

Il **comma 10-quater** dell'**articolo 7** – **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – dispone che, nel **2020**, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire i posti vacanti determinatisi nei profili professionali delle **Aree II e III** a seguito di specifiche rinunce o cessazioni, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative a **procedure selettive interne** per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.

In particolare, il MIBACT, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, può coprire le carenze di personale dovute a **rinunce** – verificatesi prima del completamento del periodo di prova –, ovvero a **cessazioni**, a vario titolo, del rapporto di lavoro, del **personale inquadrato** ai sensi dell'**art. 1, co. 342**, della legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**), mediante lo scorrimento delle **graduatorie uniche nazionali** relative a **procedure selettive interne** per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.

Al riguardo, si ricorda che nel 2007 il MIBACT ha emanato bandi riferiti a diversi profili professionali per il passaggio fra Aree ex art. 15 del CCNL 1998/2001. Le premesse dei bandi evidenziavano che, con nota 45261 del 22 dicembre 2005, l'Amministrazione aveva richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per complessivi 920 posti.

Con DPCM 16 gennaio 2007, il MIBACT era stato, però, autorizzato ad avviare procedure per 460 posti.

Le procedure di selezione sono state avviate per la copertura di 920 posti. Gli stessi bandi specificavano, tuttavia, che l'inquadramento in ruolo sarebbe potuto avvenire – nelle more del rilascio dell'ulteriore autorizzazione – solo per complessive 460 unità e che le restanti unità di personale sarebbero state immesse in ruolo solo dopo la concessione al MIBACT dell'autorizzazione. A titolo di esempio, la [selezione relativa al profilo professionale di architetto](#) è stata indetta per 43 posti, prevedendo che l'Amministrazione avrebbe proceduto all'inquadramento in ruolo solo delle prime 21 unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, mentre le altre 22 unità di personale avrebbero conseguito l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione dell'autorizzazione.

Successivamente, l'**art. 1, co. 342**, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato il MIBACT a coprire, nel 2019, nel rispetto dell'allora vigente dotazione organica, nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti

dalla normativa allora vigente, i **posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III** assumendo, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di **procedure selettive interne** per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area, nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

L'inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie regionali di merito per il passaggio dall'ex area B alla ex posizione economica C1 è stato disposto con vari decreti direttoriali intervenuti, per i vari profili professionali, fra i mesi di aprile e maggio 2019.

All'assegnazione definitiva della sede, si è proceduto con [D.D. 6 dicembre 2019](#)⁷⁴. La [circolare, in pari data, prot. 396](#), con cui si dava notizia della pubblicazione del decreto, precisava che i dipendenti inquadrati nei nuovi ruoli professionali dovevano prendere servizio presso la nuova sede di lavoro entro il 7 gennaio 2020.

Da contatti informali con gli uffici del MIBACT si è appreso che le assunzioni hanno riguardato **393 unità**.

⁷⁴ [Qui](#) le assegnazioni.

Articolo 7, comma 10-quinquies **(Accademia Vivarium novum)**

Il comma 10-quinquies dell'articolo 7 – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale *Accademia Vivarium Novum*, e lo rende stabile, a decorrere dal 2021.

In particolare, si incrementa l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 335, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018), relativa agli anni 2019 e 2020, di € **200.000** per il **2020** e la si stabilizza a € **500.000 annui dal 2021**.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

L'**art. 1, co. 335**, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € **350.000** per ciascuno degli anni **2019** e **2020** per il finanziamento dell'istituzione culturale [Accademia Vivarium Novum](#)⁷⁵. Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

In base alla disposizione citata, l'Accademia trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora, a seguito del D.L. 1/2020, Ministero dell'istruzione – entro il 31 gennaio di ciascun anno, una **relazione** sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai **contributi statali** e al perseguimento delle predette finalità. A loro volta, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i Ministri trasmettono la relazione alle Camere.

Al 14 febbraio 2020, la relazione relativa al 2019 non risulta ancora pervenuta alle Camere.

⁷⁵ L'Accademia Vivarium Novum è un'istituzione educativa volta allo studio, all'insegnamento e alla promozione delle lingue classiche. È uno dei centri di studio in cui si comunica di solito in latino o, occasionalmente, in greco antico. [Qui](#) l'opuscolo di presentazione dell'Accademia.

Articolo 7, commi 10-sexies e 10-septies
(Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co.
presso le istituzioni scolastiche)

I commi **10-sexies** e **10-septies** dell'articolo 7 – introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla L. di bilancio 2019.

Conseguentemente, prevedono l'**incremento della dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico.

In particolare, i soggetti interessati dalla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro, prevista dal **comma 10-sexies**, sono **553 assistenti amministrativi e tecnici**, assunti a tempo parziale nell'a.s. 2018/2019, ai sensi dell'art. 1, co. 619-621 della L. 205/2017, non rientranti, come già detto, nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, co. 738, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

L'autorizzazione è concessa nel limite di spesa di **€ 3 mln per il 2020 e € 9 mln annui** a decorrere **dal 2021**, fissato dal **comma 10-septies**.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Le **immissioni in ruolo** dei soggetti in questione – previa procedura selettiva per titoli e colloquio – sono state disciplinate dall'art. 1, co. 619-621, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018). Nello specifico, è stato previsto che le stesse dovevano avvenire nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico, a valere sui posti di personale ATA accantonati in organico di diritto⁷⁶. E' stato, inoltre, previsto che i vincitori sarebbero stati assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale,

⁷⁶ L'art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 aveva disposto che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

pari a € 5,402 mln nel 2018 e a € 16,204 mln dal 2019 e che i rapporti instaurati a tempo parziale sarebbero potuti essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore solo in presenza di risorse certe e stabili.

Il **bando**, emanato con [D.D. 209 del 28 febbraio 2018](#), ha, dunque, disposto che i vincitori sarebbero stati **assunti in ruolo a tempo indeterminato e parziale**. Ha, altresì, previsto che la graduatoria finale sarebbe rimasta efficace ai sensi della normativa vigente – ossia, ai sensi dell’art. 35, co. 5-ter, del d.lgs. 165/2001, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione –, e sarebbe stata utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.

La graduatoria è stata approvata, in via definitiva, con [D.D. 1194 del 20 luglio 2018](#) e includeva 789 soggetti.

Conseguentemente, è stata autorizzata l’assunzione dei medesimi soggetti con **contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018** (v. [D.M. 576 del 1° agosto 2018](#))⁷⁷.

Successivamente, l’art. 1, co. 738-740, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la **trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020**, del rapporto di lavoro dei soggetti in questione, nel **limite** di una **spesa** di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata dall’art. 1, co. 619, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), a tale scopo avvalendosi della quota non utilizzata⁷⁸.

La trasformazione del rapporto di lavoro doveva avvenire, a partire dai primi soggetti in graduatoria, mediante scorrimento della stessa. Ha, altresì, previsto che la **graduatoria** rimane comunque **efficace sino al completo scorrimento** della stessa.

Conseguentemente, ha disposto l’**incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico**.

Il MIUR è stato autorizzato alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di personale ATA, corrispondenti a **113 posti interi**, con [DPR 23 agosto 2019](#), pubblicato nella GU n. 234 del 5 settembre 2019.

Pertanto, a seguito di quanto previsto dal testo in commento, si addivene alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno per tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con [D.D. 1194 del 20 luglio 2018](#) (al netto dei soggetti ormai collocati a riposo).

⁷⁷ La [relazione tecnica](#) al ddl di bilancio 2019 (A.C. 1334) precisava, al riguardo, che, rispetto ai 789 soggetti inclusi nella graduatoria, **le assunzioni hanno riguardato 779 unità**, in considerazione del fatto che, nel frattempo, 10 soggetti erano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età.

⁷⁸ La medesima **relazione tecnica** stimava che le risorse disponibili fossero sufficienti a trasformare il rapporto di lavoro relativo ad **almeno 226** soggetti.

Articolo 7, commi 10-octies e 10-novies
(Incremento dell'organico del personale docente nella scuola secondaria di secondo grado)

I commi 10-octies e 10-novies dell'articolo 7 – introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – incrementano la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, il **comma 10-octies** incrementa la suddetta **dotazione organica** in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a **€ 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022.**

I nuovi posti sono ripartiti fra le regioni con il decreto con il quale si procede alla determinazione dell'organico dell'autonomia, sulla base dei seguenti criteri:

- **numero di classi con più di 22 iscritti**, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata;
- **monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti**, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 5, della **L. 107/2015**, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all'art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'**organico dell'autonomia**, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata⁷⁹.

Si ricorda, altresì, che, in base all'art. 1, co. 65, della stessa L. 107/2015, il **riparto della dotazione organica tra le regioni** è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,

⁷⁹ Le dotazioni organiche del personale docente relative al **triennio 2016/2019** sono state definite inizialmente con [D.I. 625 del 5 agosto 2016](#). In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. [allegati](#) al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l'organico dell'autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto. Per eventuali approfondimenti, si veda [qui](#).

per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

In base al **comma 10-novies**, agli **oneri** derivanti si provvede:

- quanto a **€ 6,387 mln nel 2020, € 20,015 mln nel 2021, € 12,169 mln nel 2022 e € 23,915 mln annui dal 2023**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo “La Buona Scuola”** (art. 1, co. 202, L. 107/2015);
- Il «**Fondo “La Buona Scuola”** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall'**art. 1, co. 202**, della **L. 107/2015**. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul **cap. 1285**;
- quanto a **€ 5,484 mln nel 2021 e a € 11,746 mln nel 2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della L. 296/2006, per il finanziamento di **interventi diversi a favore dell'istruzione**.

Articolo 7, commi 10-decies e 10-undecies
(Celebrazioni ovidiane)

I **commi 10-decies e 10-undecies** dell'articolo 7 – **introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – prorogano** (dal 31 dicembre 2019) **al 31 dicembre 2020** il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle **celebrazioni ovidiane**, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di **€ 350.000** per il **2020**.

In particolare, il **comma 10-decies** proroga (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020**, oltre al termine previsto per la **realizzazione delle iniziative** e per l'operatività del **Comitato promotore** delle celebrazioni ovidiane, anche il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, di una **relazione conclusiva** sulle iniziative realizzate, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

Inoltre, autorizza una ulteriore spesa di **€ 350.000** per il **2020**.

A tal fine, **novella l'art. 2, co. 1, alinea, l'art. 3, co. 3 e 5, e l'art. 4, co. 1, della L. 226/2017**.

Preliminarmente, si ricorda che la **L. 226/2017** – come modificata dall'art. 1, co. 816-817, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) – ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, "anno ovidiano" (art. 1) e ha riconosciuto **meritevoli di finanziamento i progetti** di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, **da realizzare nel 2017, 2018 e 2019** (art. 2).

Inoltre, ha previsto (art. 3):

- l'istituzione del **Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane**, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio.
- Il Comitato promotore doveva durare in carica fino al **31 dicembre 2019**, data entro la quale doveva trasmettere al Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una **relazione conclusiva** sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, dovevano essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi⁸⁰;

- l'istituzione, da parte del Comitato promotore, di un **Comitato scientifico**, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli **indirizzi generali per le iniziative da realizzare** ai fini delle celebrazioni;
- la redazione, da parte del Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, di un **programma di attività** da realizzare, e l'individuazione dei soggetti attuatori di ogni attività.

In particolare, l'art. 4 della legge ha attribuito al Comitato promotore un **contributo straordinario** per lo svolgimento delle iniziative celebrative pari a € **350.000** per ciascuno degli anni **2017 e 2018**⁸¹.

A sua volta, l'art. 1, co. 815, della stessa L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per quanto qui interessa, ha **autorizzato l'impegno nel 2019** delle somme non impegnate entro il 2018.

Successivamente, per l'attuazione della L. 226/2017, è stato emanato il [DPR 67/2019](#).

Il **comma 10-undecies** dispone che agli **oneri** di cui al co. 10-*decies*, pari ad € **350.000 per il 2020**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

⁸⁰ Il Comitato è stato istituito, con l'integrazione dei tre esperti, con [D.I. 474 del 31 ottobre 2018](#).

⁸¹ In base all'art. 2 della stessa L. 226/2017, una quota non inferiore al 20% del contributo straordinario deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.

Articolo 7, commi 10-duodecies e 10-terdecies
(Contributo alla Fondazione "I Lincei per la scuola")

I commi 10-duodecies e 10-terdecies dell'articolo 7- introdotti dalla Camera dei deputati - prorogano per l'anno 2020 il contributo di cui all'art. 1, co. 385, lett. h), della [L. 208/2015](#) in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, prevedendo la relativa copertura.

L'art. 1, co. 385, lett. h), della [L. 208/2015](#), ha previsto un contributo di € 250.000, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in favore della **Fondazione "I Lincei per la scuola"** presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. Successivamente, l'art. 1, co. 406, della [L. 145/2018](#) ha prorogato detto contributo anche per il **2019**.

La [Fondazione "I Lincei per la Scuola"](#) è nata con [atto costitutivo](#) il 23 giugno 2015. In base allo [statuto](#), la Fondazione ha la finalità di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto nazionale "[I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale](#)". A questo scopo, propone attività didattiche volte al miglioramento del sistema d'istruzione in Italia, attraverso corsi di aggiornamento dei docenti nelle tre discipline del progetto: italiano, matematica e scienze.

Ai relativi oneri, pari a € 250.000 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, co. 200, della [L. 190/2014](#).

Articolo 7, comma 10-quinquesdecies
(Contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA)

Il comma 10-quinquesdecies dell'articolo 7 – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – autorizza, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della **Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.**

In particolare, il contributo alla [Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA](#) – pari a € **200.000** per il **2020** – è finalizzato a promuovere ed ampliare l'**accesso ai prodotti editoriali** da parte delle **persone con disabilità visiva**, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.

Agli **oneri** derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Si conferma, dunque, per il 2020, un contributo previsto per il triennio 2017-2019.

Il contributo per il triennio **2017-2019**, pari a € 200.000 annui è stato previsto dalla **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017), attraverso un intervento operato in Sezione II.

Articolo 8, comma 1 *(Funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)*

Il **comma 1 dell'articolo 8** proroga di un anno, dunque fino al **31 dicembre 2020**, la disposizione che consente che le funzioni di **dirigente dell'esecuzione penale esterna** siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei **dirigenti di istituto penitenziario**.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) con l'articolo 1, comma 311 ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, il comma 311 ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile

e di comunità. Il Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

Si ricorda che l'articolo 1 **comma 419 della legge di bilancio 2020** autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a **18 unità di personale di livello dirigenziale** non generale della carriera penitenziaria, destinati agli **Uffici di esecuzione penale esterna**.

Articolo 8, comma 2 *(Manutenzione uffici giudiziari)*

Il **comma 2 dell'articolo 8**, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato **degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari** (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero **fino al 31 dicembre 2020** – la possibilità di continuare ad avvalersi del **personale comunale** per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

La disposizione, intervenendo sul comma 1 dell'art. 21-*quinquies*, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), **proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2020)** la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei **servizi forniti dal personale comunale** ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (**lett. a**). Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore⁸².

La proroga si inquadra nell'ambito della disciplina del **trasferimento dai comuni allo Stato**, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le **spese per gli uffici giudiziari**, trasferimento disposto dalla **legge di stabilità 2015** (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di **accordi o convenzioni da concludere in sede locale**, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l'art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero

⁸² Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:
- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);
- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);
- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);
- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c).

spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l'onere delle spese per gli uffici giudiziari.

Il **comma 2, lett. b)**, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-*quinquies*, prevedendo che, per il **2020**, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei **limiti di importi di spesa pari al 10 per cento** di quanto stanziato nel **capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente**, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in **26,2 milioni di euro**.

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20%; nel 2017 nel limite del 15% e, infine, per il 2018 e 2019 nel limite del 10%. Tale percentuale è confermata per l'esercizio 2020.

Articolo 8, comma 3
(Proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale della amministrazione della giustizia)

Il **comma 3 dell'articolo 8** del decreto-legge in conversione interviene in materia di **limitazioni alla mobilità** del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 168 del 2016 (conv. L. n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), **vieta**, fino al 31 dicembre 2019, **che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.**

Il decreto-legge in conversione modifica questa disposizione prevedendo che **fino al 31 dicembre 2020** il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti **salvo che vi sia il "nulla osta dell'amministrazione della giustizia"**.

Tale proroga, come precisa la relazione illustrativa, è finalizzata a "garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e [ad] evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia"

Articolo 8, comma 4
*(Soggetti incaricati delle funzioni di gestione
e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza)*

Il **comma 4 dell'articolo 8** proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al **30 giugno 2020**, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative **dell'Albo dei soggetti** incaricati dall'autorità giudiziaria delle **funzioni di gestione e di controllo** nelle procedure di cui al **codice della crisi e dell'insolvenza**.

In particolare, **il comma 4** interviene sull'articolo 357 del D.lgs. n. 14 del 2019, recante il *Codice della crisi e dell'insolvenza*, il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo **dei soggetti** incaricati dall'autorità giudiziaria delle **funzioni di gestione e di controllo** nelle procedure di cui al **codice della crisi e dell'insolvenza** (istituito dal medesimo Codice, art. 356). Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

Si ricorda che l'articolo 356 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dispone l'istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è attribuito anche l'esercizio di vigilanza sull'attività degli iscritti. L'art. 357, come si è detto, demanda ad un regolamento (ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative dell'Albo. L'art. 358 del medesimo Codice definisce invece i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure.

Le disposizioni contenute nell'articolo 356 e nell'articolo 357 del D.lgs n. 14 del 2019 sono entrate in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto legislativo, ossia il 16 marzo 2019.

Articolo 8, comma 5
***(Proroga della entrata in vigore della disciplina
in materia di class action)***

L'**articolo 8, comma 5, modificato dalla Camera dei deputati**, differisce al **19 novembre 2020** la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di **azione di classe e di tutela inibitoria** collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020. Apporta inoltre una modifica alla citata disciplina, con riferimento alla **presentazione della domanda** per l'adesione all'azione di classe.

Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo originario del decreto-legge in conversione proroga di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto) il termine di entrata in vigore della legge n. 31. **Nel corso dell'esame presso la Camera**, il termine è stato prorogato a **diciannove mesi**; e quindi l'entrata in vigore della nuova disciplina è differita dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020.

Si ricorda che la [legge n. 31 del 2019](#) **rimodifica l'istituto dell'azione di classe**, in precedenza previsto dal Codice del consumo ([d.lgs. n. 206 del 2005](#)), **riconducendone la disciplina al codice di procedura civile**, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).

La riforma, in sintesi, prevede:

- **l'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe.** Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di **"diritti individuali omogenei"**; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo

economico. Destinatari dell'azione di classe saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

- l'**ampliamento degli strumenti di tutela**, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'**azione inibitoria collettiva** verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a **imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità** la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il **procedimento in tre fasi**: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'**ammissibilità dell'azione** e alla **decisione sul merito**, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla **liquidazione delle somme** agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Quanto all'**adesione all'azione** - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:

- che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
- che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.

Inoltre, la legge:

- individua il giudice competente a conoscere dell'azione nella sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle corti di appello);
- prevede un ampio ricorso alle **tecnologie dell'informazione** e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura;
- disciplina il **compenso** da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la c.d. **quota lite**. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a

ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inoltre approvata una modifica all'art. 1, capoverso art. 840 *septies* c.p.c., della legge n. 31 del 2019, volta a specificare - con riguardo alle modalità di adesione all'azione di classe - che la **domanda di adesione**, presentata in **via telematica**, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'art. 65 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contiene la disciplina della **validità** delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni **per via telematica**. La legge n. 31 del 2019, all'art. 1, capoverso art. 840 *septies* richiamava, con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, l'intero articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale. La norma introdotta con il decreto legge in esame circoscrive il rinvio al suddetto articolo, limitandolo alle lettere b) e c-bis). Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata);
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Articolo 8, comma 6
(Proroga di termini in materia di
circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

Il **comma 6 dell'articolo 8** differisce al **14 settembre 2022** la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

L'**articolo 8, comma 6**, – novellando l'art. 11, comma 3, del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - **differisce al 14 settembre 2022** l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle **modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti** e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era del 14 settembre 2021.

La **riforma della geografia giudiziaria** introdotta dal D.Lgs n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atesa.

Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal **13 settembre 2015**.

È poi intervenuto l'art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al **13 settembre 2018**.

Tale termine è stato ulteriormente differito al **13 settembre 2020** dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017».

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al **14 settembre 2021**.

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica **copertura finanziaria**.

La **Camera dei deputati** ha **modificato** la norma di copertura a seguito di una più ridotta quantificazione degli oneri finanziari prospettata dal Governo.

Articolo 8, commi 6-bis e 6-ter
(Assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del Ministero della giustizia)

I commi **6-bis e 6-ter** dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aumentano di 295 unità il contingente di **personale amministrativo** che il **Ministero della giustizia** può assumere a **tempo determinato** per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

In particolare, le modifiche intervengono sull'articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019, che ha introdotto misure straordinarie per l'eliminazione dell'**arretrato** relativo ai **procedimenti di esecuzione delle sentenze penali** di condanna.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato il Ministero della giustizia ad effettuare **assunzioni a tempo determinato di durata annuale**, fino ad un **massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale**, di cui 200 unità di Area I/Fascia retributiva 2⁸³ e 600 unità di Area II/Fascia retributiva 2⁸⁴, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Tali **assunzioni** possono essere effettuate secondo **modalità semplificate**, attraverso:

- la forma del **concorso unico** e in **deroga** alle previsioni del TU pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001);
- mediante **l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento** secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del suddetto TU;
- mediante lo **scorrimento delle graduatorie** vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 53/2019.

La disposizione prevede, infine, che l'amministrazione giudiziaria possa indicare un **punteggio aggiuntivo** in favore dei soggetti che abbiano i **titoli di preferenza** di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; si tratta dei **c.d. tirocinanti della giustizia**, ovvero coloro che hanno svolto il tirocinio formativo presso l'ufficio per il processo.

⁸³ Nella prima area funzionale (articolata in tre fasce retributive) rientrano i lavoratori che svolgono attività ausiliarie e di supporto.

⁸⁴ Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.

Il decreto-legge in commento interviene sul contingente di personale amministrativo che il ministero può assumere a tempo determinato ampliandolo come segue:

Personale amministrativo non dirigenziale	Normativa vigente	A.C. 2325-A	
Area 1/F2	200	(+140)	340
Area 2/F2	600	(+155)	755
TOTALE	800	(+295)	1.095

Inoltre, per quanto riguarda la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, il comma 6-bis sostituisce alla “durata annuale” una durata “non superiore a 12 mesi” specificando che comunque **tali contratti avranno scadenza finale il 31 dicembre 2020.**

Per coloro che potranno dunque essere assunti a tempo determinato in base all’ampliamento previsto dalla disposizione in commento, si tratterà di contratti di lavoro dalla durata inferiore a dieci mesi.

Il **comma 6-ter** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8, comma 6-quater
(Proroga per l'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori)

Il comma 6-quater dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense.

La disposizione di proroga interviene sull'art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche agli avvocati che maturino i **requisiti previsti prima della riforma entro 8 anni** (in luogo degli attuali 7 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il **2 febbraio 2021**.

L'**art. 22** della legge di riforma dell'ordinamento forense subordina l'iscrizione all'albo speciale:

al superamento dell'apposito esame previsto dall'art. 3 della legge 1003/1936 da parte di coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo circondariale;
all'aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF (reg. 1/2015) per coloro che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale con il comma 6-*bis* si proroga ulteriormente l'efficacia, prevede invece, per l'iscrizione all'albo speciale, il possesso dei seguenti requisiti:

12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; gli ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; l'avvocato generale, il vice-avvocato generale o l'avvocato distrettuale dello Stato; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 è stato, da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. e), che ha portato i 6 anni di vigenza della norma transitoria a 7 anni (scadenza al 2 febbraio 2020).

Articolo 8, comma 6-quinquies
(Proroga della nuova disciplina dell'esame
di abilitazione forense)

Il **comma 6-quinquies** dell'articolo 8, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, novellando l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differisce di ulteriori **due anni** l'entrata in vigore della **nuova disciplina dell'esame di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **avvocato**.

Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla **sessione d'esame 2022** anziché dalla sessione 2020.

Il termine, decorrente dalla data di vigenza della citata legge di riforma della professione forense (2 febbraio 2013) e più volte prorogato, era stato da ultimo spostato in avanti di due anni (da 5 a 7) dal decreto-legge 91/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2018; pertanto fino al 2 febbraio 2020 (ovvero fino alla sessione 2019) l'esame sarebbe stato sostenuto con le vecchie regole, tanto in relazione alle prove scritte e orali, quanto con riguardo alle modalità di esecuzione, mentre le nuove regole sarebbero state applicate a partire dalla sessione di esame 2020.

La **nuova articolazione dell'esame di Stato** per l'iscrizione all'albo degli avvocati è delineata dall'articolo 46 della citata **legge 247/2012, con la finalità di renderlo più rigoroso**.

Non innovando rispetto alla precedente normativa (art. 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.D.L. 1578/1933) la riforma prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove.

Soprattutto per quanto riguarda la prova orale – che come già previsto ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia d'esame - la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Il nuovo esame

prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione succinta) dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario.

Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame:

- a) si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione;
- b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove. Il regolamento è stato adottato con il D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48;
- c) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall'art. 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali;
- d) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;
- e) punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;
- f) imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure d'esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro), le cui modalità di versamento sono stabilite con il D.M. Giustizia 16 settembre 2014.

Articolo 8, comma 6-sexies
(Proroga termini in tema di revisione contabile)

Il **comma 6-sexies dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga e rende mobile il termine** entro il quale le **società a responsabilità limitata** e le **società cooperative** sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale **termine slitta** dal 16 dicembre 2019 alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**.

Più in dettaglio il comma in esame **interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
 - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il **comma 3** dell'articolo 379, nella sua **formulazione vigente**, prescrive che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le **modifiche in esame**, il termine per la **nomina del revisore o degli organi di controllo** e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno **entro il termine stabilito dallo statuto** e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato** ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 8, commi 6-septies e 6-octies
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino
delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e
Portoferraio)

Il **comma 6-septies dell'articolo 8** proroga al **31 dicembre 2022** il termine per il **temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio**. Il **comma 6-octies** reca la copertura finanziaria della norma.

La disposizione in esame integra il contenuto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) che (come modificato da ultimo dal D.L. 25/07/2018, n. 91) ha disposto fino al **31 dicembre 2021** il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Si ricorda che in tali uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

Il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene prorogato per tutte e tre le sezioni distaccate di tribunale al **31 dicembre 2022**.

Per **coordinamento**, al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1° gennaio 2022 al **1° gennaio 2023** il termine dal quale il temporaneo ripristino delle tre sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed **opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario** (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

Il **comma 6-octies**, riguarda la copertura finanziaria.

Articolo 8, comma 6-novies
(Proroga delle attribuzioni assegnate al personale DAP
in materia di edilizia penitenziaria)

Il **comma 6-novies dell'articolo 8** differisce al **31 dicembre 2022** il termine entro il quale sono assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attribuzioni in materia di edilizia penitenziaria.

Più nel dettaglio la disposizione in commento, modifica l'articolo 7 del D.L. n. 135 del 2018 - convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 - il quale assegna, per un biennio, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) anche **le seguenti ulteriori funzioni:**

- l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
- la gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
- l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Il **comma 6-novies, lettera a)**, estende fino al 31 dicembre 2022 l'attribuzione di tali funzioni al personale del DAP.

La **lettera b)** aggiunge un periodo al comma 3 del citato articolo 7, per specificare che fino al termine del 31 dicembre 2022 le funzioni in materia di edilizia penitenziaria attribuite al personale DAP, sono esercitate limitatamente alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020, con le modalità già disciplinate dal comma 3 del citato articolo 7.

L'**articolo 7, comma 3**, prevede infatti che la definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è

demandato ad un successivo **decreto del Ministro della giustizia**, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame - **di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**. Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 8-bis ***(Proroghe relative alla riforma della magistratura onoraria)***

L'**articolo 8-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, proroga alcuni termini relativi alla riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017). In particolare, è prorogata al **15 agosto 2025** la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma ed è fissato al **31 ottobre 2025** il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l'ampliamento della competenza civile del giudice di pace.

In particolare, il **comma 1 lett. a)**, interviene sull'art. 30 del d.lgs. n. 116 del 2017⁸⁵, per **prorogare dal 15 agosto 2021 al 15 agosto 2025** l'efficacia della disciplina transitoria sulle **funzioni ed i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari** che si trovavano già in servizio il 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore della riforma).

Fino al 2025, dunque, il presidente del tribunale potrà:

- assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio come giudici di pace;
- assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale.

Fino alla medesima data, inoltre, il presidente assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace, esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo.

Il **comma 1, lett. b)** interviene invece sull'art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per modificare la norma transitoria relativa all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 27 della riforma, di ampliamento delle competenze civili del giudice di pace.

Si ricorda che l'art. 27 del d.lgs. n. 116 del 2017 ha:

⁸⁵ D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.*

- ampliato le competenze civili, in particolare attribuendo al giudice di pace alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- esteso la competenza per valore nelle cause relative a beni mobili (fino a 30.000 euro dagli attuali 5.000) e per i sinistri stradali (fino a 50.000 euro anziché 20.000);
- assegnato al giudice di pace i procedimenti di espropriazione mobiliare;
- previsto la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (il limite attuale è di 1.100 euro).

In base all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116/2017, alcune disposizioni di ampliamento delle competenze del giudice di pace entrano in vigore il 31 ottobre 2021 ed altre il 31 ottobre 2025.

La disposizione in commento **fissa al 31 ottobre 2025 l'entrata in vigore di tutte le modifiche alla competenza del giudice di pace.**

Articolo 9, comma 1 *(Assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari)*

Il **comma 1 dell'articolo 9**, attraverso una novella al comma 1-*bis* dell'articolo 2259-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all'anno 2020, **l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari**, nella misura del **60 per cento** delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*. Si tratta, nello specifico, degli articoli 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e 66, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

L'**articolo 3, comma 102**, della 244/2007 **ha previsto limitazioni** alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, **ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Si ricorda che il richiamato **comma 523** ha stabilito **limitazioni alla possibilità di assumere personale** a tempo indeterminato, a partire dal 2008, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

L'articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall'articolo 1, commi 523 e 526, della richiamata L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

In relazione alle citate assunzioni il comma 1 dell'articolo 2259-*bis* del Codice dell'ordinamento militare precisa che **non trovano applicazione** le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in

base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare le **procedure di mobilità** di cui al comma 1 del medesimo articolo⁸⁶.

Il comma 1 dell'articolo 2259-*bis* del codice dell'ordinamento militare reca la disciplina delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari. In particolare, per consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale impiegato in detti enti e appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle sopra richiamate assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 1-*bis*, nel testo antecedente l'emanazione del decreto legge in esame, prevedeva la proroga di tali assunzioni fino all'anno 2019.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame **la proroga è motivata** dalla necessità di **rendere effettivi i processi di ristrutturazione** e di incremento dell'efficienza **degli arsenali** e degli stabilimenti militari che, ad oggi, "a causa di diversi fattori (*in primis*, il blocco del *turn over*), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta".

A tal proposito, viene precisato che il Ministero della Difesa è stato recentemente autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento e l'assunzione di unità di personale, per complessive n. 250 unità di personale (in luogo delle già autorizzate n. 235 unità con D.P.C.M. 20 giugno 2019), tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità). "La proroga consentirebbe" quindi "alla Difesa di non pregiudicarsi, nell'immediato, la possibilità di reclutare tali unità di personale particolarmente qualificato (personale tecnico, di seconda e terza area)".

⁸⁶ L'istituto della mobilità nella P.A. è disciplinato dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Più specificamente la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dal richiamato articolo 30, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis disciplinano la mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero. In particolare, l'articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Posto che le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). In particolare, per la copertura delle vacanze di organico e prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti sopra descritto. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l'amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-*bis*).

Si segnala, infine, che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione difesa del Senato, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 (A.S. 1586), sono stati approvati taluni [ordini del giorno](#) finalizzati ad impegnare il Governo a valutare la possibilità di prorogare anche nell'anno 2020 le assunzioni di cui all'articolo 2259-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 9, comma 2 ***(Proroga banche dati Prum)***

Il **comma 2 dell'articolo 9** proroga al **31 dicembre 2020** il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

In particolare, il decreto-legge in commento - novellando l'art. 17, comma 1, della **legge 30 giugno 2009, n. 85**, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - **proroga** dal 31 dicembre 2019 **al 31 dicembre 2020** il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato:

- al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1122, lett. f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- al **31 dicembre 2019** dall'art. 1, comma 1140, lett. a) della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla **legge n. 85 del 2009**, con cui l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la **comparazione dei profili del DNA** di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l'istituzione di **una banca dati nazionale del DNA** presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un **Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA**, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

- dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

- **relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;**
- di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 85, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA **entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.**

L'effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all'adozione del **regolamento attuativo**, ha scontato il notevole ritardo derivante dall'emanazione di tale regolamento (**D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87**), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

Il **termine** di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85/2009, risulta, quindi, già **scaduto**. D'altra parte, l'**art. 35** del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (*acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA*) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - **non ha fissato alcun termine** entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162/2019 afferma che «Attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti al citato articolo 17 – che i RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere in BDN-DNA, è pari a circa 3.800, per circa 100 dei quali i citati reparti sono ancora in attesa di ricevere dalle competenti autorità giudiziarie il previsto nulla osta (disposto dalla norma per ciascun profilo da inserire nel data-base nazionale). La media complessiva del numero di inserimenti al giorno è risultata essere pari a circa 15 profili al giorno, andamento che consentirebbe di assicurare, alla fine del 2019, l'inserimento di circa 1.500 profili, inferiore rispetto all'obiettivo del completo trasferimento dei dati (citati 3.800 profili). Lo spirare del termine previsto dal citato articolo 17 determinerebbe la perdita di un patrimonio fondamentale di dati, indispensabili al positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti. La modifica

normativa è funzionale a salvaguardare questo patrimonio, nel pieno rispetto delle procedure di alimentazione e delle garanzie previste dall'impianto normativo vigente».

Articolo 9, commi 2-bis e 2-ter
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

I **commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 9, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prorogano per il triennio 2020 – 2022, la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria.

Più in dettaglio, la norma interviene sull'articolo 1 della legge n. 184 del 2009, che reca a sua volta disposizioni di proroga della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in via transitoria – in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina del suddetto assegno – per gli anni precedenti (comma 2-bis).

Si ricorda che tale assegno compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore.

Si ricorda, altresì, che la medesima disposizione era stata prorogata, da ultimo, dall'articolo 8, comma 5- *quater* del D.L. n. 244/ 2016 (Decreto di proroga termini per il 2017).

Agli **oneri** derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in **185.328 euro** per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (comma 2-ter).

Articolo 10, comma 1 *(Proroga detrazioni sistemazione a verde)*

L'**articolo 10, comma 1, proroga** di un anno (a tutto il **2020**) l'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5.000 euro** annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- la «**sistemazione a verde**» di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.
Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
- le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della **quota a lui imputabile a condizione** che essa sia stata **effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti** e di **pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla *detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986)*.

Si ricorda, infine, che l'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato** è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Il **secondo periodo del comma 1** fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli **oneri** derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a **0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030**) si provvede mediante **riduzione** delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Articolo 10, comma 2 **(Informazione antimafia per i terreni agricoli)**

Il **comma 2** dell'articolo 10 differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i **titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei** per importi da 5.000 a 25.000 euro.

In particolare, la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (art. 24, comma 1-bis) per proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di **terreni agricoli** che accedono ai fondi europei per importi superiori a **5 mila euro e inferiori a 25.000 euro**, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del **codice antimafia** (decreto legislativo n. 159 del 2011).

Si ricorda che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di **riforma del c.d. Codice antimafia** (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull'art. 91 del Codice, ha introdotto l'**obbligo di presentare l'informazione antimafia** a carico dei seguenti soggetti:

- beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
- **titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.**

L'**informazione antimafia** attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La disposizione è entrata in vigore il **19 novembre 2017**.

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di **conversione del decreto-legge n. 148 del 2017**: l'art. 19-*terdecies* del decreto-legge modifica infatti l'art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l'**obbligo** di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi **solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro**.

È poi intervenuta la **legge di bilancio 2018**:

- **escludendo** che debbano presentare l'informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a

prescindere dall'entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma;

- escludendo dall'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al **31 dicembre 2018**, per coloro che usufruiscono di **fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000**. Conseguentemente, sono soggetti all'obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.

Da ultimo, l'art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018.

Di seguito si dà conto degli **obblighi di informazione antimafia** che gravano sui **titolari di terreni agricoli in esito dei recenti interventi normativi**:

- nessun obbligo grava su quanti abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 novembre 2017 (in base alla legge di bilancio 2018);
- coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);
- coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge in commento);
- coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017).

Articolo 10, commi 3 e 4
(Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi)

L'**articolo 10, comma 3** rfinanzia di **30 milioni** di euro **per il 2019** l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **a disporre il rimborso** delle somme anticipate dalle regioni a favore delle **imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi**. Il comma 4 del medesimo **art. 10** rinvia all'art. 43 per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Nello specifico, viene disposto un rifinanziamento – di **30 milioni di euro** per il **2019** - dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 16, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (**comma 3**).

Per un approfondimento sul citato art. 18, comma 16 della legge di bilancio 2018, si rinvia all'apposita [scheda del dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, che la relazione tecnica quantifica in **30 milioni** di euro per **l'anno 2019** in termini di saldo netto da finanziare ed in **30 milioni** di euro per **l'anno 2020** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (**comma 4**).

Nello specifico, si anticipa che il comma 4 dell'art. 43 prevede – per quanto concerne il **saldo netto da finanziare** - l'utilizzo del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** (di cui all'art. 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#)) così come risultante dal disaccantonamento di somme disposto, per l'anno 2019, dal comma 1 del medesimo art. 43. Il comma 5 dello stesso art. 43, poi, provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri in termini di **indebitamento e fabbisogno**, mediante riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#)), così come risultante dal disaccantonamento di somme, in termini di cassa, disposto, per l'anno 2020, dal comma 2 del medesimo art. 43.

Articolo 10, comma 4-bis
(Differimento dei termini sistema
UNIEMENS nel settore agricolo)

L'**articolo 10, comma 4-bis**, differisce, da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per rendere applicativo anche al settore agricolo il **sistema UNIEMENS**.

La disposizione in commento, **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, differisce, da **gennaio 2020 ad aprile 2020**, il termine per l'applicazione anche al settore agricolo del sistema UNIEMENS, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle **denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti** (sistema concernente i dati contributivi e retributivi).

A tal fine, novella l'art. 8, comma 2, della L. 199/2016, già novellato dall'art. 1, comma 1136, lettera *b*), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva differito, a suo tempo, il termine dell'applicazione al comparto agricolo da gennaio 2019 a gennaio 2020.

Si ricorda che la norma oggetto di differimento specifica che l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli.

Restano, altresì, invariate le procedure di calcolo della contribuzione dovuta dalle aziende e le relative scadenze di pagamento attualmente vigenti, così come restano immutati i seguenti termini:

- il periodo temporale di insorgenza dell'autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell'anno;
- il termine per la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo dell'anno successivo;
- i termini di versamento dei contributi;
- i termini degli elenchi trimestrali di variazione.

servizio di tariffazione da parte dell'INPS.

La [circolare INPS 10 maggio 2019, n. 65](#) ha definito le modalità applicative relative al sistema di trasmissione mensile.

Articolo 10, commi 4-ter e 4-quater
(Fondo limitazione sprechi alimentari)

L'**articolo 10**, commi **4-ter e 4-quater**, proroga per il biennio 2020-2021 gli interventi del **Fondo per la limitazione degli sprechi alimentari**, limitatamente all'importo annuo di 400 mila euro.

L'articolo in commento, al **comma 4-ter**, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede che gli interventi del **Fondo per gli sprechi alimentari**, di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016, siano prorogati per il **biennio 2020-2021**, limitatamente all'importo annuo di **euro 400 mila**.

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito, presso il MIPAAF, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, il **comma 4-quater** prevede che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo speciale di parte corrente - ai fini del bilancio triennale 2020-2022 - di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 10-bis
***(Differimento di termini in materia di conversione
del marchio collettivo d'impresa)***

L'**articolo 10-bis** differisce al **31 dicembre 2020** l'**entrata in vigore** delle disposizioni di cui all'**articolo 33 del D. Lgs. n. 15/2019**, volte a consentire - ai titolari di marchi collettivi d'impresa ai sensi della disciplina previgente a quella introdotta dal D.Lgs. n. 15/2019 - di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal medesimo Decreto legislativo.

L'**articolo 33**, segnatamente, è **entrato in vigore il 23 marzo 2019** e consente, **entro un anno dalla data della sua entrata in vigore** (dunque, entro il **23 marzo 2020**), ai titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. n. 15/2019, di **presentare domanda** all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la **conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione**, ai sensi della nuova disciplina.

Si osserva che l'articolo 10-bis dispone il differimento del termine iniziale di vigenza di una norma già entrata in vigore il 23 marzo 2019.

Si ricorda, inoltre, come il dies a quo del termine di presentazione delle domande di conversione dei segni coincida con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33 e come tale termine scada un anno dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

L'intervento normativo, pertanto, tramite il differimento della data di entrata in vigore dell'articolo 33, appare finalizzato a determinare – indirettamente – la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione del segno distintivo: con il differimento della data di entrata in vigore dal 23 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione risulta indirettamente prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso si valuti l'opportunità di intervenire con una novella al comma 1 dell'articolo 33 del D.Lgs. 15/2019, che proroghi direttamente il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione dei segni registrati.

Il D.Lgs. n. 15/2019 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2015/2436. La Direttiva in questione interviene, con norme di armonizzazione, sui **sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa** esistenti all'interno dei diversi Stati membri.

A fine di recepire le novità introdotte dalla Direttiva, nonché le novità procedurali conseguenti all'adozione in sede europea di una nuova disciplina sul marchio d'impresa dell'UE, il D.Lgs. n. 15/2019, apporta **varie modifiche ed integrazioni** al **Codice della proprietà industriale** (CPI), [D.Lgs. n. 30/2005](#).

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla citata Direttiva e recepite dal D.lgs. n. 15/2019, vi è la differenziazione tra "**marchi collettivi**" e "**marchi di garanzia o di certificazione**". Dunque, nella normativa riformata si distingue tra marchio collettivo in senso stretto, (*collective mark* cioè marchio che identifica la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate) e marchio di garanzia o di certificazione (*certification mark*), il quale può essere introdotto dagli Stati membri e ha la funzione esclusiva di garantire natura e qualità di certi prodotti.

Il **D.Lgs. n. 15/2019**, pertanto, oltre a introdurre nel CPI le modifiche previste dalla Direttiva alla disciplina del marchio collettivo, ha optato per l'introduzione all'interno dello stesso Codice del **marchio di certificazione** (nuovo articolo *11-bis* del CPI). Lo stesso D.Lgs. n. 15/2019 ha contestualmente previsto, all'**articolo 33**, disposizioni transitorie in favore dei titolari di marchi collettivi nazionali registrati secondo il regime previgente, volte a consentire a questi ultimi di chiedere la conversione del proprio segno registrato in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

Il comma 1 dell'articolo 15 dispone, nel dettaglio, che – entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 15/2019, dunque entro il **23 marzo 2020** - **i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente** possono formulare **domanda** all'Ufficio italiano brevetti e marchi **per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.**

Ai sensi del comma 2, la domanda deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla nuova disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

Il comma 3 dispone che a tali domande si applica lo stesso regime giuridico previsto nel Codice di Proprietà Industriale in materia di **domande di marchi di certificazione o marchi collettivi**, compresa la tassa di deposito di cui all'articolo 11 della **tariffa** allegata al [D.P.R. n. 641/1972](#) (**per la registrazione per marchi d'impresa e collettivi**), che viene conseguentemente aggiornato (dall'**articolo 34** del D.Lgs. n. 15)

Ai sensi del comma 4, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della durata di cui all'articolo 15 CPI (10 anni), dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 5, in caso di mancata presentazione della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

Infine, ai sensi del comma 6, i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente sono sospesi alla data di entrata in vigore del decreto qui in

commento e i soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. I

In tale caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine sopra indicato, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Articolo 11, commi 1 e 1-bis
(Stanziamenti per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.)

Il **comma 1** dell'articolo 11 assegna all'ANPAL⁸⁷ **uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per il 2020, come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa**. Ai fini della relativa copertura finanziaria, **si riduce in misura corrispondente il fondo per le politiche attive del lavoro**⁸⁸. Il **comma 1-bis - inserito dalla Camera dei deputati - destina ulteriori risorse in favore di ANPAL Servizi Spa, per le spese di personale e in particolare per nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella misura di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021**. Ai fini della relativa copertura finanziaria, **si riduce in misura corrispondente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)**⁸⁹.

Il suddetto stanziamento di 10 milioni di cui al **comma 1** è di importo identico a quello disposto per il 2019 - sempre come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa - dall'articolo 1, comma 258, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

La normativa vigente prevede altresì un contributo permanente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, per le "ulteriori spese di personale" di ANPAL Servizi Spa⁹⁰, intese in particolare a nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di far fronte ai nuovi compiti (assegnati alla suddetta società) relativi all'introduzione del Reddito di cittadinanza e alla nuova programmazione comunitaria. In merito, il **comma 1-bis** destina in favore di ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse (nella misura, come detto, di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021). Si ricorda che le assunzioni a tempo indeterminato in oggetto⁹¹ possono concernere il personale che abbia già prestato ivi servizio con contratto a tempo determinato o essere effettuate in base allo svolgimento di specifiche procedure concorsuali (bandite nel

⁸⁷ Si ricorda che l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è stata istituita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, il quale ha definito un riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro.

⁸⁸ Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁸⁹ Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

⁹⁰ Cfr., in materia, il citato comma 258 dell'articolo 1 della L. n. 145 e l'articolo 4 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

⁹¹ Cfr., nel presente **comma 1-bis**, il richiamo operato al comma 2-bis del citato articolo 4 del D.L. n. 101 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128 del 2019).

triennio 2019-2021) nell'ambito del personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali, con contratto di collaborazione, presso la stessa ANPAL Servizi S.p.a. e presso Italia Lavoro S.p.a.

Si ricorda che il capitale di ANPAL Servizi Spa (originariamente denominata Italia Lavoro Spa⁹²) è posseduto dall'ANPAL e che, in generale, la suddetta società opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

⁹² Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 11, comma 2
(Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI e sospensione della norma sul commissariamento)

Il **comma 2** dell'articolo 11 modifica la disciplina di **alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibrio finanziario dell'INPGI** (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") e **alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento**. La novella, in particolare: anticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2020 il termine - che viene ora qualificato come perentorio - entro cui l'Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; differisce dal 31 ottobre 2019 al medesimo termine del 30 giugno 2020 la sospensione - con esclusivo riferimento all'INPGI - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Riguardo alla suddetta sospensione, la novella fa riferimento alla sola gestione relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti ("gestione sostitutiva"), la quale presenta attualmente un disavanzo, anziché all'intero Istituto, come previsto dalla norma sostituita; *sarebbe opportuno valutare tale profilo*.

Resta fermo - ai sensi della disciplina oggetto della presente novella (disciplina di cui all'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) - che l'INPGI deve adottare misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento (tramite esse) di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, sono emanati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

Più in dettaglio, il citato articolo 16-*quinquies*, comma 2, demanda all'INPGI di adottare, entro il 30 giugno 2020, misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le misure devono intervenire in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate, ai sensi della disciplina generale, di cui al d.lgs. 509/1994, sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscano forme di previdenza obbligatoria, da parte del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze⁹³. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. La norma in oggetto non specifica se le nuove misure possano essere adottate in deroga a quest'ultima fase procedurale.

Come detto, l'INPGI deve trasmettere - entro il termine ora posto al 30 giugno 2020 - ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate.

Qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotta uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI - si prevede che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031⁹⁴.

Riguardo alla norma sul commissariamento, si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti.

⁹³ La richiamata norma generale fa riferimento anche al concerto con altri Ministeri competenti (non sussistenti nel caso dell'INPGI).

⁹⁴ Non sono specificati le procedure di individuazione dei programmi oggetto di accantonamento e di indisponibilità (nonché di determinazione dei relativi importi) né i termini e le modalità per l'eventuale ripristino delle risorse (per l'ipotesi in cui le norme regolamentari non vengano adottate nel relativo anno di riferimento).

Articolo 11, commi 2-bis e 2-ter
(Cassa integrazione giornalisti agenzie di stampa
e proroga acquisto servizi giornalistici)

I **commi 2-bis e 2-ter** dell'articolo 11– **introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – prevedono la possibilità di **prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa** a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019, nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a **prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici** e informativi stipulati con le agenzie di stampa.

Nel dettaglio, il **comma 2-bis** riconosce la possibilità di concedere la CIGS ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale⁹⁵, alle suddette condizioni, **nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020**, a cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), disponendo, inoltre, che l'INPGI presenti mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso.

Sul punto, si ricorda, infatti, che il comma 8 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 148/2015 (vedi *infra*) prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, generalmente effettuato dall'impresa, da parte dell'INPS o dell'INPGI in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

Il richiamato art. 25-bis del D.Lgs. 148/2015 (introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 69/2017) ha riformulato la disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal

⁹⁵ Si ricorda che, in base all'art. 27, c. 2, della L. 416/1981, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana

richiamato D.Lgs. 148/2015, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In particolare:

- prevede la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
- stabilisce la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale in 24 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Si ricorda, infine, che il decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 10 del predetto art. 25-bis) ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).

Il comma 2-ter autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri - nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio - a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della L. 237/1954 e dell'art. 55, co. 24, della L. 449/1997.

L'art. 55, co. 24, della **L. 449/1997** – come modificato dall'art. 7, co. 2, della L. 198/2016 – ha stabilito che l'art. 2 della **L. 237/1954** va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale uso delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una più completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati ad acquistare dalle **agenzie di stampa**, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.

Da quanto si evince dal [sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri](#), per la fornitura dei citati servizi le agenzie di stampa sono selezionate mediante **gare europee**, ricorrendo a procedure aperte suddivise in lotti ai sensi del d.lgs. 50/2019 (Codice dei contratti pubblici).

Articolo 11, commi 3-4
(Trattamento di integrazione salariale straordinaria per alcuni lavoratori del settore della grande distribuzione)

Il **comma 3** reca, **in via transitoria**, un **criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale**, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria⁹⁶, successivamente cedute con patto di riservato dominio⁹⁷ a società - poi dichiarate fallite - e retrocedute per inadempimento del patto. Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione⁹⁸.

Il suddetto criterio specifico consiste nel calcolo sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli (anziché sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate)⁹⁹; tale criterio viene ammesso con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati nell'anno 2019 e - **come aggiunto dalla Camera dei deputati** - nell'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per il 2019 e - **come aggiunto dalla Camera dei deputati** - di 10 milioni per il 2020. L'INPS riconosce il beneficio nel rispetto dei suddetti limiti di spesa; qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati emerga un'eccedenza di spesa, l'INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il calcolo del trattamento, ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

La relazione illustrativa e quella tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto specificano che l'intervento di cui al

⁹⁶ Procedura di cui all'articolo 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

⁹⁷ In tale patto (denominato anche vendita a rate con riserva della proprietà e contemplato dall'articolo 1523 del codice civile), si prevedono il pagamento a rate ed il trasferimento della proprietà solo al momento del pagamento dell'ultima rata.

⁹⁸ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

⁹⁹ Si ricorda che le norme relative al calcolo del trattamento di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) sono poste dall'articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. In base al criterio generale di cui comma 1 del suddetto articolo 3, il trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

comma 3 concerne i dipendenti della società M. Business S.r.l., che era stata ceduta senza perfezionamento alla società Shernon Holding S.r.l.

Articolo 11, comma 5
(Termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)

L'articolo 11, comma 5 dispone la **non applicazione, fino al 31 dicembre 2022**, dei **termini di prescrizione contributiva** riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame sostituisce il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 335/1995¹⁰⁰, disponendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i **termini di prescrizione contributiva** (di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 3 della L. 335/1995 vedi *infra*), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le **pubbliche amministrazioni** afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, **non si applicano fino al 31 dicembre 2022**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. La disposizione si applica per le gestioni previdenziali esclusive (come previsto già dalla norma sostituita, ma anche) per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS.

Ai sensi dei richiamati **commi 9 e 10 dell'articolo 3 della L. 335/1995**, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini (comma 9):

- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 103/1991¹⁰¹), ed esclusa ogni aliquota di

¹⁰⁰ Il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della L. 335/1995 è stato introdotto dall'articolo 19 del d.l. n.4 del 2019.

¹⁰¹ Tale comma dispone che fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo al 1° giugno 1991, le contribuzioni o le somme del FPLD è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

- 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini richiamati si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del D.L. 463/1983¹⁰², fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10).

¹⁰² Tale norma prevede che i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'INPS ed all'INAIL sono sospesi per un triennio dal 12 settembre 1983 è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

Articolo 11, comma 5-bis
(Assegni nucleo familiare per dipendenti Poste italiane)

Il comma 5-bis dell'articolo 11 – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - prevede l'armonizzazione del contributo per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare previsto per i lavoratori iscritti al Fondo di quiescenza ex IPost con quello previsto per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al fine della predetta armonizzazione, il comma in esame dispone che, **dal 1° gennaio 2020**, per il personale assicurato al Fondo ex IPost **la misura del suddetto contributo** (attualmente pari al 4,40%), **sia pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti** (attualmente pari al 2,48%).

La disposizione in commento fa comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente (ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, c. 8, secondo periodo, della L. 449/1997¹⁰³), secondo cui al personale della società Poste italiane Spa non si applica la disciplina in materia di assegni per il nucleo familiare dettata dal D.P.R. 797/1955¹⁰⁴, assicurando comunque al medesimo personale, per contratto collettivo, un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge¹⁰⁵.

Sul punto, va ricordato che per la generalità dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L. 845/1978, la suddetta aliquota era pari al 6,20 per cento. Tale misura è stata successivamente ridotta per effetto del decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (in attuazione dell'art. 3, c. 23, della L. 335/1995) il quale ha elevato al 32 per cento l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di cui all'art. 24 della L. 88/1989); conseguentemente, la

¹⁰³ Il richiamato comma 8 fa salvi per i dipendenti della società Poste italiane i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

¹⁰⁴ L'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto (con decorrenza 1° gennaio 1988) dall'articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 che sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore. Per quanto non previsto dal D.L. n. 69/1988, sono ancora applicabili le norme contenute nel D.P.R. 797/1955.

¹⁰⁵ Sul punto, si ricorda che l'art. 77 del [CCNL per il personale non dirigente di Poste italiane](#) dispone che la Società corrisponde ai dipendenti che ne abbiano titolo l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui alla richiamata L. 153/1988.

misura del contributo per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stata fissata al 2,48 per cento.

La suddetta riduzione non ha interessato i soggetti iscritti ai Fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, tra cui rientrano anche i lavoratori dipendenti delle Poste iscritti al Fondo ex IPost per i quali, attualmente, il contributo di finanziamento dell'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del 4,40 per cento (cfr. art. 2 del richiamato DM 21 febbraio 1996 e [Messaggio INPS 3635/2019](#)).

Alle conseguenti minori entrate contributive derivanti dalla suddetta armonizzazione - pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,8 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,9 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 3 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 3,1 dal 2028 – **si provvede:**

- a) quanto a 2,7 mln di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) iscritto nello stato di previsione del MEF;
- b) quanto a 1,5 mln di euro per il 2021, 0,8 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 mln annui dal 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del comma in esame, connesse alle minori somme deducibili ai fini IRPEF conseguenti alla minore entità dei contributi da versare;
- c) quanto a 1,2 mln di euro per il 2021, a 2 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 mln per il 2028 e a 2,2 mln annui dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004).

Articolo 11-bis
**(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto
e per la riqualificazione professionale (transshipment))**

L'articolo 11-bis – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – aumenta (da tre) a quattro anni il periodo massimo di operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita in via eccezionale e temporanea dal 1° gennaio 2017 con lo scopo di contrastare la crisi in atto nel **comparto del trasporto marittimo**. Vengono, inoltre, stanziati ulteriori risorse, nel limite di 11,2 milioni di euro per il 2020, per la concessione di uno specifico strumento di sostegno al reddito già previsto in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale.

Nel dettaglio, il **comma 1, lett. a)** dell'articolo in commento **eleva da 36 a 48 mesi il periodo massimo di attività della suddetta Agenzia**, istituita, dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 4 del D.L. 243/2016 nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment* e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Scopo dell'Agenzia è quello di **sostenere l'occupazione** e di contrastare la crisi in atto nel **comparto del trasporto marittimo**, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cd. *transshipment*).

In base a quanto disposto dal citato art. 4 del D.L. 243/2016, l'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni.

L'Agenzia – in cui confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei container e che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori – svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione e di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al personale in esubero, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano, nel limite di risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019, le disposizioni di cui

all'art. 3, c. 2, della L. 92/2012, che prevede uno specifico strumento di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale (vedi *infra*).

Si dispone, infine, che, qualora alla scadenza del periodo di operatività dell'Agenzia restino in forza alla stessa lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa autorizzare la trasformazione dell'Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'agenzia di fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Il comma 1 lett. b) stanziava ulteriori risorse, nel limite di 11,2 milioni di euro per il 2020, per la concessione di uno specifico strumento di sostegno al reddito riconosciuto (dall'art. 3, c. 2, della L. 92/2012) in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Il citato art. 3, c. 2, della L. 92/2012 prevede l'erogazione a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie a ciò autorizzate dalle autorità portuali o marittime, nonché ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

L'importo della suddetta indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria (comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare) per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Il comma 2 reca la copertura dei suddetti oneri, pari a 11,2 milioni di euro per il 2020, a cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).

Articolo 11-ter
(Proroga assunzioni lavoratori disabili)

L'articolo 11-ter – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – proroga al 31 maggio 2020, per alcune ipotesi di variazioni intervenute, il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici devono presentare agli uffici competenti, in applicazione della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio, la richiesta di assunzione di lavoratori rientranti nell'ambito delle categorie protette.

Preliminarmente, si ricorda che la **L. 68/1999** disciplina le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, prevedendo specifiche **quote di riserva**, disponendo all'articolo 3 che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, di 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti e di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, dispone che i datori di lavoro debbano presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione.

La proroga introdotta dall'articolo in commento opera per quei datori di lavoro ed enti pubblici economici che, a seguito della modifica delle tariffe dei tassi di premio ai fini INAIL intervenuta nel 2019¹⁰⁶, hanno subito **modifiche del numero di addetti** impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento dei suddetti premi, tali da incidere sui conseguenti obblighi assunzionali di cui al richiamato articolo 3 della L. 68/1999.

Si prevede che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati (vedi *infra*).

In base all'art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, sono totalmente esonerati dall'obbligo di assunzioni obbligatorie. Tale esonero è condizionato al versamento al Fondo per il diritto

¹⁰⁶ Sul punto, si ricorda che l'art. 1, c. 1125-1126, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha operato una riforma delle tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore dall'inizio del 2019, a cui si è data attuazione con tre decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 (relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività, alla gestione Navigazione e ai premi speciali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti).

al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Articolo 11-quater
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

L'**articolo 11-quater**, introdotto nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, dispone la **proroga di diverse misure di sostegno al reddito**, tra cui quelle previste per le aree di crisi industriale complessa, per i dipendenti del gruppo ILVA e per i lavoratori dei *call center*.

Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA (comma 1)

Il **comma 1** proroga per il **2020** l'integrazione economica per la **parte non coperta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA** (integrazione già prevista, per il 2017, dall'art. 1-*bis* del D.L. 243/2016, e prorogato per il 2018 dall'art. 1, c. 1167, della L. 205/2017 e per il 2019 dall'art. 1, c. 248, della L. 145/2018), **nel limite di spesa di 19 milioni di euro**¹⁰⁷.

Al suddetto onere si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. 185/2008).

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, il suddetto limite di spesa è stato elaborato sulla base dei dati forniti dalla Direzione del personale del Gruppo Ilva in A.S., l'integrazione del sostegno al reddito ha un costo di 9.500 euro annui per ogni lavoratore. Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari a 2.331 (di cui 1.978 dipendenti di Ilva, 341 per Sanac e 12 per Taranto Energia). Dai dati forniti dalla Direzione del personale, si prevede, tuttavia, una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di 2.040 unità lavorative.

Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 2)

¹⁰⁷ Il richiamato art. 1-*bis* del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura, come detto, è stata prorogata per gli anni 2018 e per il 2019.

Il **comma 2** rfinanzia anche per l'anno 2020 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dal comma 7 dell'articolo 44 del d.lgs. 148 del 2015¹⁰⁸.

Il rfinanziamento opera **nel limite di spesa di 20 milioni di euro** a valere sul Fondo per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. 185/2008).

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, la suddetta indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

CIGS in deroga per il 2019 nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto (comma 3)

Il **comma 3** consente l'impiego **nel 2019**, per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto**, delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini nel 2018, **nel limite di 11,6 milioni di euro**.

Nel dettaglio, per il completamento dei piani di recupero occupazionale, si dispone la **facoltà per le regioni Campania e Veneto di concedere - per il 2019 e utilizzando le risorse residue già previste - un ulteriore intervento di CIGS in deroga** (di cui all'art. 1, c. 140 e 141, della L. 205/2017) nel limite massimo di 12 mesi, a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria (di cui al D.Lgs. 148/2015) e che operano in aree riconosciute di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017.

Si ricorda che le aree di crisi complessa riconosciute nel suddetto periodo sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

Le condizioni per la deroga richieste dai richiamati commi 140 e 141 - oltre all'accordo summenzionato - sono le seguenti: l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012 (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto); l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere alla CIGS in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda

¹⁰⁸ Misura rfinanziata, da ultimo per il 2019, dall'art. 26-sexies del D.L. 4/2019 per il 2019 per un importo pari a 20 milioni di euro.

appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Per le suddette finalità, **si dispone l'utilizzo, nel limite di 11,6 milioni di euro, delle risorse finanziarie non utilizzate già stanziare dall'art. 1, c. 143, della L. 205/2017 e dall'art. 41 del D.L. 34/2019**, per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle medesime aree che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 (per il riconoscimento della mobilità in deroga anche per il 2020 si rimanda al successivo comma 4) come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 13 febbraio 2019 e n. 82 del 23 luglio 2019.

Si ricorda che per le suddette finalità sono stati stanziati 34 milioni di euro per il 2018 dall'art. 1, c. 143, della L. 205/2017 e 16 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 dall'art. 41 del D.L. 34/2019.

Come riportato nella Relazione tecnica allegata all'emendamento **approvato dalla Camera**, con i decreti n. 20/2018, n.113/2018 e n. 17/2019 sono stati assegnati alla regione Campania 26.986.158,91 euro e alla regione Veneto 3.826.378,34 euro. Successivamente, con il decreto 82/2019 sono stati assegnati alla regione Campania 21.391.080,50 euro e alla regione Veneto 4.608.919,50 euro. Conseguentemente, per il 2019 residuano 9.935.735,23 euro per la Campania e 8.435.297,84 euro per il Veneto.

Per la **compensazione degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7 mln di euro per il 2020, si rimanda al commento relativo al comma 8.

Proroga mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa (comma 4)

Il **comma 4** reca disposizioni **di proroga e di ampliamento dell'ambito di applicazione** per i trattamenti di **mobilità in deroga** in favore dei lavoratori già occupati in imprese operanti in **aree di crisi industriale complessa**.

Più nel dettaglio, viene **prorogata per il 2020**, per ulteriori 12 mesi, la **concessione della mobilità in deroga** (prevista dall'art. 1, c. 142, della L. 205/2017, come modificato dall'art. 25-ter del D.L. 119/2018 e, da ultimo, dall'art. 41 del D.L. 34/2019, per i lavoratori di imprese che operano in determinate aree riconosciute di crisi industriale complessa - vedi *infra*), estendendola anche **ai lavoratori**, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, **che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020**.

Il richiamato art. 1, c. 142, della L. n. 205/2017 ha disposto la concessione della mobilità in deroga, per una durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità

(ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018. Successivamente, l'art. 25-ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Da ultimo, l'art. 41 del D.L. 34/2019 ha prorogato la concessione della suddetta mobilità in deroga per il 2019, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.

Come specificato nella Relazione tecnica allegata all'emendamento **approvato dalla Camera**, la disposizione in esame riguarda, esclusivamente, i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (riconosciute con DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (riconosciute con DM 22.11.2017).

Agli **oneri** derivanti dalla suddetta proroga si provvede utilizzando le risorse finanziarie residue già stanziare dall'art. 1, c. 143, della L. 205/2017 e dall'art. 41 del D.L. 34/2019 - per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle medesime aree – nonché con **ulteriori 13 milioni** di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), da ripartire tra le regioni interessate con apposito decreto ministeriale sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue nella disponibilità delle regioni stesse¹⁰⁹.

Per la **compensazione degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5,5 mln di euro per il 2020 e a 6 mln. per il 2021, si rimanda al commento relativo al comma 8.

Prosecuzione CIGS per cessazione attività (comma 5)

Il **comma 5 stanzi**a, per il 2020, **ulteriori risorse** - pari a 28,7 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione - **per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti¹¹⁰, dall'art. 44 del D.L. 109/2018.

¹⁰⁹ La Relazione tecnica allegata all'emendamento approvato dalla Camera ribadisce (cfr. comma 3) che le risorse residue per la Campania sono pari a circa 10 mln di euro e per il Veneto a circa 8 mln.

¹¹⁰ Si ricorda che i limiti di durata della CIGS (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 148/2015) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due

Il richiamato art. 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto. Sul punto, si ricorda che l'art. 1, c. 493, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato, di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi il suddetto intervento di CIGS in deroga, previo ulteriore accordo in sede governativa.

La disposizione fa salvo il finanziamento già disposto dal medesimo art. 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziato ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate.

Si ricorda che il richiamato art. 21, c. 4, aveva introdotto la possibilità di autorizzare la prosecuzione della CIGS, per gli stessi soggetti e con le stesse modalità di cui sopra, per gli anni 2016, 2017 e 2018, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio, sino a un limite massimo, rispettivamente, di 12, 9 e 6 mesi.

Proroga CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà per imprese di rilevanza economica strategica (comma 6)

Il comma 6 stanziato ulteriori 45 milioni di euro per il 2020 – che si aggiungono ai 50 milioni già previsti – **per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto**, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall'art. 22-*bis* del D.Lgs. 148/2015 **per le imprese con rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali.

Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. 185/2008).

Il richiamato art. 22-*bis* ha previsto la possibilità di autorizzare, per il triennio 2018-2020 - entro determinati limiti temporali e previo accordo stipulato in sede governativa - la proroga della CIGS, in deroga ai limiti generali di durata vigenti per imprese con rilevanza economica strategica anche

terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Ai fini del computo dei limiti relativi al quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015.

a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale.

La deroga è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: 1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; 2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale; 3. per la causale contratto di solidarietà; 4. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento. Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle suddette proroghe è fissato un limite massimo di spesa per il 2020 attualmente pari a 50 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Estensione CIGS per imprese interessate dalla reindustrializzazione delle aree di crisi (comma 7)

Il **comma 7 proroga per il 2019** la possibilità di impiegare le risorse destinate dalla normativa vigente a **trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga** - nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulla parte non ancora utilizzata e per ulteriori 12 mesi - **anche in favore delle imprese** e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

Nel dettaglio, **la suddetta facoltà** - già prevista per il 2018 dall'articolo 9-*quater* del D.L. 91/2018 - **opera nel 2019, per ulteriori 12 mesi e per le medesime finalità**, vale a dire la concessione di interventi di CIGS in deroga, nei limiti della parte non ancora utilizzata delle risorse destinate ai predetti interventi di integrazione salariale a favore delle aree di crisi industriale complessa dall'articolo 44, comma 11-*bis* del D. Lgs. 148/2015, come ripartite tra le regioni dai decreti interministeriali dal DM n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

Si precisa che le imprese a favore delle quali possono essere utilizzate le suddette risorse residue sono quelle che operano **nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi** stipulati ai sensi dell'articolo 2 della L. 99/2009.

La Relazione illustrativa allegata al provvedimento specifica che l'accordo interessato dalla suddetta estensione è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" che ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi (dal 22 ottobre 2018 al 21

ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori). Concluso il periodo di concessione, la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto per la prosecuzione della misura di sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi.

Il richiamato articolo 2, comma 1, della L. 99/2009 ha demandato ad appositi accordi di programma le iniziative volte alla reindustrializzazione nelle aree (o distretti) in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, al fine di effettuare un'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero al fine della confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi. L'articolo 2 della L. n. 99/2009 è stato successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 7, del Decreto legge n. 83/2012, ad eccezione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge stesso. L'abrogazione è intervenuta in virtù della costituzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui allo stesso articolo 23 del D.L. 83/2012, tra le cui finalità rientra, tra l'altro, il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, comma 2, lett. b) D.L. n. 83/2012).

Per la **compensazione degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 3,7 mln di euro per il 2020, si rimanda al commento relativo al comma 8.

Compensazione effetti finanziari (comma 8)

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui ai commi 3, 4 e 7 – pari a 16,2 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008)

Articolo 11-quinquies
(Determinazione della prestazione assistenziale malati di mesotelioma non professionale e agli eredi per l'anno 2020)

L'articolo 11-quinquies in esame, **inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, definisce **nuove modalità per l'erogazione delle prestazioni** a favore dei malati di mesotelioma non professionale per esposizione all'amianto, disponendo **per il 2020 un incremento del beneficio** economico previsto.

L'articolo 11-quinquies dispone la **rideterminazione della prestazione assistenziale** per i malati di **mesotelioma** non professionale e ai loro eredi per l'anno 2020, **incrementando a 10.000 euro** l'importo fisso *una tantum* da corrisondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati a decorrere dal 2015.

La prestazione è corrisposta dall'INAIL ai malati che abbiano contratto la patologia nei casi di esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale.

In proposito, la legge di stabilità per il 2015 (comma 116, art. 1, L. n. 190/2014) ha previsto l'estensione, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni **assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto** di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), nel limite delle risorse disponibili. Il Fondo, istituito da tale legge finanziaria in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate con contabilità autonoma e separata presso l'INAIL (cap. 4365 dello stato di previsione del MLPS, con una dotazione di 13,7 milioni di euro nel 2020), è stato successivamente regolato dal [D.M. 12 gennaio 2011 n. 30](#).

Da ultimo, i commi 186 e 187, art. 1, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevedono l'erogazione, anche per ciascuno degli anni del **triennio 2018-2020** della **prestazione una tantum** a favore dei **malati di mesotelioma**, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle **disponibilità residue** di cui al [decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015](#). La somma da erogare è stata fissata **in 5.600 euro per ciascun malato** di mesotelioma, che abbia contratto la patologia per esposizione all'amianto. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi.

In attuazione di quanto stabilito al citato comma 186, è stato emanato il [decreto ministeriale del 24.04.2018](#) con il quale, in base alle disponibilità di bilancio accertate, è stata riconosciuta la cifra complessiva di 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, per la copertura della prestazione economica *una tantum* di 5.600 euro per soggetto interessato, o suoi eredi, erogata dall'INAIL.

La prestazione assistenziale è **riconosciuta** in caso di decesso **in favore degli eredi** dei malati - e ripartito tra gli stessi-, su domanda da produrre l'INAIL, a pena di decadenza entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Qualora il decesso intervenga successivamente a tale termine, la domanda deve essere presentata dagli eredi a pena di decadenza entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.

I soggetti beneficiari della prestazione *una tantum* per il periodo 2015-2019 in base ai sopra citati decreti interministeriali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, l'**integrazione della prestazione** fino alla concorrenza dell'importo di 10.000 euro. In caso di decesso prima di tale termine, gli eredi possono chiedere l'integrazione con le stesse modalità sopra indicate.

L'INAIL deve provvedere alle predette prestazioni, procedendo alle **integrazioni delle somme** nei limiti delle risorse disponibili del citato Fondo per le vittime dell'amianto, come individuate dal sopra richiamato decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La copertura degli oneri, quantificati in **4 milioni** di euro per il 2020, è posta a valere sul **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008).

Si ricorda che per tale Fondo si applica la procedura disposta all'art. 4, comma 177-bis, della L. 350/2003, in base alla quale, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il MEF, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Se per tali disposizioni legislative si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi trovano copertura a valere sulle disponibilità dello predetto Fondo.